

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

146° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag. 54
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 199
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 205
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 206
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 213
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 218
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 221
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 226
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 234
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 269

### Comitato paritetico

8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporto, poste e telecomunicazioni-Camera) .....	Pag. 8
---	--------

### Commissione riunite

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	Pag. 3
---	--------

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori.....	Pag. 271
-------------------------------------	----------

### Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 275
Informazione e segreto di Stato.....	» 276
Mafia .....	» 277

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 284
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	» 287
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 288
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....	» 289
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri.....	» 290

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 291
--------------------	----------

**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)****13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente e beni ambientali)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**1<sup>a</sup> Seduta***;Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1415) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997***, approvato dalla Camera dei deputati

**(843) *TURRONI ed altri. – Ratifica ed attuazione del Protocollo adottato in data 11 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, MONCADA LO GIUDICE, riferisce sui provvedimenti in titolo, ricordando innanzitutto come il Protocollo approvato a Kyoto nel dicembre 1997 impegni i Paesi industrializzati a ridurre, entro il 2008-2012, di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990 le proprie emissioni di gas-serra; il Protocollo è stato sottoscritto da 178 Paesi ma non ancora ratificato. In occasione della VII Conferenza di Marrakech, svoltasi nel novembre 2001, gli Stati Uniti hanno ribadito la scelta di non voler ratificare il Protocollo di Kyoto, ma il 14 febbraio 2002 il presidente Bush ha presentato il programma *Clear Skies & Global Climate Change* con il quale viene incentivato lo sviluppo delle nuove *low carbon technologies* viste non solo come mezzo per combattere l'inquinamento ma per favorire anche lo sviluppo del Paese. Quanto all'Italia, l'impegno di ridurre del 6,5 per cento i livelli di emissione rispetto

al 1990 già entro il 2002, con una riduzione dei consumi pari ad almeno 8 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti, non è stato rispettato ed anzi si è avuto in assoluto un notevole incremento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, per cui tutta la politica ambientale dovrà essere rivista ed affrontata con serio impegno, ed i progetti-pilota contenuti nel disegno di legge n. 1415 sembrano andare in tal senso.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione si sofferma quindi brevemente sul testo del disegno di legge n. 1415 il quale, in particolare, all'articolo 2 prevede che entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e con gli altri Ministri interessati, presenti al CIPE un piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas-serra e l'aumento del loro assorbimento. Tale piano dovrà essere finalizzato, fra l'altro, a migliorare l'efficienza energetica e promuovere l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, a migliorare l'assorbimento dei gas-serra, a realizzare iniziative congiunte con altri paesi industriali ed in via di sviluppo. Il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'individuazione di programmi-pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio.

La mancata adesione degli Stati Uniti al Protocollo di Kyoto non può rallentare il processo in atto, anche se sarà indispensabile collaborare con tale Paese che, dal *Clean Air Act* in poi, ha sempre dimostrato una grande sensibilità per la difesa dell'*habitat*; in questo senso si mostra di grande utilità l'accordo siglato dai presidenti Bush e Berlusconi il 23 luglio di quest'anno, che può agevolare ed accelerare la svolta tecnologica indispensabile per una vera politica ambientale. Da ultimo, va sottolineato che il disegno di legge n. 1415, in attesa delle norme e politiche comuni che verranno adottate dall'Unione europea, prevede opportunamente una serie di programmi-pilota da attuare a livello nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi.

Conclude proponendo l'assunzione del disegno di legge n. 1415 quale testo base, ed il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 843.

Il senatore CASTAGNETTI, relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione, sottolinea preliminarmente come il Protocollo oggetto di ratifica rappresenti una tappa molto significativa nel processo avviato dalla comunità internazionale con la Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, che ha visto emergere la crescente consapevolezza delle opinioni pubbliche e dei Governi circa l'importanza del fenomeno del mutamento climatico.

Le soluzioni definite a Kyoto possono certamente dare adito a perplessità e riserve sotto vari profili, ma occorre prendere atto che esse hanno rappresentato il compromesso più avanzato raggiungibile nelle condizioni date. Non si giustificano peraltro i preconcetti rilievi critici che da varie parti vengono avanzati nei confronti della posizione assunta dagli Stati Uniti, i quali, pur condividendo le finalità che presiedono al Proto-

collo, si sono riservati di porre in essere strategie diverse da quelle ivi prefigurate, nel senso in particolare di porre una maggiore enfasi sugli investimenti tecnologici per la riduzione delle emissioni. Nella presente fase, in effetti, la differenza di accenti fra la posizione dell'Unione europea e quella degli USA si coglie principalmente proprio in ciò che attiene alla diversa combinazione fra le misure di contenimento diretto delle emissioni, privilegiate da parte europea, e quelle di incentivazione degli investimenti tecnologici, sulle quali punta invece maggiormente l'amministrazione statunitense.

In tale contesto, il Governo italiano ha opportunamente scelto di esercitare una presenza efficace in sede negoziale raccordando le proprie proposte con quella degli altri *partner* comunitari, il che, inevitabilmente, ha anche comportato una certa riduzione del margine di autonomia.

In conclusione, raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

Il presidente NOVI dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore ANDREOTTI domanda se la scelta degli Stati Uniti di non ratificare il protocollo sia riconducibile all'atteggiamento di refrattarietà rispetto all'assunzione di nuovi obblighi internazionali che da tempo caratterizza le maggioranze congressuali, o se invece sia originato da più specifici rilievi critici di merito.

Per ciò che attiene all'opzione del nucleare, che ha incidentalmente formato oggetto di dibattito presso l'altro ramo del Parlamento – sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso ad energia prodotta da centrali atomiche situate all'estero ai fini dell'applicazione del meccanismo della *emission trading* – fa presente che non è rispondente al vero la ricorrente affermazione per la quale in Italia sarebbe preclusa la realizzazione di impianti nucleari. Ciò, in quanto il *referendum* a suo tempo svoltosi su tali tematiche non ha avuto in realtà ad oggetto l'abbandono dell'opzione nucleare: i quesiti sottoposti ai cittadini avevano infatti ambiti più circoscritti, quali in particolare l'ammissibilità dei poteri sostitutivi dell'amministrazione centrale nei confronti dei comuni, in caso di loro mancata cooperazione nell'individuazione dei siti per le centrali, e i vigenti meccanismi di indennizzo per le amministrazioni locali che si fossero rese disponibili ad ospitare degli impianti.

Il senatore MARTONE sottolinea preliminarmente l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa l'interpretazione alla quale intende attenersi in ordine alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3) del disegno di legge n. 1415. Al riguardo, sottolinea come l'eventuale ricorso ad energia prodotta da impianti collocati all'estero nell'ambito dei meccanismi di *emission trading* debba considerarsi incompatibile con gli impegni assunti in occasione della Conferenza di Marrakesh qualora tale apporto energetico provenga da impianti nucleari di nuova realizzazione.

Per quanto riguarda il quesito del senatore Andreotti circa il fondamento della posizione statunitense nei confronti del Protocollo di Kyoto, ricorda come essa sia riconducibile, da un lato, all'influenza degli orientamenti che negano l'incidenza dei cosiddetti gas-serra sul mutamento climatico in essere, e dall'altro ai forti legami con le *lobbies* petrolifere di una parte dell'amministrazione statunitense.

Per quanto riguarda i cosiddetti piani-pilota, richiama l'attenzione sulla incongruenza di iniziative che tendano a sostituire foreste secolari con piantagioni a crescita rapida ai fini del contenimento dell'anidride carbonica atmosferica. Ciò, in quanto l'assorbimento di CO<sub>2</sub> avviene nel secondo caso in misura nettamente inferiore. Va inoltre considerata la necessità del rispetto della biodiversità e dei diritti delle comunità locali che vivono al margine delle foreste.

Il senatore PROVERA rileva in primo luogo come la scelta statunitense di non ratificare il protocollo di Kyoto non rifletta tanto un atteggiamento critico da parte dell'Esecutivo di quel Paese, ma dipenda prevalentemente dagli indirizzi attualmente prevalenti nel Congresso, frutto in buona misura dell'influenza delle *lobbies* petrolifere. Si tratta di un caso emblematico della capacità di condizionamento che in una moderna democrazia possono esercitare i gruppi d'interesse, anche a scapito di iniziative di valore universale e di grandissima portata per la collettività.

In tale contesto, appare certamente apprezzabile la capacità dimostrata dai Paesi dell'Unione europea, e segnatamente dall'Italia, di assoggettarsi, nell'interesse generale, ad un impegno particolarmente severo nel senso della riduzione delle emissioni di gas-serra.

Ciò rappresenta il punto d'arrivo di un percorso di maturazione della coscienza ambientalista, del quale va ascritto ampio merito alle formazioni politiche ecologiste.

Restano peraltro aperti gli interrogativi circa il modo con il quale l'impegno per la riduzione delle emissioni inquinanti potrà essere raccolto nei Paesi in via di sviluppo, dati i formidabili condizionamenti negativi che questi si trovano a subire in termini di risorse e di capacità tecnologiche.

Il senatore GIOVANELLI sottolinea come l'esame dei disegni di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto rappresenti una occasione di eccezionale importanza per il Parlamento italiano, come si evince anche dalla stessa inconsueta decisione di assegnare i disegni di legge in titolo alle Commissioni affari esteri e ambiente riunite. Del resto, è evidente che la politica ambientale di un Paese tra i più industrializzati come l'Italia ed il suo contributo alla sostenibilità si gioca in modo soltanto parziale sul territorio nazionale, apparendo decisivi i meccanismi commerciali, i flussi di risorse finanziarie e lo sviluppo delle tecnologie nella determinazione della sostenibilità a livello globale.

Si rischia oggi di concentrare gli interventi solo in alcuni Paesi, e risulta pertanto evidente l'importanza del ruolo delle politiche ambientali

delineate a livello europeo e mondiale. L'Italia, dal canto suo, porta la responsabilità delle politiche che è possibile svolgere nel bacino del Mediterraneo ed in collaborazione con i Paesi del nord Africa. Peraltro, anche da alcune audizioni svolte di recente dalla 13<sup>a</sup> Commissione, è emerso come sia estremamente difficile che l'Italia riesca a rispettare i limiti previsti dal Protocollo di Kyoto. Al riguardo, se la mancata partecipazione degli Stati Uniti appare grave, va per certi versi apprezzata la chiarezza della linea di tale Paese, il quale preferisce non sottoscrivere il Protocollo piuttosto che farlo con la riserva mentale di non attuarlo.

Quanto all'ipotesi di puntare sullo sviluppo dell'energia nucleare, a parte il fatto che l'esperienza ha dimostrato come non si sia ancora in grado di governare in sicurezza tale tecnologia, è evidente che si tratterebbe di una comoda scappatoia per non far nulla sotto il profilo del contenimento delle emissioni inquinanti. La soluzione va invece cercata in strumenti nuovi di *governance* che incidano sul rapporto fra ambiente e sviluppo, come l'adozione di strumenti di contabilità ambientale, mentre i programmi-pilota previsti dal disegno di legge governativo appaiono francamente insufficienti rispetto alla grandezza della sfida. Inoltre, è ora che anche i Ministri dell'economia e delle attività produttive, in collaborazione col Ministro dell'ambiente, prestino la massima attenzione all'esigenza di reperire adeguate risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi, ed in tal senso è auspicabile che il prossimo DPEF e il disegno di legge finanziaria per il 2003 siano più soddisfacenti di quelli esaminati nei mesi scorsi. Si riserva infine di presentare eventualmente ordini del giorno in occasione dell'esame dei provvedimenti in Assemblea.

Il presidente NOVI rinvia il seguito dell'esame congiunto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente NOVI avverte che la seduta delle Commissioni 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite, già convocata per stasera, alle ore 20,30, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge di ratifica del Protocollo di Kyoto, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

del Senato della Repubblica

con la

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**13<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Paolo ROMANI

*La seduta inizia alle ore 9,50.***Esame dello schema di documento conclusivo**

Paolo ROMANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che nella riunione del 9 maggio 2002 ha sottoposto all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una prima bozza dello schema di documento conclusivo. Successivamente, sulla base degli orientamenti espressi nel corso della citata riunione ed in quella del 14 maggio 2002, ha elaborato una versione modificata del suddetto documento, che ha provveduto ad inviare a tutti i componenti il Comitato nella giornata di giovedì 16 maggio. Al testo di tale documento ha infine apportato alcune modifiche formali e di coordinamento, aggiungendo altresì una breve premessa (*vedi allegato*).

Avverte che, nella seduta odierna, il Comitato è chiamato all'adozione del testo da trasmettere alla IX Commissione della Camera ed all'8<sup>a</sup> Commissione del Senato, ai fini del suo esame secondo le rispettive norme regola-



mentari. Ricorda altresì che, come ha già avuto modo di precisare in sede di ufficio di presidenza, il Comitato non procederà alla votazione di proposte emendative, il cui esame è invece riservato alle singole Commissioni.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione della seduta, rilevando come molti colleghi siano in ritardo a causa delle difficoltà di spostamento collegate all'odierno vertice della NATO.

Giorgio PASETTO (MARGH-U) si associa alla richiesta di sospendere brevemente la seduta e chiede chiarimenti al presidente in ordine alla procedura da seguire per l'adozione dello schema di documento conclusivo.

Paolo ROMANI, *presidente*, fornisce i chiarimenti richiesti in ordine alla procedura per l'adozione dello schema di documento conclusivo e sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10.15.*

Paolo ROMANI, *presidente*, ricorda che il Comitato paritetico è chiamato ad adottare uno schema di documento conclusivo che verrà trasmesso alle competenti Commissioni di Camera e Senato ai fini del suo esame secondo le rispettive norme regolamentari.

I deputati Andrea GIBELLI (LNP), Giorgio PASETTO (MARGH-U), Giorgio PANATTONI (DS-U), Eugenio DUCA (DS-U) e Luigi MARTINI (AN) intervengono formulando valutazioni sullo schema di documento conclusivo.

Paolo ROMANI, *presidente*, in relazione alla difficoltà di convocare in tempi brevi una nuova seduta del Comitato, tenuto conto dell'andamento dei lavori di Camera e Senato, evidenzia come sia opportuno procedere già nella seduta odierna all'adozione dello schema di documento conclusivo.

Svolgono ulteriori osservazioni i deputati Andrea GIBELLI (LNP), Eugenio DUCA (DS-U), Giorgio PASETTO (MARGH-U) e Giorgio PANATTONI (DS-U).

Paolo ROMANI, *presidente*, preso atto delle osservazioni formulate, ritiene sia opportuno procedere subito all'adozione dello schema di documento conclusivo, osservando peraltro come lo stesso potrà essere attentamente esaminato ed emendato nelle competenti Commissioni di Camera e Senato. Registra pertanto, da parte della maggioranza dei gruppi, la presa d'atto positiva dello schema di documento conclusivo elaborato dal presidente, che verrà esaminato presso la IX Commissione della Camera e l'8ª Commissione del Senato.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

ALLEGATO

**SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO ADOTTATO  
DAL COMITATO**

## PREMESSA

L'esigenza di avviare un'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo è emersa con particolare forza all'indomani dell'incidente occorso all'aeroporto di Milano-Linate l'8 ottobre 2001, nel quale persero la vita 118 persone tra passeggeri, componenti dell'equipaggio dei due velivoli coinvolti ed addetti al deposito bagagli dell'aeroporto.

La tragedia di Linate ha indotto la IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati e l'8a Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato della Repubblica ad approfondire in sede parlamentare le criticità del sistema dell'aviazione civile in Italia, che rappresenta un settore strategico per lo sviluppo del tessuto socio-economico del paese, anche al fine di corrispondere a quella istanza di chiarezza che proviene dall'opinione pubblica e dagli operatori del settore.

In tale contesto le due Commissioni hanno deliberato lo svolgimento di indagini conoscitive sul medesimo tema, convenendo sull'opportunità di promuovere le intese tra i due rami del Parlamento previste dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento della Camera e dall'articolo 48, comma 7, del Regolamento del Senato, in modo di procedere congiuntamente allo svolgimento dell'indagine. A tal fine, gli uffici di presidenza delle due Commissioni hanno provveduto alla costituzione di un Comitato paritetico cui è stata affidato lo svolgimento dell'attività istruttoria dell'indagine.

Nel corso dell'indagine il Comitato si è in particolare proposto di analizzare il livello di sicurezza complessiva del sistema dell'aviazione civile, lo stato di attuazione della riforma del trasporto aereo avviata nel corso degli ultimi anni, le problematiche relative all'attuale riparto di competenze tra i diversi soggetti preposti al governo del settore, i temi legati all'adeguamento tecnologico ed alla manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e di quelle di controllo, anche al fine di prospettare eventuali interventi normativi in merito.

Il Comitato, nel corso di oltre sei mesi di lavoro, ha proceduto ad un'ampia serie di audizioni, nell'ambito delle quali sono stati ascoltati il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno, nonché i rappresentanti: dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.A.; dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; dell'Associazione italiana

gestori aeroporti (Assaeroporti); dell'Associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo (Assaereo); dell'Associazione dei vettori esteri (IBAR); dell'Associazione italiana gestione *clearance* e slots (Assoclearance); dell'Associazione nazionale delle aziende di *catering* aereo (Assocaer); dell'Associazione italiana corrieri aerei internazionali (AICAI); delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.

Le informazioni assunte dal Comitato nel corso delle audizioni, nonché la documentazione trasmessa dai soggetti auditi, hanno consentito di acquisire le posizioni di tutti gli operatori del settore, e di delineare un quadro piuttosto ampio delle problematiche e delle criticità del sistema dell'aviazione civile, delle quali si è tentato di offrire una sintesi nei capitoli successivi.

Sulla base di tali indicazioni si è altresì ritenuto di delineare, nel capitolo conclusivo del documento, alcuni possibili criteri per avviare un intervento normativo in materia, volto ad una riforma del settore, finalizzata innanzitutto ad incrementare il livello della sicurezza, a definire meglio le funzioni e le competenze attribuite ai vari soggetti, istituzionali e privati, operanti in tale ambito, nonché ad individuare in modo univoco le rispettive responsabilità. Tali considerazioni costituiscono l'apporto del Comitato al dibattito avviatosi nel paese su questi temi, nonché un contributo costruttivo alle eventuali iniziative legislative che le forze politiche presenti in Parlamento ed il Governo intenderanno assumere in questo campo.

## 1. LA RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA DEL SISTEMA DELL'AVIAZIONE CIVILE IN ITALIA.

Negli ultimi anni hanno assunto particolare rilevanza i temi della privatizzazione delle società esercenti servizi di trasporto aereo, della liberalizzazione dei mercati, dell'affidamento delle gestioni aeroportuali, e si è avviato un processo di progressivo trasferimento delle responsabilità gestionali e finanziarie dalla sfera pubblica agli operatori privati.

I nuovi equilibri impongono che lo Stato rinunci a gran parte dei poteri di intervento un tempo ad esso riservati, per assumere un importante ruolo di indirizzo, regolazione e controllo, rivolto al conseguimento degli *standard* di sicurezza ed alla continuità ed affidabilità dei servizi.

È con tale finalità che il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ha realizzato la riforma dell'aviazione civile, mediante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e la definizione delle competenze che permangono alla sede ministeriale.

Il decreto legislativo n. 250 del 1997 ha previsto l'istituzione di una commissione di studio per la elaborazione delle modifiche al codice della navigazione, con particolare riferimento alla ridefinizione dei compiti delle articolazioni territoriali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e delle funzioni del direttore d'aeroporto, nonché per il recepimento della normativa tecnica ICAO.

È da sottolineare il problema del recepimento della normativa tecnica ICAO, cioè degli annessi, o allegati, approvati da questa organizzazione, poichè la legge n. 213 del 1987 e la relativa novella all'articolo 687 del codice della navigazione, fino ad oggi ha permesso solo il recepimento dell'Allegato 1, in materia di licenze, abilitazioni e attestati per il personale addetto al volo; il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo; il personale addetto al controllo del traffico aereo. Gli altri allegati, per i quali non si è proceduto ad un formale recepimento, riguardano, fra l'altro, proprio i servizi del traffico aereo, cioè l'assistenza al volo (Allegato 11).

Le principali novità previste dall'elaborato prodotto dalla commissione di studio, nominata dal Governo Amato II, nel corso della XIII legislatura, sono:

1) riassetto organizzativo dell'amministrazione dell'ENAC ed, in quest'ambito, previsione di un'Autorità aeroportuale che, sostituendo l'ormai obsoleta figura del direttore di aeroporto, costituisca un fondamentale elemento di raccordo di tutte le funzioni pubbliche e delle attività svolte nell'ambito aeroportuale;

2) soluzione dell'annoso problema del recepimento degli annessi tecnici ICAO, consentendo agli enti competenti strumenti semplificati di attuazione anche in via meramente amministrativa;

3) valorizzazione del momento dinamico-imprenditoriale nella gestione degli aeroporti, facilitando anche dal punto di vista normativo i processi di liberalizzazione in atto;

4) determinazione non più autoritativa dei canoni di concessione, dei diritti e delle tariffe aeroportuali;

5) semplificazione dei regimi autorizzatori in materia di aeroporti, nonchè in materia di polizia della navigazione, responsabilizzando sempre più gli operatori privati ed eliminando i vincoli procedurali che spesso hanno reso eccessivamente farraginoso e poco adatta all'evoluzione del contesto del trasporto aereo l'applicazione concreta del regime normativo.

È noto che l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato nuove commissioni sulla materia.

In ambito comunitario si registra un indirizzo volto alla creazione del «cielo unico europeo» (*»single sky«*), con la finalità di rendere ottimali l'uso dello spazio aereo nel suo insieme, in base a criteri di efficienza e di massima sicurezza, nonchè di rendere ottimali le prestazioni dei servizi di navigazione aerea dai quali tale uso dipende; si ricorda comunque che, nella Comunicazione della Commissione (COM/2001/0564 def.) dell'ottobre 2001, si afferma che: «per i servizi di traffico aereo, gli Stati membri mantengono la facoltà di designare i prestatori di servizi che devono operare in condizioni di monopolio in uno spazio aereo specifico sopra il loro territorio.» Sembra, quindi, che la responsabilità organizzativa nazionale sarà ancora rilevante, almeno nel futuro prossimo.

L'ENAC, ente pubblico non economico, esercita la maggior parte delle attribuzioni in precedenza facenti capo alla Direzione generale del-

l'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché quelle degli enti pubblici preesistenti nel settore, il Registro aeronautico italiano e l'Ente nazionale della gente dell'aria.

L'accorpamento delle funzioni in un unico ente, l'attribuzione ad esso di competenze specializzate per la regolazione tecnica ed amministrativa del settore, nonché di un'ampia sfera di autonomia finanziaria e organizzativa, sono gli aspetti fondamentali della riforma dell'aviazione civile, che trovano ora conferma della propria validità nei più recenti indirizzi normativi per il riordinamento e la razionalizzazione della pubblica amministrazione e degli enti pubblici nazionali.

Nel 1997 si è avviato, a seguito dell'approvazione della legge 21 dicembre 1996, n. 665, il processo di trasformazione dell'ENAV da ente pubblico economico a S.p.A., processo che si è concluso il 31 dicembre 2000; dal 1° gennaio 2001 l'ENAV è una società per azioni. Con tale struttura organizzativa la società può parametrare le proprie attività alle regole del mercato, facendo realmente corrispondere i costi dei servizi ai benefici offerti agli operatori del settore.

Secondo il Piano di impresa predisposto per la trasformazione le prospettive di un effettivo rilancio dell'ENAV sarebbero tangibili, non solo per il *core-business* (air traffic control ATC) ma anche per tutti quei servizi che hanno possibilità di sviluppo nel mercato, quali:

- gestione e manutenzione degli impianti;
- attività di consulenza e formativa, con relativa certificazione, e rivolta a tutte le qualifiche professionali (CTA, tecnico, meteorologo, eccetera);
- servizi meteorologici;
- radiomisure;
- servizi di informazioni aeronautiche;
- gestione dei movimenti a terra (*Apron Management*).

Il Piano assume come prospettiva strategica dell'azienda l'assunzione di una posizione di *leadership* in campo internazionale, al fine di aumentare il livello del proprio ruolo in Europa come fornitore di servizi, determinando un ritorno in termini di commesse per l'industria nazionale e di sviluppo nel campo della ricerca applicata, con conseguenti riflessi positivi sui livelli occupazionali.

I grandi investimenti pianificati, finalizzati anche all'introduzione di nuove tecnologie (i sistemi satellitari GNSS e GALILEO ne sono un esempio), ammontano a oltre 1.150 miliardi. Essi dovrebbero consentire di adeguare la capacità operativa del sistema all'incremento della domanda del traffico, nel rispetto dei massimi *standard* di sicurezza e di sviluppo occupazionale.

Nel mutato quadro di rapporti tra Amministrazione pubblica ed operatori del settore, è stata affidata ai diretti interessati (decreto ministeriale 44/T del 4 agosto 1997), tramite la costituzione di Assoclearance, associazione tra i vettori e gestori, la delicata problematica attinente l'assegnazione

zione delle bande orarie (*slots*) negli aeroporti italiani designati come coordinati (Bologna e Pisa) o pienamente coordinati (Fiumicino, Ciampino, Malpensa, Linate, Catania, Bergamo, Firenze, Napoli, Palermo, Torino). In tal modo l'Italia ha adeguato il proprio ordinamento al regolamento comunitario n. 95/CE del 18 gennaio 1993, relativo alla definizione di norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

Per quanto riguarda specificamente la tutela della sicurezza nel settore dell'aviazione civile, necessariamente collegata con la riorganizzazione più complessiva del settore aereo, assume sotto questo punto di vista particolare rilevanza, sul piano normativo, l'istituzione, con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e l'insediamento (29 novembre 1999) dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, cui è affidata, in attuazione della direttiva 94/56/CE, la competenza in materia di inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile.

Più in generale, la tematica della sicurezza non può essere affrontata disgiuntamente dal processo di liberalizzazione in corso a livello di Unione europea nel settore del trasporto aereo, che ha portato alla definizione del cosiddetto «terzo pacchetto» di regolamenti comunitari in materia. Tali provvedimenti riguardano l'ammissione alla professione di vettore aereo (regolamento CEE 2407/92), l'accesso alle rotte intracomunitarie (Regolamento CEE 2408/92) la determinazione delle tariffe aeree (Regolamento CEE 2409/92), le modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporto aereo (Regolamento CEE 2410/92), la disciplina di alcune categorie di accordi e pratiche concordate (Regolamento CEE 2411/92) e le norme comuni, richiamate in precedenza, per l'assegnazione di bande orarie (*slots*) negli aeroporti comunitari (Regolamento CEE 95/93).

Per quanto riguarda il settore della sicurezza negli aeroporti occorre innanzitutto ricordare che il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, è intervenuto in materia di servizi di sicurezza negli aeroporti, consentendo, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, l'affidamento in concessione alle società di gestione o a imprese specializzate dei servizi di controllo in ambito aeroportuale in precedenza affidati esclusivamente alle forze di polizia. Tali servizi, che rimangono peraltro sotto la vigilanza della Polizia di Stato, riguardano sostanzialmente il controllo dei passeggeri, dei bagagli, della merce e della posta.

Anche il comparto dei servizi aeroportuali è stato del resto coinvolto dal processo di liberalizzazione: a questo riguardo si segnala la Direttiva 96/67/CE in materia di servizi di assistenza a terra, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18. Tale disciplina stabilisce il principio del libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra e prevede la netta separazione tra attività di regolamentazione, di gestione delle infrastrutture aeroportuali e di fornitura dei servizi di assistenza.

La sicurezza delle strutture aeroportuali e dei meccanismi di assistenza al volo e a terra incide sull'attività di selezione, formazione ed abilitazione del personale e che deve essere garantita anche con riferimento alla manutenzione ed abilitazione delle macchine utilizzate dai vettori aerei e dai sistemi a terra per il controllo del traffico aereo.

Con l'affermarsi della concorrenza si impone infatti la necessità di un più stringente sistema di controlli su tutti gli operatori del settore, al fine di evitare che le condizioni di sicurezza vengano compromesse dalla riduzione dei costi di esercizio.

## 2. L'INCIDENTE OCCORSO A MILANO-LINATE L'8 OTTOBRE 2001

L'incidente occorso a Milano-Linate l'8 ottobre scorso costituisce il più grave incidente registratosi nella storia dell'aviazione civile italiana, nonché il secondo per gravità al mondo nell'ambito delle collisioni al suolo: tale evento ha pertanto rappresentato una delle motivazioni che hanno indotto le Commissioni parlamentari a deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva. Sebbene l'attività delle Commissioni sia strettamente circoscritta dal carattere conoscitivo dell'indagine, e senza pertanto volere individuare le responsabilità della tragedia, nè determinare i rapporti di causalità che l'hanno determinata, appare quindi opportuno ripercorrere brevemente le tragiche vicende di quella giornata, che hanno evidenziato, secondo l'opinione di alcuni dei soggetti istituzionali intervenuti in audizione, una serie di deficienze operative e di problemi organizzativi indicativi di alcune delle problematiche che affliggono attualmente il settore dell'aviazione civile.

Passando ad una succinta descrizione dell'incidente, si ricorda che esso è stato determinato dall'impatto, avvenuto alle 8,10 dell'8 ottobre 2001, dell'aeromobile MD87 della compagnia aerea svedese SAS, in fase di decollo, con l'aeromobile Cessna 525, all'altezza del raccordo di rullaggio R6 in fase di decollo sulla pista 36R.

Il volo SAS, con a bordo 6 membri di equipaggio e 104 passeggeri, effettuava servizio di linea tra Linate e Copenaghen, mentre il velivolo Cessna era in precedenza giunto da Bonn, con i soli piloti a bordo e, dopo aver imbarcato due passeggeri, si apprestava ad effettuare un volo con destinazione Parigi.

Secondo gli elementi ricavabili da quanto dichiarato al Comitato paritetico dai soggetti intervenuti in audizione e dalla documentazione trasmessa al Comitato stesso, il velivolo Cessna, in condizioni di visibilità di circa 200 metri, era stato autorizzato a muoversi dal piazzale parcheggio ATA (piazzale ovest) ed aveva ricevuto istruzione dalla torre di controllo di effettuare il rullaggio in direzione del raccordo R5 verso nord, che si connette con la prosecuzione della pista principale 36R, per poi effettuare il decollo lungo la medesima pista 36R. Tuttavia, diversamente da quanto comunicato dalla torre di controllo, l'aeromobile imboccava il rac-

cordo R6 in direzione sud, il quale interseca la pista 36R a circa metà della sua lunghezza ed è normalmente utilizzato per il disimpegno della pista da parte degli aeromobili atterrati e diretti al parcheggio ATA ovvero per raggiungere dal medesimo parcheggio la pista secondaria 36L. Sulla base delle dichiarazioni rese in audizione dal direttore dell'aeroporto di Milano-Linate, il pilota, giunto all'altezza della *stop bar* (linea di arresto) contrassegnata dal cartello S4, comunicava alla torre di controllo di trovarsi in tale posizione e di essere sul punto di entrare in pista, chiedendo istruzioni circa il comportamento da tenere successivamente. La torre di controllo, dopo aver chiesto al pilota del Cessna conferma circa la posizione raggiunta, autorizzava successivamente il pilota a proseguire oltre la *stop bar*, continuando per il piazzale principale: a questo punto il Cessna impegnava la pista 36R, nel momento in cui sorraggiungeva l'MD87 della SAS, in precedenza autorizzato al decollo, il quale impattava con lo stesso aeromobile Cessna, provocandone l'incendio, e successivamente andava a schiantarsi contro il capannone del deposito bagagli, determinando il decesso di tutte le persone presenti all'interno delle due aeromobili, nonché di 4 addetti al medesimo deposito bagagli.

A seguito degli accertamenti anatomo-patologici effettuati sui corpi delle vittime, sarebbe emerso, secondo quanto dichiarato in audizione dal presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che quasi tutti le persone a bordo del velivolo della SAS sarebbero morte a seguito dell'impatto, mentre i due piloti del Cessna non sarebbero deceduti per fattori traumatici, ma a causa dell'incendio seguito all'impatto con l'MD87.

Secondo la documentazione fornita al Comitato dall'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il distaccamento aeroportuale dei Vigili del fuoco è stato avvertito dell'accaduto per primo dal posto di polizia, il quale ha segnalato un «incendio del capannone di deposito bagagli», quindi da un tassista che ha contattato il 115 e, successivamente, dalla torre di controllo. Peraltro, in base alle dichiarazioni rese in audizione dal direttore dell'aeroporto di Linate, il segnale di allarme per avvenuto incidente che, secondo il piano di intervento aeroportuale avrebbe dovuto essere lanciato dalla torre di controllo per avviare le procedure di emergenza, non è mai stato diramato.

In ogni caso, a seguito delle segnalazioni pervenute, due squadre di vigili sono intervenute, entro circa 3 minuti dall'allarme, presso il capannone deposito, mentre altri convogli provenienti da distaccamenti esterni all'aeroporto sono intervenuti successivamente. Per quanto riguarda l'incendio del Cessna esso, sempre in base alla documentazione trasmessa, non è stato notato dai convogli intervenuti, sia per le condizioni ambientali sia per la distanza tra il luogo in cui si stava sviluppando l'incendio stesso e le vie seguite dagli automezzi dei vigili: le operazioni di soccorso sul Cessna sono pertanto iniziate quando la torre di controllo ha informato di aver perso contatto con il Cessna a terra, e cioè diversi minuti dopo che le squadre di soccorso si trovavano sul luogo dell'incendio principale.



Sull'incidente sono in corso un'inchiesta giudiziaria ed un'indagine tecnica dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; quest'ultima, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, ha acconsentito che il suo investigatore sia investito anche del ruolo di consulente tecnico del pubblico ministero incaricato dell'inchiesta penale, al fine di indicare quali siano state le cause del disastro e descrivere la dinamica dell'evento. Tale ultima decisione, che deroga all'orientamento generale seguito dalla stessa Agenzia, secondo il quale gli investigatori dell'Agenzia non assumono tale ruolo di consulente, ma raccolgono autonomamente gli elementi utili all'inchiesta, mettendoli a disposizione, se richiesto, dell'Autorità giudiziaria, è stata motivata, secondo quanto dichiarato in audizione dai rappresentanti di quest'ultimo organismo, in primo luogo, dall'obbligo, derivante dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 1999, istitutivo dell'Agenzia, di «collaborare, ove richiesto, con l'Autorità giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici», in secondo luogo al fine di poter disporre tempestivamente di tutti gli elementi relativi all'evento, così da poter concludere l'inchiesta tecnica entro il termine di dodici mesi dall'incidente previsto dall'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 66.

In merito alla dinamica dell'incidente alcuni commissari hanno sollevato l'ipotesi che l'utilizzo del raccordo R6 da parte dei velivoli provenienti dal piazzale ATA per immettersi sulla pista principale 36R, invece di utilizzare correttamente il raccordo che porta alla testata della stessa pista, avrebbe rappresentato una pratica sostanzialmente comune, anche in quanto, secondo quanto segnalato in audizione dal presidente della società di gestione aeroportuale SEA S.p.A. Giorgio Fossa, la percorrenza del raccordo R5 per giungere sulla pista principale ha una durata stimabile tra i 15 e i 18 minuti, laddove l'utilizzo del raccordo R6 avrebbe comportato un tempo di trasferimento di soli 5 minuti, determinando pertanto un risparmio apprezzabile, in termini monetari, in circa 600 mila lire sul costo complessivo del volo; lo stesso presidente della SEA ha anche affermato che tanto l'aeromobile Cessna quanto i piloti non fossero abilitati ad operare nelle condizioni di visibilità presenti la mattina dell'incidente.

Alcuni commissari hanno anche ipotizzato che, sulla base di un tacito accordo, nelle conversazioni bordo-torre si sarebbe in passato fatto riferimento alla corretta procedura di movimentazione, mentre in realtà i controllori di volo sarebbero stati a conoscenza del fatto che gli aeromobili provenienti dal parcheggio ATA utilizzavano il raccordo R6 in senso contrario a quello normale. A fronte di tali ipotesi il presidente della SEA ha affermato che l'utilizzo del raccordo R6 per l'ingresso sulla pista 36R, sebbene non rientrante nelle procedure normali di movimentazione, avrebbe potuto essere autorizzato dalla torre di controllo, su richiesta dei piloti, in condizioni di bel tempo; il direttore dell'aeroporto ha, da parte sua, escluso nettamente che, in condizioni di bassa visibilità, costituisse pratica comune l'utilizzo del raccordo R6 per l'accesso alla pista 36R; i rappresentanti dell'ENAV hanno escluso assolutamente che i collo-

qui tra piloti e torre di controllo possano avere un contenuto diverso rispetto a quello della effettiva movimentazione degli aeromobili.

Lo stesso direttore ha espresso perplessità in merito alla correttezza del comportamento tenuto dal controllore di volo e dal pilota del Cessna: in primo luogo egli ha rilevato come la segnalazione del pilota di trovarsi all'altezza della *stop bar* indicato come S4 e di essere sul punto di entrare in pista, avrebbe dovuto far capire al controllore di volo che il velivolo non si trovava, come avrebbe dovuto secondo le istruzioni fornite in precedenza dallo stesso controllore, sul raccordo R5, in quanto quest'ultimo immette non direttamente sulla pista 36R, ma sul prolungamento della stessa. D'altra parte, il pilota del Cessna, che era stato autorizzato ad imboccare il raccordo R5 in direzione nord, era in condizione di rilevare, attraverso la cartina aeroportuale a sua disposizione e le strumentazioni di bordo, tra cui la bussola ed il giroscopio, che il raccordo da lui erroneamente imboccato è orientato in direzione sud. Inoltre, nel corso delle comunicazioni con la torre di controllo il pilota doveva desumere, vedendo il codice colore giallo/verde e le luci di colore bianco presenti dopo la *stop bar* S4, di essere sul punto di entrare sulla pista, e che tale condizione contrastava con le indicazioni del controllore, il quale, consentendogli di proseguire oltre la medesima *stop bar*, non lo aveva autorizzato ad entrare nella stessa ma gli aveva, diversamente, indicato di continuare per il piazzale principale.

Per quanto riguarda le procedure di movimentazione a terra seguite presso l'aeroporto di Milano, nella documentazione depositata dai rappresentanti dell'ENAC il 15 gennaio si segnala come l'ordinanza n. 2/85 della Direzione aeroportuale di Linate stabilisce, all'articolo 7, che «durante l'effettuazione di operazioni in CAT II e CAT III A (cioè nelle condizioni meteorologiche presumibilmente presenti la mattina dell'incidente) gli aeromobili in rullaggio da e per Linate ovest (vale a dire verso l'area di parcheggio utilizzata dagli aeromobili dell'aviazione generale), devono essere fermati dalla torre di controllo all'altezza delle *stop bar* presenti sulle vie di rullaggio R5 e R6». Inoltre, i documenti emanati dall'ENAV in merito alle procedure di movimentazione a terra (DOP 2/97) stabiliscono, in riferimento alle operazioni in condizioni di bassa visibilità che, in condizioni di visibilità 3 (laddove cioè i piloti non sono in condizioni di rullare in modo autonomo ed il personale di torre non può esercitare il controllo visivo sugli aeromobili), negli aeroporti non dotati di ASMI funzionante (nei quali cioè, come appunto è il caso di Linate, non fosse presente o in funzione un radar di terra) gli aeromobili in partenza possono essere autorizzati ad iniziare il rullaggio dal parcheggio solo quando l'aereo in arrivo sia atterrato ed abbia raggiunto il parcheggio, ovvero quando l'aereo precedente in partenza abbia comunicato l'avvenuto decollo. Sulla base di tali presupposti normativi lo stesso ENAC evidenzia come le procedure seguite per la movimentazione del velivolo Cessna non risultino comunque corrette, in quanto l'aeromobile era stato autorizzato ad iniziare il rullaggio dal parcheggio prima che fosse decollato il volo SAS; inoltre, anche qualora il Cessna avesse imboccato corret-

tamente il raccordo R5 e non, come effettivamente, il raccordo R6, non avrebbe potuto comunque essere autorizzato ad attraversare il prolungamento della pista 36R fino a quando l'aereo della SAS non fosse decollato.

Peraltro, occorre ricordare come l'amministratore delegato dell'ENAV abbia affermato, nel corso dell'audizione del 17 gennaio, che la mattina dell'8 ottobre 2001, nell'aeroporto di Linate, risultavano essere presenti condizioni di visibilità 2, che non comportano le limitazioni appena ricordate previste per le operazioni in visibilità 3.

In merito alle procedure di emergenza seguite in occasione dell'incidente, occorre segnalare come l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo abbia emanato, nei giorni successivi all'evento, un messaggio di allerta, citato dal presidente dell'Agenzia stessa nel corso della sua audizione dinanzi al Comitato, il quale evidenziava «carenze organizzative e di comportamento» relativamente agli interventi di primo soccorso posti in essere. In particolare, il messaggio lamenta che non risulta essere stato applicato il locale piano aeroportuale per gli stati di emergenza e di incidente, il quale, peraltro, «appare poco dettagliato nell'individuazione dei compiti spettanti ai vari operatori coinvolti». Il messaggio si conclude con il suggerimento, indirizzato all'ENAC, di verificare la rispondenza dei piani di emergenza in vigore negli aeroporti ai requisiti di ricerca e soccorso stabiliti dalla normativa internazionale, nonché la loro adeguatezza alle condizioni operative dei singoli scali.

Sempre secondo quanto emerso nel corso dell'audizione del presidente dell'Agenzia, quest'ultima sarebbe venuta a conoscenza dell'incidente solo attraverso il Televideo, ed il presidente sarebbe stato costretto a recarsi a Milano, da Roma, con la propria auto, non essendo riuscito a trovare posto su voli di linea.

Al di là della stretta dinamica degli eventi occorsi nella mattinata dell'8 ottobre, occorre altresì evidenziare come l'incidente abbia fatto emergere una serie di carenze generali di carattere organizzativo e strutturale, segnalate dagli stessi soggetti ascoltati in audizione dal Comitato paritetico.

In primo luogo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in un messaggio di allerta emanato il 10 ottobre, evidenziava la non conformità della segnaletica posta sulla via di rullaggio R6 con gli *standard* previsti dalla normativa ICAO. In particolare, il presidente dell'Agenzia, in merito al cartello S4, indicante la *stop bar* presente sulla stessa via R6, ha dichiarato in audizione che «nessuno è in grado, a livello di aeroporto, di darci una spiegazione di come sia maturata quella segnaletica, che sicuramente non era conforme alla normativa internazionale e che può avere indotto in errore o contribuito a facilitare l'errore del pilota e la scarsa comprensione della situazione da parte del controllore del traffico aereo».

Il presidente della SEA, sempre in merito alla segnalazione S4, ha dichiarato che tale segnale non era riportato sulla cartina *jeppesen*, in dotazione ai piloti, in quanto tale segnale, considerato minore, non è presente sulla cartina AIP Italia, edita a cura dell'ENAV, che costituisce la base

per la redazione della cartina *jeppesen*. Non appare peraltro nemmeno chiaro se la torre di controllo fosse pienamente a conoscenza della presenza del segnale S4 sul raccordo R6: mentre infatti il direttore dell'aeroporto ha affermato che la torre di controllo è a conoscenza della presenza del segnale S4 fin dal 1996 (data dalla quale, in una riunione congiunta tra i vari organismi aeronautici presenti a Linate si era deciso di realizzare, tra le altre, tale segnalazione), i rappresentanti dell'ENAV, nelle audizioni del 17 e del 31 gennaio 2002, non hanno potuto confermare ufficialmente con assoluta certezza tale circostanza. A questo riguardo può rilevarsi come la planimetria aeroportuale allegata all'ordinanza 104/01, emanata dal direttore dell'aeroporto il 9 novembre 2001 in merito alle procedure di movimentazione contenga indicazione della localizzazione del segnale S4.

Ulteriori elementi utili possono desumersi in merito alla non operatività, in quel momento, del radar di terra, strumentazione, che consentendo al controllore di volo di individuare visivamente su uno schermo la posizione degli aeromobili presenti nel sedime aeroportuale, avrebbe molto probabilmente consentito di evitare lo scontro tra i velivoli, sebbene la sua installazione non costituisca uno standard ai sensi dell'Annesso 14 ICAO, ma solo una «*recommended practice*» la cui adozione è rimessa alla valutazione discrezionale dei soggetti competenti. Dagli elementi di informazione contenuti nella documentazione trasmessa al Comitato dall'ENAC e dall'ENAV, si evince che nell'aeroporto di Linate esisteva, sin dagli anni sessanta, un sistema radar di terra ASMI (*Aerodrome surface movement indicator*); tale sistema, con il passare degli anni aveva subito reiterate avarie tecniche che, per il venir meno dei pezzi di ricambio necessari, per la vetustà della strumentazione, non consentivano di garantire la funzionalità dell'impianto. Pertanto, il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo (ora confluita nell'ENAV), con delibera del 19 dicembre 1991, aveva deciso di avviare una trattativa privata diretta con la società FIAR S.p.A. per l'acquisizione di un nuovo sistema radar SMGCS (*Surface movement guidance control system*), più avanzato tecnologicamente del precedente, trattativa che era giunta a conclusione con la delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma di assistenza al volo del 20 ottobre 1993, la quale approvava anche la relativa spesa, pari a circa 10 miliardi di lire.

Successivamente, in data 17 maggio 1995 e 31 maggio 1996, la Direzione generale dell'aviazione civile dell'allora Ministero dei trasporti espresse per due volte parere negativo sulla costruzione di un'antenna tra le due piste aeroportuali sulla quale installare provvisoriamente il radar, in quanto l'installazione del traliccio per il radar, oltre a determinare un notevole impatto psicologico negativo per i piloti, avrebbe offerto vantaggi minimi, sia in quanto la movimentazione a terra degli aeromobili a Linate non poneva particolari problemi, sia in quanto era ancora in servizio il radar ASMI. In seguito a tali rilievi l'ENAV presentò, il 15 luglio 1998, un progetto alternativo che prevedeva l'installazione del radar sulla torre di controllo: dopo un fitto scambio di corrispondenza tra i diversi

organismi interessati (SEA, Direzione di aeroporto ed ENAC), su tale progetto è stato acquisito il parere favorevole della Direzione aeroportuale (16 giugno 2000) e dell'ENAC (17 luglio 2000).

### 3. L'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO (ENAV) S.p.A.

Prima di delineare i temi fondamentali emersi nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'Ente nazionale di assistenza al volo S.p.A. dinanzi al Comitato paritetico costituito per l'indagine conoscitiva, appare utile elencare le principali competenze attribuite all'ENAV dalla normativa vigente. La disciplina in materia è recata dall'articolo 2 della legge n. 665 del 1996, la quale, nel prevedere la trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), stabilisce che l'ENAV fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiana, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981, i quali disciplinavano la loro volta i compiti ed i servizi attribuiti all'AAAVTAG. Pertanto, dal combinato disposto di tali disposizioni, all'ENAV compete:

- a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi di traffico aereo generale, consistente nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme, nonché lo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni e informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, dei servizi di radionavigazione e radiodiffusione, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
- b) il potenziamento, l'ammodernamento, la costruzione, l'installazione e la manutenzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale;
- c) la ricerca e la produzione di studi di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;
- d) il collegamento con altre amministrazioni pubbliche;
- e) i rapporti con enti, società, organizzazioni nazionali ed internazionali del settore;
- f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi;
- g) il reclutamento, la formazione e l'addestramento del personale impiegato nei servizi di assistenza al volo;
- h) l'effettuazione di controlli, a terra e in volo sulla rispondenza agli *standard* delle radioassistenze e degli aiuti visivi luminosi;
- i) la pianificazione dell'assistenza al volo e la determinazione dei requisiti tecnico-operativi connessi nel caso di costruzione o ristrutturazione di aeroporti civili;
- j) l'accertamento delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo;
- k) la compilazione e pubblicazione delle carte aeroportuali;

l) l'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza;

Successivamente, tale quadro di competenze sarebbe stato, ad avviso dei rappresentanti dell'ENAV, parzialmente modificato dall'atto di indirizzo emanato con il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1998, il quale specifica che le attribuzioni dell'ENAV in materia di aiuti visivi luminosi possono concretizzarsi, per quanto attiene ai beni la cui titolarità patrimoniale risulti controversa, in una verifica tecnica di tipo documentale nonchè ispettivo, circoscrivendo pertanto la competenza dell'ENAV in tale materia.

Da ultimo occorre segnalare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 665 del 1996, si è provveduto alla trasformazione dell'ENAV da Ente pubblico economico in Società per azioni, integralmente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze; tale trasformazione, concretizzatasi a partire dal 1° gennaio 2001, non ha peraltro sostanzialmente mutato il quadro delle competenze attribuite all'Ente.

Passando agli elementi più significativi per l'indagine evidenziatisi nel corso delle audizioni dinanzi al Comitato paritetico dei rappresentanti dell'ENAV, essi possono essere ricondotti ad alcuni nuclei tematici principali: 1) l'efficacia nell'ordinamento interno delle norme tecniche fissate dall'ICAO e le esigenze di riordino normativo; 2) la definizione delle competenze spettanti ad ENAV in materia di disciplina della circolazione a terra dei velivoli, di impianti aeroportuali e le eventuali sovrapposizioni con le competenze di altri enti (in particolare dell'ENAC); 3) lo stato dei rapporti interistituzionali con altri organismi pubblici preposti al governo del settore dell'aviazione civile; 4) la valutazione circa il livello di professionalità riscontrabile nel comparto del trasporto aereo; 5) l'approfondimento di alcune questioni connesse con l'incidente occorso a Milano Linate l'8 ottobre 2001; 6) la posizione di ENAV rispetto alle prospettive di riforma del settore.

Per quanto riguarda l'efficacia nell'ordinamento italiano delle prescrizioni tecniche contenute negli annessi ICAO, l'ENAV ha evidenziato la sussistenza di gravi dubbi in merito all'efficacia delle disposizioni tecniche emanate dall'ICAO, ricordando come l'atto di indirizzo del Ministro dei trasporti adottato con decreto del 14 gennaio 1998 abbia specificato che, in attesa di un formale recepimento, la Direzione generale dell'Aviazione civile, le cui competenze sono state in larga parte trasmesse all'ENAC, dovrà tenere conto che i citati allegati tecnici integrano la legislazione vigente in materia di sicurezza. In ogni caso, i rappresentanti dell'ENAV hanno affermato che il servizio di controllo del traffico svolto dall'Ente risponde già pienamente alle prescrizioni della normativa ICAO; peraltro, sebbene la conformità a tale normativa risulti certamente raccomandabile, è stato anche sostenuto che le strutture aeroportuali possono essere considerate ugualmente sicure anche qualora non rispondano in parte a tale normativa, ovvero in presenza di deroghe alla stessa.

Occorre peraltro segnalare come una evidente testimonianza delle difficoltà e delle possibili confusioni che possono derivare dall'assenza di un provvedimento formale di recepimento nell'ordinamento interno della normativa tecnica ICAO sia emersa, nel corso delle audizioni, in riferimento alla definizione degli *standard* per i sistemi di monitoraggio automatico dei sistemi luminosi utilizzati per il controllo degli aeromobili. Infatti, ai sensi dell'atto di indirizzo emanato dal Ministro dei trasporti il 14 gennaio 1998, si è stabilito, al fine di dare prima attuazione alla disciplina contenuta nell'annesso 14 ICAO in materia di aiuti visivi luminosi, che le strumentazioni per il monitoraggio automatico di tali sistemi devono fornire immediate indicazioni circa qualsiasi avaria che possa interessare gli stessi. In assenza di ulteriori chiarimenti, i rappresentanti dell'Ente hanno rilevato che l'ENAC e l'ENAV hanno inteso interpretare il termine «immediatamente» nel senso di stabilire che il sistema di monitoraggio deve avvertire dell'avaria entro 10 secondi, senza peraltro che tale interpretazione, resasi necessaria per garantire una linea di condotta uniforme in tutti gli aeroporti, trovi un sicuro fondamento normativo.

Sempre sul piano del riordino normativo, i rappresentanti dell'ENAV hanno sostenuto al necessità di innovare la disciplina del codice della navigazione relativa al direttore dell'aeroporto, pur ritenendo che la normativa ICAO concernente le funzioni di tale soggetto sia sostanzialmente precisa. Peraltro, nel corso delle audizioni essi hanno asserito che la normativa vigente definisce con chiarezza le competenze dei diversi soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile, escludendo pertanto, diversamente da quanto affermato dai rappresentanti dell'ENAC, che sussistano in materia conflitti di competenza. In quest'ambito, pur non esistendo una struttura centrale di coordinamento tra ENAC ed ENAV, tale coordinamento verrebbe di fatto realizzato nell'ambito della concreta, giornaliera attività aeroportuale, attraverso contatti costanti tra i due enti, i direttori di aeroporto ed i gestori aeroportuali.

Passando alle tematiche connesse con l'operatività dell'Ente, i rappresentanti dell'ENAV hanno preliminarmente evidenziato come la tutela della sicurezza costituisca obiettivo prioritario nell'ambito del piano strategico della società, e come tutta l'organizzazione dell'Ente sia essenzialmente dedicata alla sicurezza ed alla qualità; è stato quindi segnalato come circa l'80 per cento degli investimenti realizzati dall'ENAV nel 2001 (pari complessivamente a 655 miliardi) sia stato fondamentalmente destinato alla sicurezza. In tale contesto l'ENAV ha costituito al proprio interno una nuova unità operativa di qualità e sicurezza ed ha avviato le procedure per imporre la certificazione di qualità ISO 9001 ai propri fornitori, a partire dal settore della manutenzione.

In merito alle competenze relative alla regolamentazione ed alla vigilanza sulla circolazione degli aeromobili negli aeroporti, l'ENAV ha tenuto a precisare di non avere alcun potere di stabilire regole generali per la circolazione a terra degli aeromobili, il quale spetta invece all'ENAC per il tramite dei singoli direttori di aeroporto. Pertanto, i documenti emanati dall'Ente in materia hanno natura esclusiva di istruzioni interne,

che recepiscono le procedure operative stabilite dai direttori di aeroporto; la natura meramente interna delle regole elaborate da ENAV in materia risulterebbe del resto anche da documenti ufficiali dell'ENAC, nei quali si sostiene che il documento dell'ENAV DOP/97, relativo alle operazioni a terra degli aeromobili in bassa visibilità «costituisce un documento interno dell'ENAV», il quale «non ha rilevanza nè regolamentare nè procedurale in merito alle attività ed agli obblighi delle direzioni di aeroporto».

In ordine alle responsabilità in materia di aiuti visivi luminosi e di segnaletica orizzontale e verticale, l'ENAV ha contestato la tesi, sostenuta dai rappresentanti dell'ENAC, secondo la quale anche negli aeroporti a gestione totale sussisterebbe la esclusiva competenza dell'ENAV sul controllo della efficienza operativa ed idoneità degli aiuti visivi necessari alla movimentazione degli aeromobili al suolo. A sostegno della propria posizione, i rappresentanti dell'ENAV hanno citato sia il contenuto di atti di concessione in gestione totale (nella documentazione trasmessa al Comitato è citato l'Atto di concessione stipulato tra la SEA e l'ENAC il 4 settembre 2001, il quale prevede che la società di gestione sia responsabile della conduzione ordinaria e straordinaria degli immobili, impianti e infrastrutture concernenti la gestione, e che debba assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali), sia il concreto comportamento di società di gestione aeroportuale (nella documentazione trasmessa al Comitato si fa riferimento al comportamento della SEA, la quale ha sempre effettuato ogni intervento di installazione, realizzazione, manutenzione e ripristino della segnaletica diurna e notturna, verticale e orizzontale), sia ancora il contenuto dell'Atto di indirizzo del Ministro dei trasporti emanato con il citato decreto del 14 gennaio 1998, il quale specifica che, per quanto riguarda gli aiuti visivi luminosi indicati nella Tabella 8.1 dell'Annesso 14 ICAO, le attribuzioni dell'ENAV si concretizzano, per i beni la cui titolarità patrimoniale risulti ancora controversa, solo in un'attività di verifica tecnica di tipo documentale, nonchè ispettiva. Spetta invece certamente ad ENAV la costruzione, manutenzione, aggiornamento e costruzione degli aiuti visivi luminosi e degli impianti di controllo del volo (radar ed impianti di radioassistenza) negli aeroporti a gestione non totale.

Viceversa, competerebbero ad ENAC, secondo la ricostruzione prospettata dai rappresentanti dell'ENAV in base alle previsioni del decreto legislativo n. 250 del 1997 (istitutivo dell'ENAC), dello Statuto dell'Ente e dell'atto di indirizzo ministeriale del 14 gennaio 1998, la regolamentazione tecnica, l'autorizzazione, il coordinamento, il controllo e l'ispezione circa la progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali. Tale competenza si inquadrebbe, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dinanzi al Comitato paritetico dagli stessi rappresentanti dell'ENAC, nell'ambito della funzione di *regulatory safety* attribuita a quest'ultimo Ente, il quale sovrintende al mantenimento della sicurezza che deriva dalla normativa e dal controllo sulla sua attuazione, nonchè dallo svolgimento dei relativi compiti di sorveglianza.



In sintesi, dunque, secondo l'ENAV, la normativa in materia di segnaletica orizzontale e verticale e di aiuti visivi luminosi sarebbe, sulla scorta delle norme di legge, degli atti di indirizzo ministeriali e delle convenzioni in essere, sostanzialmente chiara, estendendosi la competenza dell'ENAV ai soli impianti AVL (aiuti visivi luminosi) e non già, come invece sostenuto dall'ENAC, a tutti gli aiuti visivi in ambito aeroportuale, tra i quali è compresa la segnaletica diurna. A margine di queste considerazioni è stato segnalato (sia nella documentazione prodotta dall'ENAV che in quella trasmessa al Comitato dal capo dell'ex Dipartimento dell'aviazione civile, ingegner Salvi) come in tutti gli aeroporti a gestione totale, ad esclusione di quello di Genova, nel quale la società di gestione ha ceduto gli impianti AVL all'ENAV, la proprietà di tali beni sia tuttora controversa, essendosi le società di gestione totale opposte al trasferimento degli stessi all'ENAV.

Quanto poi alla specifica questione delle competenze della società SEA, rispetto alla società ATA, con riguardo al piazzale di Linate Ovest, i rappresentanti dell'ENAV hanno concluso che sulla base degli atti di concessione, del comportamento di SEA e dei rapporti tra SEA e ATA, risulterebbe in maniera molto chiara che compete alla SEA ogni intervento di installazione, manutenzione, lavori di ripristino, di rifacimento e realizzazione di nuovi impianti sulle piste, piazzali e raccordi dell'aeroporto di Linate (ivi compresi il piazzale ATA e i raccordi R5 ed R6), in relazione alla segnaletica diurna e notturna, sia verticale che orizzontale.

A latere delle questioni connesse con la ricostruzione delle competenze in materia di infrastrutture di volo è stata affrontata, nel corso delle audizioni, anche il tema della lunghezza dei tempi riscontratasi in molti casi per la sostituzione di strumentazioni essenziali per il controllo e la sicurezza del volo, con particolare riferimento alle problematiche infrastrutturali esistenti in alcuni aeroporti evidenziate nelle relazioni predisposte della Commissione ministeriale di monitoraggio sulla sicurezza operativa aeroportuale fin dal 1999. A questo riguardo i rappresentanti dell'ENAV hanno evidenziato come la complessità degli impianti di controllo e la costante evoluzione delle tecnologie in questo campo costituiscano un oggettivo elemento di ostacolo all'abbreviazione dei tempi, fornendo inoltre documentazione relativa agli interventi effettuati sugli aeroporti di Bologna, Catania, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Alghero, Palermo, Napoli, Genova e Bari.

In particolare, con riferimento all'installazione del nuovo radar di terra presso l'aeroporto di Milano Linate, l'ENAV ha rilevato di essersi attivata sin dal 1991 per la sostituzione del radar di terra ASMI presente a Linate fin dagli anni '60, il quale, per la sua vetustà, risultava sempre più frequentemente soggetto ad avarie tecniche che ne pregiudicavano gravemente la funzionalità, con un più moderno radar SMGC. Ricostruendo il complesso iter burocratico per l'installazione della nuova strumentazione, l'ENAV ha evidenziato come esso abbia subito una battuta di arresto nel 1995, a seguito del parere negativo espresso dalla Direzione generale dell'Aviazione civile dell'allora Ministero dei trasporti sull'installazione, tra

le due piste dell'aeroporto, dell'antenna *radar*, e che pertanto la definitiva approvazione, da parte dell'ENAC, del progetto di installazione del *radar* è potuta intervenire solo nel luglio del 2000. In relazione ai tempi intercorsi tra l'approvazione del progetto e l'attivazione dell'impianto, (luglio 2000 - dicembre 2001), i rappresentanti dell'ENAV hanno riconosciuto la necessità di accelerare i tempi di realizzazione di tali strutture, rilevando tuttavia come, secondo l'opinione di operatori accreditati a livello internazionale in materia, il tempo medio per completare *ex novo* tale tipologia di impianto non sarebbe comunque inferiore a tre anni.

Su un piano più generale, i rappresentanti dell'ENAV, pur riconoscendo come l'operatività del radar di terra avrebbe costituito un fattore molto importante per evitare il disastro occorso a Linate l'8 ottobre 2001, hanno segnalato come la presenza di un *radar* di terra non costituisca uno standard alla luce delle prescrizioni dell'Annesso 14 ICAO, ma, piuttosto, una pratica raccomandata (*recommendend practice*), vale a dire un indirizzo di comportamento non obbligatorio ma discrezionalmente adottabile. Comunque, i rappresentanti dell'ENAV hanno evidenziato come la politica dell'Ente preveda l'installazione di *radar* di terra in tutti gli aeroporti italiani, preannunciando l'installazione di tale strumentazione negli aeroporti di Torino, Venezia e Bologna nel corso del 2002.

Passando allo stato delle relazioni interistituzionali tra i principali enti preposti al governo del settore, sono state in particolare affrontate le tematiche relative ai rapporti con l'ENAC e con l'Agenzia per la sicurezza del volo.

Quanto ai rapporti tra ENAC ed ENAV, i rappresentanti dell'ENAV hanno sostenuto l'esistenza in capo ad ENAC di un generale potere di vigilanza sull'operato dell'Ente. In questo contesto sarebbe dunque infondata la posizione dell'ENAC, secondo cui la competenza sul controllo del corretto adempimento degli obblighi attribuiti ad ENAV dal Contratto di programma stipulato tra l'ENAV e l'allora Ministero dei trasporti il 29 settembre 2000 spetterebbe, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo Contratto, esclusivamente allo stesso Ministero. Da un lato, infatti, il Contratto richiamato non sarebbe più in vigore, in seguito alla trasformazione di ENAV in società per azioni; dall'altro, l'articolo 22 faceva comunque salvo «ogni altro potere di indirizzo e controllo previsto dalle norme vigenti». Inoltre, l'ENAV ha evidenziato, a sostegno della propria tesi, come l'atto di indirizzo ministeriale del 14 gennaio 1998 attribuisca alla Direzione generale dell'aviazione civile dell'ex Ministero dei trasporti funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza in materia di aiuti visivi luminosi, ora trasferite all'ENAC ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 250 del 1997 (istitutivo dell'ENAC stesso).

Sotto il profilo dei rapporti esistenti tra l'ENAV e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, i rappresentanti dell'ENAV hanno ricordato come essi siano precisamente definiti dall'accordo stipulato in materia; peraltro, al di là degli aspetti formali, l'ENAV ha inteso sensibilizzare tutti i propri controllori di volo al fine di trasmettere all'Agenzia tutte le notizie rilevanti ai fini dell'attività dell'Agenzia stessa.

Con riferimento al livello di professionalità degli operatori del trasporto aereo, i rappresentanti dell'ENAV hanno affermato che esso risulta molto alto per quanto riguarda in particolare piloti, controllori, gestori aeroportuali e tecnici, pur essendo necessario affrontare situazioni nelle quali esistono *standard* diversi relativi alla professionalità dell'aviazione commerciale rispetto a quella dell'aviazione generale: ciò costituirebbe un problema in particolare negli aeroporti nei quali coesistono traffico commerciale e traffico derivante da attività di aviazione generale.

Per quanto attiene alle prospettive di riforma complessiva del sistema, i rappresentanti dell'ENAV hanno evidenziato l'opportunità di separare nettamente i compiti di regolazione e di verifica da quelli di erogazione del servizio di controllo della navigazione, individuando un ente regolatore forte che stabilisca le regole, si occupi di farle rispettare e certifichi l'idoneità degli impianti e degli enti operanti nel settore: in particolare è stata segnalata la necessità di attribuire all'ENAC, ovvero ad altro soggetto distinto da ENAV, il compito di certificare l'idoneità del controllore di volo.

Al tempo stesso è stata espressa una valutazione contraria rispetto all'ipotesi di separare l'attività di controllo in rotta dall'attività di controllo di torre, sostenendo come, a livello internazionale, si faccia strada una logica integrata del servizio di controllo del traffico aereo, basata sul principio del *gate to gate*. In ogni caso, l'ENAV ritiene che, ove si ritenesse di trasferire ai gestori aeroportuali attività riguardanti il controllo di torre, tale tipo di attività dovrebbe essere affidata mediante gara: tale ipotesi potrebbe peraltro determinare conseguenze negative per le piccole e medie società di gestione, costituendo un ostacolo per il completamento dei piani di investimento programmati.

In margine alla ricostruzione sintetica delle risultanze delle audizioni dei rappresentanti dell'ENAV, occorre segnalare la forte discrasia tra le affermazioni rese dall'Amministratore delegato, ingegner Gualano, e quelle rese dal Presidente della società, Spano, nel corso dell'audizione del 31 gennaio 2002. Quest'ultimo ha infatti dichiarato, in tale occasione, di non sentirsi tranquillo in ordine al livello di sicurezza nei servizi erogati dall'ENAV, contestando l'operato dell'Amministratore delegato con una serie di rilievi, comunicati alla Commissione di studio per la riforma per l'aviazione civile istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al di là degli specifici contenuti dei rilievi stessi, i quali peraltro non sono stati trasmessi ufficialmente al Comitato paritetico, le affermazioni del presidente dell'ENAV hanno fatto emergere una critica diffusa rispetto alle modalità di gestione dell'Ente posta in essere dall'amministratore delegato. Tale contrasto tra i massimi vertici dell'Ente, pur coinvolgendo anche aspetti di gestione interna che non interessano direttamente le problematiche oggetto dell'indagine, costituisce comunque un elemento significativo, eventualmente da considerare al fine di una valutazione complessiva sull'assetto attuale delle competenze nel settore del trasporto aereo.

Per completezza occorre infine ricordare che l'assemblea degli azionisti dell'ENAV S.p.A. ha revocato, nel mese di febbraio 2002, il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente ed ha nominato un amministratore unico della società, nella persona di Massimo Varazzani.

#### 4. L'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC).

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è stato istituito con il *Decreto legislativo. 25 luglio 1997, n. 250*, intervenuto sulla base dell'articolo 2, comma 48 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla manovra di finanza pubblica 1996), che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla ristrutturazione del settore dell'aviazione civile, con particolare riguardo a Civilavia e al R.A.I.

L'ENAC è stato quindi istituito quale soggetto regolatore delle attività di trasporto aereo in Italia; esso nasce dalla fusione di tre organizzazioni: la Direzione Generale dell'Aviazione Civile, il Registro Aeronautico Italiano e l'Ente Nazionale Gente dell'Aria.

Ai sensi del decreto legislativo n. 250, L'Ente provvede ai seguenti compiti:

- regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;

- razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

- attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;

- rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione (ora, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);

- istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei Trasporti e della navigazione (ora, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);

- definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (su cui si fonda il processo di affidamento delle gestioni totali);

- regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico;

attività di regolamentazione e controllo derivante dal decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria n. 96/97 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

attività attuativa delle raccomandazioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (direttiva comunitaria n. 94/56).

Si ricorda inoltre che il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 a seguito della riforma dell'organizzazione del Governo prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999, nell'individuare le competenze della nuova direzione generale della navigazione aerea fa espressamente salve le funzioni attribuite all'ENAC dal decreto legislativo n. 250 (articolo 6, comma 4).

Nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'ENAC, dopo l'illustrazione della normativa che ha previsto l'istituzione dell'Ente e che ne ha disciplinato i compiti, nonché degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio dell'attività, avvenuto con qualche ritardo, è stato dato conto di un complesso di iniziative realizzate e in corso, con particolare riferimento alla salvaguardia della sicurezza del trasporto aereo.

In particolare, è stato segnalato come l'ENAC, quale ente di regolazione tecnica del settore, assicuri il presidio negli organismi tecnici in campo internazionale (ICAO, ECAC, JAA), regoli le attività degli operatori, segua, tra l'altro, l'attuazione del «Programma di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali in regime di esclusiva» deliberato dal CIPE, svolga l'attività propedeutica all'affidamento a società di capitale della gestione totale aeroportuale, accerti l'idoneità economico-finanziaria dei vettori ai fini del rilascio delle licenze di trasporto aereo e offra un valido supporto alle attività di negoziazione dei diritti di traffico, la cui competenza è incardinata in sede ministeriale.

Nel novembre 1998 è avvenuto l'insediamento degli organi dell'ENAC e solo nel giugno 2001 è stato compiutamente definito l'ordinamento interno dell'ente (lo statuto, i regolamenti amministrativo-contabile, tariffario e di organizzazione del personale), a cui si è pervenuti dopo un iter di approvazione da parte degli organi e dei ministeri vigilanti durato, in qualche caso, anche più di un anno. È stato inoltre sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il contratto di programma, che definisce gli impegni dell'ente per i tre anni di durata del contratto.

Sono tuttora in corso di definizione le procedure di trasferimento delle risorse finanziarie, parzialmente ancora in capo all'amministrazione statale, e quelle di individuazione del patrimonio dell'ente e dei beni del demanio aeroportuale, che dovranno essere affidati in concessione alle società di gestione. Sul punto è stata segnalata la gravità della questione, che ha prodotto un forte ritardo anche ai fini dell'affidamento delle gestioni aeroportuali.

È stato evidenziato che solo con la legge finanziaria 2002 si è passati, come peraltro previsto nella legge istitutiva dell'ENAC, ad un trasferimento diretto delle risorse statali in favore dell'ente, evitando così inutili ed onerose intermediazioni ministeriali, che a volte tendono a ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge anche a garanzia di una necessaria efficienza dell'agire dell'ente.

Infine, solo nel dicembre 2001 è stato sottoscritto dall'ARAN il primo contratto di lavoro con i dipendenti ed è tuttora in discussione il contratto dirigenziale.

Nell'illustrare l'attività dell'Ente, sono state evidenziate alcune criticità, che attengono essenzialmente sia all'esigenza di una chiarificazione della normativa che regola le competenze dei vari soggetti istituzionali, con particolare riferimento al ruolo del direttore dell'aeroporto, sia all'esigenza di individuare strumenti idonei per il recepimento della normativa internazionale diretta a garantire la sicurezza e la uniformità degli standard operativi nella gestione del traffico aereo, sia alla necessità di garantire un'elevata professionalità nella conoscenza ed attuazione delle regole, da parte di tutti gli operatori del settore.

È stata particolarmente sottolineata l'attività, concretizzatasi in delibere dell'Ente, diretta a recepire la normativa internazionale (annessi ICAO), che presenta una elevata incidenza sulle tematiche della sicurezza del trasporto aereo nel suo complesso; in particolare, sono state ricordate le delibere 2001/15, di carattere generale, e la 2001/16, che ha reso applicabili gli standard dell'annesso 14 inerenti alla costruzione e all'operatività degli aeroporti, e in generale degli aerodromi. Tale attività dell'Ente è stata oggetto di rilievi da parte del Ministero (anche sulla base di osservazioni provenienti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), in relazione all'ambito dei poteri di regolamentazione dell'Ente, cosa che ha comportato alcuni ritardi nel recepimento; le riserve manifestate sembrano essere state superate, nel caso di specie, con l'adozione di due nuove delibere (nel novembre del 2001), intervenute previo esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.

Oltre al problema di una più chiara definizione delle competenze di regolamentazione «generale» dell'ENAC, è stato comunque posto l'accento sulla necessità di definire gli strumenti normativi idonei a garantire il recepimento della normativa internazionale (e comunitaria) rilevante in materia, che possano anche consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento all'evoluzione di tale normativa. È stato affermato comunque che l'ENAC avrebbe in programma di ultimare il recepimento degli annessi entro il 2002.

Va ricordato in proposito che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge in materia di infrastrutture e trasporti - A.C. 2032-A - «collegato alla manovra di finanza pubblica» per il 2002, il cui iter non è ancora concluso, è stato introdotto un apposito articolo diretto al recepimento degli annessi ICAO, che espressamente prevede il recepimento in via amministrativa, anche tramite regolamenti tecnici dell'ENAC; l'articolo autorizza inoltre l'intervento di un regolamento di delegificazione,

al solo fine di abrogare norme di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

Per quanto riguarda la verifica, condotta dall'ENAC, circa il rispetto di normative ICAO, il dipartimento della sicurezza dell'ENAC ha avviato una verifica ispettiva con riferimento a tutti gli aeroporti italiani, dalla quale sembrerebbe desumersi che i casi di concreta inosservanza riguarderebbero ipotesi marginali. È stato comunque segnalato come, più che un problema di assenza di regole, emerge un problema di conoscenza delle stesse, di effettiva applicazione generalizzata, nonché di professionalità nella esecuzione.

Per quanto concerne, più in generale, il coordinamento e la collaborazione tra i soggetti istituzionali preposti al governo del settore, a parte l'illustrazione di una serie di iniziative assunte a tal fine (tra le quali si ricordano in particolare quelle del Comitato interministeriale di sicurezza - CIS, ricostituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 2 ottobre 2001, presieduto dal direttore generale dell'ENAC, con il compito di elaborare il programma nazionale di sicurezza del trasporto aereo, da applicare nel sistema aeroportuale tramite i comitati aeroportuali di sicurezza), è stata indubbiamente segnalata l'esigenza di migliorare le procedure di raccordo e lo «spirito di collaborazione»; in particolare, è stato rilevato come l'ENAC abbia provveduto, nel quadro delle proprie competenze, a varie segnalazioni e verifiche su impianti e sistemi di competenza dell'ENAV, senza tuttavia che da parte di quest'ultimo siano pervenute risposte e informazioni (tempestive e sistematiche).

Su altro fronte, è stata segnalata qualche difficoltà nel perfezionare l'accordo con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che dovrebbe portare ad un rapporto di collaborazione più stretto tra i due soggetti.

È emerso inoltre come l'ENAC abbia provveduto in varie occasioni, «per senso di responsabilità», a segnalazioni e ad adempimenti non di sua stretta competenza, secondo modalità «collaborative» occasionali, che tuttavia non sembrano offrire garanzie precise di funzionalità del sistema e che oltretutto, nel caso del verificarsi di gravi eventi, non consentono di individuare con chiarezza le responsabilità.

In linea generale, qualora si intendesse procedere, come parrebbe opportuno, ad una ridefinizione delle competenze dei vari soggetti coinvolti, l'ENAC auspica, oltre ad una più netta configurazione dell'autonomia dell'ente, che l'adozione degli atti di sua competenza non sia vincolata, preferibilmente, al raggiungimento di «intese» con altre amministrazioni interessate (essendosi frequentemente verificati, sulla base dell'esperienza, problemi e ritardi riconducibili a tale vincolo).

Quanto poi alla necessità di individuare un soggetto al quale ricondurre inequivocabilmente il potere di coordinare tutti gli altri operatori che gravitano intorno all'aeroporto, è stata manifestata l'esigenza di procedere alla ricognizione e ridefinizione dei compiti del direttore dell'aeroporto, che comporta innanzitutto la revisione degli articoli 801 e 802 del codice della navigazione, i quali riguardano i controlli anteriori alla partenza e l'autorizzazione alla partenza. In tale contesto, è stata altresì se-

gnalata la necessità di chiarire il rapporto tra direttore dell'aeroporto ed ENAC, anche in considerazione del fatto che, pur risultando il primo incardinato nella struttura del secondo, ai sensi della normativa vigente esso risulta titolare di potestà pubbliche in prima persona, potestà che viceversa non spettano all'ENAC nel suo complesso. È stata poi prospettata l'esigenza di esaminare la spettanza di poteri sanzionatori direttamente in capo al direttore dell'aeroporto.

A seguito di una puntuale ricostruzione del quadro normativo (che tiene conto anche dell'ultimo contratto di programma stipulato tra Ministero ed ENAV il 29 settembre 2000), l'ENAC ha evidenziato le competenze dell'ENAV su AVL (impianti visivi luminosi) e segnaletica orizzontale e verticale. Con riguardo ai primi, in particolare, è stata richiamata la direttiva Burlando, del 14 gennaio 1998, per sostenere che è stata attribuita ad ENAV S.p.A., ed in maniera esclusiva, la vigilanza ed il controllo sugli AVL; a tal fine, l'ENAV si sarebbe impegnato ad assolvere tale funzione mediante verifiche tecniche di tipo documentale, nonché ispettive.

Per quanto riguarda la problematica della segnaletica orizzontale e verticale, che non è specificamente oggetto dell'atto di indirizzo del Ministro Burlando, a parere dell'ENAC, anche sulla base di atti integrativi della direttiva ministeriale, nonché sulla base dell'esame complessivo dell'Annesso 14 dell'ICAO, che considera unitariamente gli aiuti visivi in ambito aeroportuale (inclusa la segnaletica diurna), dal quadro normativo complessivo emergerebbe chiaramente la esclusiva competenza dell'ENAV sul controllo dell'efficienza operativa e della idoneità (ivi compresa la rispondenza alle normative internazionali) degli aiuti visivi necessari alla movimentazione degli aeromobili al suolo.

L'ENAC inoltre, ammettendo che sul punto possono esserci margini di ambiguità che non sono stati chiariti neanche da atti successivi dell'autorità di vigilanza (vale a dire, il Ministero), ha ricordato l'esistenza di propri atti concludenti con i quali è stato segnalato al Ministero il problema della chiara definizione delle competenze in materia; tali atti, nei quali è stata comunque sostenuta l'esistenza della competenza dell'ENAV S.p.A., sono rimasti senza risposta, e quindi le affermazioni ivi contenute non risultano smentite dal Ministero. È stato sottolineato quindi come il compito di dirimere la questione non possa spettare ai due enti (entrambi, ENAV ed ENAC, soggetti alla vigilanza ministeriale), ma esclusivamente al Ministero.

Peraltro, è stata affermata la competenza dell'ENAC per quanto attiene ai compiti di certificazione per gli impianti ed i sistemi per l'assistenza al volo, nonché il dovere di fornire, «su specifica richiesta» dell'ENAV, la propria collaborazione per le attività di pianificazione e regolamentazione dell'assistenza al volo, nonché ai fini della migliore utilizzazione dei mezzi e dei servizi di assistenza al volo. A tal fine, l'ENAC ha provveduto a costituire tempestivamente l'unità «interfaccia» dell'ENAV.

Inoltre, è stato precisato che, se è competenza del gestore aeroportuale - assieme all'ENAV - stabilire e mantenere in efficienza le vie di



rullaggio e le relative segnalazioni, è dovere dell'ENAC, in sede di ispezione, se verifica tali fatti, segnalarli al gestore e all'ENAV. Tale attività ispettiva, che l'ENAC stesso ha auspicato possa svolgersi in futuro in forme più attive di quelle del passato, configurerebbe comunque una responsabilità secondaria dell'ENAC, rispetto a quelle del gestore e dell'ENAV.

Per quanto attiene in particolare alla situazione dell'aeroporto di Linate, dalla ricostruzione del rapporto concessorio esistente tra lo Stato e la SEA (società di gestione aeroportuale) prospettata dall'ENAC, emerge come siano attribuiti alla SEA in particolare gli obblighi di manutenzione delle piste e dei piazzali di movimento, nonché dei segnali diurni e notturni strettamente attinenti alla sicurezza. Peraltro, con particolare riferimento al piazzale ovest, dal quale ha avuto origine la tragedia, l'ENAC ha segnalato che, pur risultando dal contratto di concessione SEA-ATA del 1996 l'attribuzione alla responsabilità di SEA della realizzazione della segnaletica prevista dalla normativa ICAO, e comunque degli interventi di manutenzione, nonché di quelli intesi ad assicurare l'operatività del citato piazzale e delle vie di raccordo, da ulteriori comunicazioni intercorse tra le due società sembrerebbe desumersi un'articolazione delle competenze, sul punto specifico, diversa da quella desumibile dagli atti «ufficiali».

Sempre a proposito dei fatti di Linate, l'ENAC ha rilevato che, sulla base delle procedure di movimentazione a terra degli aeromobili definite dall'ENAV, in condizioni di bassa visibilità e in assenza del radar di terra, dovrebbe rullare un aeromobile per volta, mentre l'autorizzazione all'attraversamento della pista (nel caso di aeromobile che impegni il raccordo R6) o del suo prolungamento (nel caso di aeromobile sul raccordo R5) dovrebbe essere subordinata all'avvenuto decollo dell'aeromobile sulla pista di volo.

Da ultimo, con riguardo al procedimento, complessivamente molto lungo, volto alla approvazione del progetto di installazione del radar di controllo di superficie presso l'aeroporto di Linate, i rappresentanti dell'ENAC hanno segnalato che non si possono evidenziare ritardi burocratici a carico dell'Ente, in quanto sul nuovo progetto (il vecchio era stato bocciato dalla DGAC), non appena pervenuto alle relative strutture periferiche, sono state attivate le procedure per l'acquisizione delle necessarie relazioni tecniche di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza dei lavoratori; appena queste sono state disponibili, l'ENAC ha proceduto alla relativa approvazione senza ritardi.

Nell'ambito di un quadro differenziato degli status aeroportuali presenti nel Paese, cui corrispondono, anche sugli stessi oggetti (ad. es., segnaletica) gradi differenti di responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti, sono state in particolare segnalate le difficoltà con riguardo ai numerosi aeroporti militari aperti al traffico civile, dovute anche alle procedure aggravate che si richiedono per conciliare le due tipologie di traffico; è stata dunque rilevata l'opportunità di procedere ad una netta distinzione tra aeroporti civili e militari, con il conseguente trasferimento al demanio dei trasporti dei beni aeroportuali che possono essere definitivamente ac-

quisiti al traffico civile. È stato peraltro riferito come siano intervenuti protocolli tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, al fine di definire un programma di dismissione di alcuni aeroporti per i quali l'aeronautica militare ha comunicato il proprio disinteresse operativo.

Per quanto concerne la prospettazione, da parte dell'ENAC, di alcune possibili linee di riforma del settore, oltre ai singoli aspetti già segnalati (eliminazione di norme di legge obsolete e revisione del codice della navigazione, con particolare riferimento alla figura del direttore dell'aeroporto, chiarificazione delle competenze nell'ambito della missione civile, migliore definizione dei ruoli dei soggetti pubblici e privati, individuazione di un riconosciuto ed autorevole momento di coordinamento in ambito aeroportuale), è stata evidenziata l'esigenza di procedere ad un completamento della riforma dell'aviazione civile, impostata con il decreto legislativo 250 del 1997, anche con riguardo al controllo del traffico aereo, prevedendo la separazione tra ente regolatore (*regulator*) e soggetto che fornisce il servizio (*service provider*), in sintonia con il progetto «european single sky»; ciò proprio in quanto, come è stato dichiarato dal presidente dell'ENAC, A. Roma, nell'audizione del 15 gennaio 2002, «non è possibile che anche per il controllo del traffico aereo vi sia un'unica società che stabilisce le regole, si controlla e si certifica».

Inoltre, è stato indicato, pur nella consapevolezza della «rivoluzione, culturale e giuridica», che ciò comporterebbe, il «modello britannico» come modello cui ispirarsi, per quanto concerne l'affidamento dell'intera responsabilità della gestione aeroportuale al gestore dello scalo, il quale dovrebbe poter scegliere tra diverse società private che svolgono il servizio «di torre», ovvero i servizi antincendio o di controllo bagagli.

Infine, è stato espresso l'auspicio che l'autorità di Governo possa rendersi garante dell'accelerazione delle procedure necessarie ad assicurare la piena operatività e la reale capacità di agire dell'ENAC, evitando momenti di interdizione burocratica, e altresì che intenda promuovere una chiara e definita funzione di vigilanza dell'esecutivo, comunque rispettosa dell'autonomia dell'ente. In tale ottica, è stata prospettata la necessità di incrementare le risorse umane e strumentali dell'ENAC, per garantire un'elevata professionalità del servizio reso (anche tramite l'inserimento di nuove figure professionali).

## 5. LE STRUTTURE MINISTERIALI COMPETENTI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE.

Con l'istituzione dell'ENAC, la direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione è stata trasformata in dipartimento dell'aviazione civile, al quale l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 attribuisce « (...) funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei

piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonché funzioni di supporto nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE (...)». In seguito alla nascita dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, la competenza relativa all'inchiesta sui sinistri è venuta meno. Inoltre, l'articolo 11 del citato decreto legislativo attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione l'esercizio della vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC.

Successivamente, sono stati emanati il nuovo regolamento di organizzazione delle Ministero dei trasporti nel 1998 (decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1998, n. 202), ed è stata definita l'articolazione degli uffici mediante un decreto del Ministro dei trasporti (decreto ministeriale 28 dicembre 1998, n. 148 T). Come segnalato dai rappresentanti delle strutture ministeriali ascoltati dal Comitato, il personale dell'ex direzione generale dell'aviazione civile, attratto dalla prospettiva di un miglior trattamento economico, ha optato in maniera consistente per transitare nei ruoli dell'ENAC, ed il nuovo dipartimento dell'aviazione civile ha iniziato la sua attività con comprensibili difficoltà: non ha mai completato la pianta organica prevista in 120 dipendenti e la sua punta massima è intorno ai 70 dipendenti.

Le competenze attribuite al dipartimento sono state oggetto di due direttive del ministro (22 luglio 1999, n. 87 T, 9 marzo del 2000, n. 17 T) sulla ripartizione dei poteri e delle attribuzioni tra organo di governo, dipartimento dell'aviazione civile ed Ente nazionale per l'aviazione civile, motivate dalla necessità di assicurare l'autonomia decisionale dell'ENAC, e di garantire comunque l'esercizio della vigilanza, svolta dal Ministro con il supporto del dipartimento dell'aviazione civile.

L'ulteriore evoluzione normativa, con il decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha portato all'unificazione del Ministero dei trasporti e della navigazione con il Ministero dei lavori pubblici, dando luogo al nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concomitanza con l'attribuzione alle regioni di competenze e personale. Si è perciò reso necessario procedere all'emanazione di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero (decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001) che ha previsto la soppressione del dipartimento aviazione civile, divenuto direzione generale dell'aviazione civile, collocata all'interno del nuovo dipartimento per il trasporto e la navigazione marittima ed aerea.

I rappresentanti del dipartimento ascoltati dal Comitato hanno evidenziato la necessità inderogabile di una riforma, per razionalizzare la ripartizione delle competenze, attribuendole in modo univoco.

Nell'illustrare l'evoluzione del quadro normativo e l'attività effettivamente svolta, i rappresentanti della struttura ministeriale hanno evidenziato come il Ministero abbia assunto iniziative di indirizzo, vigilanza e

controllo, con riguardo alla problematica della sicurezza, con riferimento alle competenze sia di ENAC, sia di ENAV. In particolare, nel 1999 il Ministro dei trasporti nominò una commissione sulla sicurezza aeroportuale che ha iniziato a compiere sopralluoghi sugli aeroporti italiani, arrivando al numero di nove; per ognuno di questi sono state compilate delle schede e fatte delle valutazioni inviate al ministro; il ministro le ha quindi inviate sia all'ENAV, sia all'ENAC affinché intervenissero, per quanto di loro competenza, su ciò che era stato segnalato. Peraltro i sopralluoghi non hanno riguardato l'intero panorama degli aeroporti italiani. Inoltre, nel corso dell'audizione, è stato rappresentato che con la direttiva ministeriale del 9 marzo del 2000, n. 17 T, alla struttura ministeriale è stata sottratta la possibilità di impartire indirizzi.

Per quanto riguarda le iniziative da assumere negli aeroporti per garantire la sicurezza, i rappresentanti della struttura ministeriale hanno sottolineato la necessità di rispettare l'Annesso 14 della Convenzione sull'Aviazione civile fatta a Chigago nel 1944, che ha dato vita all'ICAO (International Civil Aviation Organization). In ordine al livello di sicurezza degli aeroporti, è stato espressamente segnalato che, pur non potendosi affermare che negli aeroporti italiani non c'è sicurezza, il margine di sicurezza, la prevenzione e la sorveglianza negli aeroporti italiani si stanno riducendo.

Con riferimento al problema della segnaletica sulle piste di volo e delle relative responsabilità nella predisposizione della stessa, i soggetti auditi hanno affermato che in quasi tutti gli aeroporti visitati dalla predetta commissione la segnaletica verticale era assente, e che questo comporta una pericolosa riduzione del margine di sicurezza.

Per quanto riguarda le responsabilità, i soggetti auditi hanno precisato che nei primi anni '80, con il passaggio dalla struttura militare a quella civile di controllo del traffico aereo, tutta la responsabilità della segnaletica e degli aiuti diurni e notturni, negli aeroporti a gestione parziale, venne trasferita all'azienda di controllo del traffico; relativamente, invece, agli aeroporti a gestione totale, siccome la segnaletica era un «bene» già nella disponibilità del gestore, si «raccomandò» solo di trasferirlo all'azienda di controllo del traffico. Si sono, così, prodotte situazioni diversificate: a Genova la competenza è stata effettivamente trasferita all'azienda di controllo del traffico; invece, i gestori di Milano, Fiumicino e Ciampino, hanno mantenuto la responsabilità della segnaletica. La struttura ministeriale conosceva la diversità di situazioni, come pure la mancanza della segnaletica verticale e la segnalava, tramite il Ministro, sia all'ENAV sia all'ENAC, ognuno per la propria competenza.

Ad avviso dei rappresentanti della struttura ministeriale, la questione cruciale non sarebbe tanto la mancanza di norme, bensì la scarsa conoscenza delle norme. Ad ogni modo, solo dopo il tragico incidente di Linate si sarebbe evidenziato questo «rimpallo» di responsabilità, mentre in precedenza non sarebbe mai emerso con tale evidenza un conflitto di competenza, in particolare tra ENAV, ENAC e gestore. Secondo la struttura ministeriale, tuttavia, al di là di specifiche responsabilità dell'ENAC,

del gestore o dell'ENAV, dal momento che l'ENAV è responsabile della movimentazione degli aeromobili in sicurezza, esso avrebbe l'obbligo di controllare che tutto sia correttamente predisposto, ivi compresi gli AVL (Aiuti Visivi Luminosi).

## 6. I GESTORI AEROPORTUALI.

Per quanto riguarda l'audizione dei rappresentanti del gestore aeroportuale SEA S.p.A. (Società esercizi aeroportuali), che gestisce in convenzione gli aeroporti di Malpensa e di Linate, sono state essenzialmente affrontate questioni strettamente riferite all'incidente di Linate dell'8 ottobre 2001, nonché questioni riguardanti la specifica situazione di SEA che, si ricorda, è titolare di una concessione di gestione totale in base a legge speciale (legge 18 aprile 1962, n. 194), i cui rapporti con lo Stato sono regolati da una convenzione stipulata con l'ENAC, rinnovata il 4 settembre 2001, con la quale è stata prorogata la concessione di gestione totale sino al 4 maggio 2041.

Da un punto di vista generale, è stato evidenziato come i compiti del gestore varino a seconda della tipologia della gestione (gestione totale, parziale, gestione diretta dell'ENAC), ma anche in ragione dei contenuti della convenzione stipulata tra singolo gestore ed ENAC. Inoltre, alla definizione delle competenze concorrono ulteriori elementi, quale ad esempio la titolarità degli impianti; qualora sia controversa la titolarità degli impianti (come nel caso dell'aeroporto di Linate), la disciplina prevede che al gestore competa la realizzazione degli impianti, e che ENAV provveda ai controlli di tipo documentale ed ispettivo. Ad ogni modo, il Presidente della SEA Giorgio Fossa ha ripetutamente sottolineato che il gestore avrebbe compiti puramente esecutivi in ordine all'efficienza delle piste e alla segnaletica in senso ampio.

La SEA S.p.A. ha precisato le proprie competenze, in particolare ai sensi della convenzione rinnovata con l'ENAC il 4 settembre del 2001. La SEA è responsabile della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione. SEA, come gestore aeroportuale, deve assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali, garantire i sistemi di assistenza, assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere degli aeroporti, delle infrastrutture e dei relativi impianti, assicurare la disponibilità all'efficienza dei mezzi, delle attrezzature degli impianti e di quanto occorra per il continuo, regolare ed efficace svolgimento dei servizi centralizzati di assistenza a terra; è tenuta poi ad assicurare il servizio di vigilanza e sicurezza nel *terminal* ed ai varchi di accesso agli imbarchi.

Il Presidente Fossa ha ricordato quindi che la società ricopre un duplice ruolo, come gestore aeroportuale e come *handler*, in seguito al processo di liberalizzazione che si è avuto in questo settore. In qualità di *handler*, la SEA svolge alcuni servizi (che riguardano solo alcuni vettori

clienti), concernenti la registrazione dei passeggeri e dei bagagli, l'assistenza operativa dell'imbarco dei passeggeri stessi; deve fornire i mezzi di trasferimento (i pullman interpista) per i passeggeri che non vengono imbarcati attraverso i *finger* e fornire - laddove venga richiesto - la pulizia degli aerei ed il carico e scarico dei bagagli da stiva (con la relativa documentazione di carico prevista secondo le normative in vigore).

Per quanto concerne l'assetto della società, il Presidente Fossa ha segnalato che gli azionisti principali di SEA sono il comune di Milano, con una quota di oltre l'84 per cento, la provincia di Milano, con una quota pari a più del 14 per cento, ed infine un piccolissimo gruppo di azionisti terzi che sono principalmente alcune amministrazioni locali della provincia di Varese ed alcuni privati.

Per quanto riguarda le competenze degli altri operatori istituzionali competenti in ambito aeroportuale, in via generale è stata segnalata una certa parcellizzazione ed una certa sovrapposizione delle competenze dei soggetti controllanti, nonché la soggezione del gestore ad un complesso di oneri ed adempimenti burocratici, e comunque ad un complesso di autorizzazioni e direttive, che caratterizzerebbero in senso «esecutivo» il suo ruolo (con particolare riferimento agli interventi sulle piste e sulla segnaletica). Ad ENAC spettano le funzioni di vigilanza sull'operato del gestore, secondo quanto risulta chiaramente dalla convenzione del 4 settembre 2001.

A parere della SEA si può affermare, in un'ottica estremamente semplificata, che ENAV si occupa di tutto quanto concerne il movimento dell'aeromobile - in volo ed a terra - con un ruolo di informazione e controllo, mentre l'ENAC stabilisce i limiti di operatività ed i requisiti richiesti per le varie operazioni e verifica, sostanzialmente, il rispetto degli stessi. Il gestore ha la responsabilità del buon funzionamento degli impianti.

Un'area di contatto tra le diverse responsabilità risulta essere l'area del movimento a terra, alla quale sono interessati tutti e tre gli attori citati (ENAC, ENAV e gestore) che agiscono, normalmente, nel rispetto di alcuni standard internazionali, ed in particolare di quelli definiti dall'annesso 14 dell'ICAO.

A proposito del recepimento della normativa ICAO, pur essendo stata rilevata l'esigenza di completare tale recepimento, che costituisce il riferimento comune per la sicurezza del volo in ambito internazionale, è stato tuttavia segnalato che gli annessi ICAO risultano ormai datati, e che talvolta si pongono non irrilevanti problemi interpretativi, anche perchè le traduzioni non sempre corrisponderebbero all'effettivo significato delle norme (vedi ad es. la questione dell'«immediato» ritorno in torre dello stato di funzionamento delle luci di pista, su cui si ritornerà tra breve). Sono stati poi prospettati dubbi circa il fatto che la normativa ICAO riguardi, oltre l'aviazione civile, anche l'aviazione generale.

Con particolare riferimento alle competenze in materia di segnaletica, nell'ambito delle quali il problema del frazionamento delle responsabilità appare particolarmente delicato, considerati i riflessi sulla sicurezza, è

stato affermato da SEA che, secondo le risultanze di vari documenti di ENAC e di ENAV indirizzati al Ministero dei trasporti, la segnaletica delle aree di manovra aeroportuali è di stretta competenza ENAV, mentre la società di gestione è responsabile solo della manutenzione.

I rappresentanti di SEA hanno quindi provveduto ad illustrare quali siano le procedure da rispettare per la realizzazione, nelle strutture aeroportuali, degli interventi in materia, che vengono richiesti normalmente al gestore, il quale deve predisporre un progetto nel rispetto della normativa, progetto che viene trasmesso all'ENAC per l'approvazione. Se però l'intervento riguarda la movimentazione nelle aree di manovra o di movimento deve essere coinvolta necessariamente anche l'ENAV, considerato che la movimentazione degli aeromobili sia in volo che a terra (ed a terra, non sono coinvolti solo gli aeromobili) dipende dall'ENAV. A titolo esemplificativo, qualora il gestore intenda costruire un nuovo raccordo, il gestore elabora il progetto da sottoporre all'ENAC ed all'ENAV. L'ENAC si occupa degli aspetti relativi alla certificazione tecnica, mentre l'ENAV si occupa degli aspetti relativi alla movimentazione aeromobili ed altri mezzi, definendo le relative procedure; quindi il gestore presenta un progetto predisposto nel rispetto delle normative e dei dettami dell'annesso 14, ma la valutazione dell'impatto del nuovo raccordo all'interno della struttura aeroportuale e della sua compatibilità, è demandata, secondo le rispettive competenze, ad ENAV e ad ENAC.

Per quanto concerne la nuova segnaletica (segnaletiche diurne e notturne, come ad esempio segnalazioni luminose, cartelli verticali, scritte a terra), o quella modificata - il collaudo finale, a scadenze più o meno prestabilite, spetta ad ENAV che ne verifica la rispondenza alle regole. Se è richiesta l'installazione di un semplice cartello per la segnaletica, il gestore, che può ricevere tale indicazione, a seconda dei casi, da ENAV o da ENAC, ha in proposito compiti esecutivi.

Per quanto concerne la particolare situazione degli aeroporti ove è controverso l'aspetto patrimoniale (come nel caso degli scali milanesi di Linate e Malpensa), la SEA ha sostenuto, anche sulla base di documenti ENAV ed ENAC, che il gestore realizza gli impianti ed ENAV provvede ai controlli di tipo documentale ed ispettivo, e che in tal senso avrebbe sempre operato la suddetta società.

Con particolare riferimento al disastro di Linate, la SEA ha riferito come le segnalazioni relative ai tragicamente noti STOP 4, STOP 5, STOP 1 e 2, a nord ed a sud, a cavallo della pista turistica siano state realizzate dal gestore, sulla base delle specifiche indicazioni date dall'ENAV, che nell'ambito delle sue competenze aveva evidenziato la necessità di effettuare alcuni interventi, tra i quali appunto la realizzazione della segnaletica ICAO in determinati punti, la cui collocazione risultava dalla piantina allegata alla delibera ENAV.

Il Presidente Fossa ha accennato inoltre al problema della riconoscibilità di tali segnali, sulla base delle cartine in dotazione di piloti e di controllori di volo; ha affermato che tali segnalazioni non si trovano sulla *jep-pesen*, che è la cartina in dotazione ai piloti, poichè non sono sulla cartina

dell'AIP (che costituisce la base della precedente), in quanto considerati segnali minori. Ad ogni modo, ha affermato che le segnalazioni da indicare sulla cartina jeppesen non dipendono in alcun modo dal gestore aeroportuale.

Sempre a proposito dell'incidente di Linate, il presidente Fossa ha rilevato come appaiano a suo avviso con una certa evidenza responsabilità del controllore di volo e del pilota, attinenti il rispetto delle regole, sulla base di alcuni dati oggettivi. È stato ricordato a tal proposito come l'aeromobile Cessna, partito da Bonn, non fosse abilitato ad atterrare, e neppure a decollare, nelle condizioni di visibilità presenti quella mattina dell'8 ottobre 2001, e come il pilota ed il copilota non avessero la licenza per viaggiare in quelle condizioni di visibilità, nè in atterraggio nè in partenza. Con riguardo all'uso della «scorciatoia» consistente nell'uso del raccordo R6 da parte dei velivoli provenienti dal piazzale ovest per immettersi sulla pista principale, subordinato ad autorizzazione della torre di controllo, che sembrerebbe essere stata rilasciata, è stato osservato che le condizioni di bassa visibilità di quella mattina, secondo le procedure ENAV, avrebbero dovuto comportare il rullaggio di un solo aeromobile per volta (diversamente, i rappresentanti dell'ENAV hanno sostenuto come le effettive condizioni di visibilità non rientrassero in una tipologia che esige, in base alle regole vigenti, tale limitazione).

Con riguardo alla futura riapertura del raccordo di Linate sul quale si è verificato l'incidente, e in particolare alla riapertura bidirezionale, è stato altresì precisato che il gestore non ha alcuna competenza nello stabilire la direzione che gli aeromobili possono o devono seguire sulle piste, che è invece oggetto di decisioni dell'ENAV.

Con riferimento all'altro gestore aeroportuale che ha competenza sull'area sita ad ovest dell'aeroporto di Linate, in base ad una convenzione del 1961 con la quale SEA ha subconcesso ad ATA tale area, è stato riferito dal Presidente Fossa che nel 1996 SEA ha sostanzialmente concesso in gestione ad ATA il piazzale ovest. Dopo qualche anno, in seguito ad un incremento del traffico, SEA ha riacquisito le competenze su una piccola parte del piazzale incaricandosi di compiere i necessari lavori (anche di segnaletica). Nel 1998, con l'entrata in attività di Malpensa, SEA ha restituito ad ATA gli spazi in questione, comunicando che ritornavano in vigore le regole preesistenti che prevedevano determinati compiti - attinenti tra l'altro alla predisposizione e manutenzione della segnaletica - per ATA. Pertanto è stato affermato che SEA, dopo il 1998, sulla zona in questione ha avuto competenza solo per tracciare la cosiddetta *central line*, che risulterebbe chiaramente visibile.

Di fronte alla richiesta di fornire delucidazioni in ordine al rapporto tra la SEA e la società ATA, nonchè ai criteri in base ai quali fu individuata, il Presidente Fossa si è limitato a rispondere che l'ATA fa parte del gruppo Acqua Marcia.

Più in generale, sul tema della sicurezza del sistema aereo italiano, il Presidente Fossa ha espresso la convinzione che il livello si collochi ad un valore medio-alto rispetto alla media mondiale. Ha ribadito comunque che



esistono margini di miglioramento, e che questo si realizza anche tramite una maggiore chiarezza circa le responsabilità dei vari soggetti coinvolti, che può contribuire alla tranquillità del cliente finale, cioè il passeggero, e tramite un incremento dei livelli di professionalità degli operatori preposti in particolare ai controlli.

Per quanto riguarda i controlli dei bagagli di stiva, è stato sottolineato come la SEA abbia deciso autonomamente di compiere gli investimenti necessari per potenziare il controllo radiogeno, dotandosi di apparecchiature che possono raggiungere l'obiettivo del controllo al 100% un anno prima del termine stabilito dalla normativa europea (31 dicembre 2002). Tale controllo viene effettuato per i voli «sensibili» (voli israeliani, statunitensi), per Alitalia, quando collega gli Stati Uniti, e per altre compagnie, ma purtroppo la richiesta è crescente. A tal proposito, è stata segnalata alla Presidenza del Consiglio l'opportunità di costituire un tavolo per individuare una soluzione, per contribuire al finanziamento di un servizio che ha costi molto elevati.

Per quanto attiene alla questione del ritorno immediato in torre dello stato di funzionamento delle luci di pista, è stato evidenziato come vi siano interpretazioni diverse, nei vari aeroporti, del termine «immediatamente» (riferito alle indicazioni dell'avaria date dal sistema di monitoraggio automatico) che figura nell'atto di indirizzo del Ministro Burlando del 14 gennaio 1998, sul quale la SEA ha cercato di avere chiarimenti da ENAV e da ENAC (senza tuttavia ottenere risposte dirimenti).

La SEA ha stabilito un tempo di risposta di circa un minuto e mezzo, quando si segnala un 5 per cento di lampade spente, ed ha un quadro nella centrale di segnalazione che evidenzia lo spegnimento anche di una singola lampadina; ogni volta che si verifica lo spegnimento di una sola lampadina, questo viene comunicato alla torre di controllo, alla quale si chiede di intervenire; tuttavia, quando c'è molto traffico la torre chiede di rinviare l'intervento.

Nel rilevare che la prescrizione dell'immediatezza, sia nell'annesso 14 ICAO sia nell'AIRCAP 168, sarebbe da riferire alle *stop bar* (rispetto alle quali gli aeroporti italiani sarebbero in regola), e non a ciascuna luce di pista, è stato quindi segnalato che esiste il rischio di richiedere alle società di gestione una spesa molto onerosa (decine di miliardi) per raggiungere un obiettivo che non sarebbe effettivamente prescritto dalla normativa che vincola i Paesi europei.

Per quanto riguarda, ancora, i controlli sui bagagli a seguito del passeggero, la SEA ha segnalato che essa utilizza le macchine *inVision*, utilizzate a Londra, Parigi e Francoforte, offrendo il servizio gratuitamente alle compagnie, anche se, una volta acquisita l'apposita autorizzazione, il servizio sarà a pagamento.

Per quanto concerne l'individuazione di alcune linee possibili di evoluzione della disciplina, il presidente Fossa ha ribadito anzitutto la necessità di superare un assetto che vede la compresenza di tre soggetti principali nel governo del sistema aeroportuale, con inevitabili sovrapposizioni, dovute in particolare alla assenza di un unico ente sovraordinato, o co-

munque alla complessa individuazione dell'ente di volta in volta competente per i controlli, nonché alla attribuzione di compiti di regolazione a soggetti distinti, su materie che presentano profili di contiguità.

La SEA ha quindi auspicato innanzitutto chiarezza nella individuazione delle rispettive responsabilità; per quanto riguarda specificamente l'evoluzione delle responsabilità del gestore, l'attenzione si è concentrata in particolare sul problema del controllo della movimentazione degli aerei a terra ed in volo, che attualmente si sostiene non spetti in alcun modo a SEA (la quale avrebbe invece competenze in materia di passeggeri e merci). A tal proposito, pur considerando la complessiva problematicità, anche alla luce dello stato attuale delle gestioni aeroportuali, di un simile trasferimento di competenze, è stato prospettato il possibile graduale passaggio alle gestioni aeroportuali del controllo «di torre», partendo dal controllo dell'aeromobile a terra (che richiederebbe comunque un impegnativo processo di selezione e di qualificazione del personale).

Per quanto riguarda l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti-Assaeroporti, sono state segnalate alcune criticità, che in larga parte ribadiscono i rilievi già prospettati. È stata in particolare lamentata l'eccessiva frammentazione delle competenze, nonché la proliferazione degli enti di controllo, e correlativamente la scarsa chiarezza nell'attribuzione di specifiche responsabilità .

È stata quindi auspicata l'istituzione di un'authority nazionale che abbia compiti chiari di indirizzo, vigilanza e controllo, e che risulti libera da qualsiasi competenza di tipo gestionale. Accanto ad essa, è stata auspicata la trasformazione del gestore aeroportuale in *airport operator*, sulla base della normativa internazionale e comunitaria, che connoterebbe tale soggetto come titolare di funzioni di coordinamento della realtà aeroportuale.

È stata altresì segnalata come auspicabile una riforma della legislazione relativamente alla parte del codice della navigazione che disciplina la demanialità dei terreni e dei beni aeroportuali. A tal proposito, sono state ricordate le difficoltà nella conclusione dell'iter che dovrebbe portare alla estensione delle concessioni di gestione totale.

Complessivamente, ma in collegamento con quanto appena riportato, è stata delineata una situazione fortemente differenziata tra i vari gestori, e comunque una disparità di trattamento, che emerge con evidenza in relazione alla durata della concessione; nei casi in cui questa è concessa, come capita frequentemente, per soli tre anni, risulterebbe notevolmente alterata la possibilità del gestore di progettare e realizzare gli investimenti necessari per svolgere adeguatamente il proprio ruolo.

È stato altresì sottolineato come l'attuale normativa comporti responsabilità assai differenziate, a seconda del tipo di aeroporto e del tipo di gestione in essere sul singolo aeroporto. In particolare, la segnaletica verticale sarebbe in alcuni aeroporti di competenza dell'ENAV, in altri della società di gestione.

## 7. L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Prima di sintetizzare gli elementi emersi nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, è opportuno ricordare che tale organismo è stata istituito nel 1999 con il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione di una direttiva comunitaria 94/56/CE del 21 novembre 1994, che richiama la necessità, da parte di tutti gli stati membri dell'Unione, di uniformare sul piano concettuale ed operativo riguardo le inchieste tecniche relative agli incidenti aerei.

Le inchieste svolte dall'Agenzia sono peraltro finalizzate esclusivamente a prevenire ulteriori incidenti o inconvenienti, e non ad accertare colpe o responsabilità. A tale riguardo appare utile ricordare che il decreto legislativo n. 66 del 1999 fissa, da un lato, compiti, facoltà e limiti, degli investigatori incaricati di svolgere le inchieste e, dall'altro, quelli dell'Agenzia, che in generale ha il compito di svolgere attività di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti ed inconvenienti aeronautici.

L'Agenzia è inoltre chiamata a collaborare con l'autorità giudiziaria, quando ciò si renda necessario, e ad assicurare i rapporti con istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed esteri a fini di prevenzione. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 66 disciplina inoltre i poteri dell'Agenzia tra i quali è utile ricordare l'acquisizione di informazioni, anche mediante sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati in settori connessi alla sicurezza del volo.

Nell'audizione dei vertici dell'Agenzia effettuata dal Comitato paritetico il 16 gennaio 2002 sono stati evidenziati alcuni punti critici di rilievo ai fini di una eventuale azione legislativa del Parlamento in questa materia. In primo luogo è venuto in evidenza il problema concernente la trasmissione di dati ed informazioni all'Agenzia, al fine di agevolare il suo compito di indagine e prevenzione. È risultato, per esempio, che quest'organismo non dispone ancora dei dati storici precedenti alla sua istituzione: lacuna che limita la sua capacità interpretativa degli eventi connessi alla sicurezza. Inoltre, il Presidente dell'Agenzia ha chiaramente lamentato un'assenza di informazione su eventi rilevanti di cui, spesso, l'Agenzia ha preso casualmente conoscenza attraverso gli organi di stampa. È dunque evidente che il solo dovere di comunicazione, non accompagnato da eventuali norme sanzionatorie per la mancata comunicazione, si è rivelato fin ora poco efficace. A tale riguardo l'Agenzia ha in cantiere lo studio di un progetto di «riporti volontari» che per essere attuato necessita comunque di un intervento legislativo. L'ipotesi avanzata da alcuni commissari, secondo cui le compagnie aeree avrebbero delle resistenze a trasmettere dati e segnalazioni su eventi rilevanti per l'Agenzia per il timore che tali informazioni possano esporle ad eventuali rilievi di responsabilità costituirebbe, secondo i vertici di quest'organismo, un falso problema, dal momento che di fronte ad una precisa richiesta da parte dell'autorità giu-

diziaria di disporre di quei dati le compagnie non potrebbero comunque opporsi.

È stato inoltre oggetto di riflessione il fatto se sia positivo o meno ampliare il numero dei soggetti tenuti a compiere queste segnalazioni, in quanto queste ultime, laddove trapelassero all'esterno, potrebbero creare pericolosi allarmismi negli utenti. Dal suo punto di vista l'Agenzia ritiene che l'utilità di queste segnalazioni e la necessità di estendere il numero dei soggetti tenuti a trasmetterle non siano da mettere in discussione, in quanto ciò consente a questo organismo una comprensione più profonda del sistema e degli eventuali punti critici.

Riguardo invece al valore delle raccomandazioni emesse dall'Agenzia il dibattito ha portato alla luce il problema della concreta efficacia di questi atti. A tale riguardo, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 66 attribuisce un potere di vigilanza al Ministro competente, che ha anche un potere di intervento per far sì che siano adottati gli atti conseguenti alle raccomandazioni stesse. In sostanza, quindi, questi atti non hanno un valore obbligatorio nei confronti dei soggetti a cui sono destinati, ma sono comunque importanti perchè hanno un valore «politico» soprattutto a fini preventivi.

Circa invece il problema se sia o meno opportuno allargare la platea dei soggetti a cui trasmettere obbligatoriamente tali raccomandazioni, i rappresentanti dell'Agenzia hanno sostenuto che tale questione può essere risolta solo in via legislativa. Il decreto legislativo n. 66 stabilisce infatti i soggetti destinatari di tali raccomandazioni, i quali devono poi farsi carico di estenderle ai vari operatori di volta in volta interessati.

Altro tema affrontato dal Comitato è quello relativo ai rapporti dell'Agenzia con gli enti istituzionali del volo, da un lato, e con l'autorità giudiziaria, dall'altro.

Riguardo al primo aspetto l'Agenzia ha stipulato un protocollo di intesa con l'ENAV, che potrà permettere anche di usufruire delle professionalità di quell'ente, ferma restando la necessità dell'Agenzia di poter disporre di investigatori propri e specializzati in questo genere di indagini; al contrario vi sono state difficoltà ad adottare analogo protocollo con l'ENAC, con il quale dunque non vige al momento alcun accordo.

L'Agenzia, nei suoi rapporti con gli enti istituzionali, ha peraltro riscontrato alcune sovrapposizioni di competenza a livello di aeroporti, non essendo correttamente delimitate le competenze sulla sicurezza tra i gestori aeroportuali ed i direttori di aeroporto afferenti all'ENAC. Tuttavia i rappresentanti dell'Agenzia ritengono che queste sovrapposizioni siano superabili anche attraverso semplici ritocchi legislativi.

Per quanto attiene al secondo aspetto sono state evidenziate alcune problematiche relative al rapporto tra l'autorità giudiziaria e l'Agenzia. Ad esempio, nel caso dell'incidente di Linate, l'ispettore dell'Agenzia è stato nominato consulente tecnico d'ufficio del magistrato: tale rapporto di stretta collaborazione con il magistrato potrebbe, secondo alcuni commissari, nuocere alla terzietà e credibilità dell'Agenzia nei confronti dell'intero sistema dell'aviazione civile, costituendo un ostacolo rispetto

alla capacità dell'Agenzia stessa di acquisire informazioni utili dagli operatori del settore. A questo riguardo il Presidente dell'Agenzia ha tenuto tuttavia a sottolineare che l'inchiesta penale non incide sulla posizione di terzietà dell'organismo e sui suoi compiti di prevenzione; anzi, l'Agenzia, nel caso di Linate, ha avuto modo di accedere a tutta la documentazione in tempo reale, cosa che difficilmente si sarebbe potuta verificare nel caso in cui l'investigatore incaricato dell'inchiesta sul disastro da parte all'Agenzia non avesse assunto anche il ruolo di consulente tecnico dell'Autorità giudiziaria.

## 8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DELL'AVIAZIONE CIVILE

### 8.1. LE FUNZIONI PRINCIPALI

A seguito delle risultanze dell'indagine conoscitiva, l'attuale sistema dell'aviazione civile italiana appare caratterizzato da una frammentazione di competenze e responsabilità, con logiche di autonomia organizzativa e funzionale tali da rendere la pluralità di attori presenti sullo scenario sostanzialmente comprimari.

In particolare, l'esperienza recente induce a ritenere che l'attuale articolata e complessa ripartizione delle competenze negli aeroporti (sia per la realizzazione delle infrastrutture, sia ancor più per la gestione delle stesse) e l'esistenza di sovrapposizioni di competenze - derivanti dal combinato disposto di una serie di leggi e norme prodotte nel tempo, alcune delle quali particolarmente risalenti e mai riorganizzate in un testo unico che armonizzasse i successivi interventi normativi nel settore - è inidonea a garantire un adeguato livello di certezza nell'attribuzione delle responsabilità.

Si ritiene dunque necessario procedere ad un organico intervento legislativo, diretto a riformare il settore dell'aviazione civile nel suo complesso; l'intervento di un'organica normativa statale appare fondato, anche nel quadro del nuovo assetto delle competenze statali e regionali definito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in particolare sull'esigenza di garantire la sicurezza del sistema, nonchè di favorire lo sviluppo della concorrenza, in un contesto regolamentare chiaro.

Un organico e complessivo testo legislativo dovrebbe dunque perseguire, nel rispetto della normativa internazionale e comunitaria, tre obiettivi principali:

- a) aumento del livello di sicurezza;
- b) riduzione della complessità e maggiore trasparenza nell'attribuzione delle responsabilità;
- c) gerarchizzazione decisionale ed individuazione univoca delle responsabilità e delle funzioni.

Per raggiungere tali obiettivi, il sistema dell'aviazione civile dovrebbe essere caratterizzato da una chiara e netta separazione delle competenze tra i vari soggetti operanti nel settore, in modo da consentire una chiara ed inequivocabile imputazione delle rispettive responsabilità.

Si possono dunque individuare le seguenti cinque funzioni principali:

a) funzione di indirizzo politico-economico, da attribuirsi al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, per le questioni di livello politico generale, al Governo nel suo complesso;

b) funzione di regolazione, normazione tecnica, certificazione, nonché vigilanza e controllo sul rispetto della regolamentazione e sulla permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio delle certificazioni, nonché funzione di promozione e garanzia della qualità, sicurezza ed efficienza dei servizi resi dagli operatori aerei e dagli operatori aeroportuali nell'interesse ed a tutela dell'utenza: tali funzioni dovrebbero spettare all'Autorità nazionale dell'aviazione civile (ENAC) (*v.oltre*) ed estendersi a tutte le aree di attività dell'aviazione civile;

c) funzione di fornitura dei servizi di assistenza al volo (ENAV S.p.A., Aeronautica Militare Italiana) e dei servizi di assistenza a terra (Vigili del Fuoco, Sanità aeronautica, *handling*, etc);

d) funzione di coordinamento e di sintesi dei diversi soggetti operanti sull'aeroporto, che comporti anche l'assunzione, da parte del soggetto titolare di tale funzione, in piena autonomia e sotto la propria responsabilità, di atti, provvedimenti e decisioni afferenti l'operatività del singolo aeroporto e che abbiano cogenza verso i fornitori dei servizi aeroportuali, ad esclusione dei soggetti pubblici istituzionali operanti nell'aeroporto, la cui attività sarà svolta in diretto coordinamento con l'organo periferico dell'ENAC, e nel rispetto della normativa relativa ai singoli servizi resi. All'attribuzione di tali poteri, che hanno carattere autoritativo e rilievo pubblico, dovrebbe conseguire anche l'assunzione, da parte del soggetto titolare, di precise responsabilità nei confronti dell'organismo regolatore. Il titolare della funzione di coordinamento dovrebbe essere identificato, sulla base della normativa ICAO, nell'Operatore aeroportuale (*v.oltre*), che agirà sulla base di requisiti e criteri fissati dall'Autorità nazionale dell'aviazione civile, la quale eserciterà i poteri di vigilanza e controllo che ad essa competono;

e) funzione di pura investigazione sugli incidenti ed inconvenienti gravi, al solo fine di determinarne le cause (non le responsabilità).

## 8.2. IL SISTEMA DELL'AVIAZIONE CIVILE

Appare ora opportuno delineare in maniera più specifica le cinque funzioni sopra indicate, nonché i soggetti ai quali esse dovrebbero essere assegnate.

### 8.2.1 L'autorità politica.

Sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva, emerge l'opportunità di identificare nel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il soggetto cui devono essere affidati chiaramente i compiti di indirizzo e di individuazione degli obiettivi da perseguire per lo sviluppo dell'aviazione civile. Le attribuzioni del Ministro non dovrebbero dare luogo ad elementi di duplicazione e di sovrapposizione rispetto alle responsabilità ed agli obblighi propri dell'Autorità nazionale dell'aviazione civile, cui per legge sono affidati compiti di regolazione, certificazione e controllo del sistema dell'aviazione civile.

All'autorità politica dovrebbe spettare l'elaborazione delle linee di indirizzo politico ed economico per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, tenendo conto dei progetti di sviluppo (Galileo, GNSS, ATM2000+, *Single Sky*) e delle opportunità in ambito internazionale, fissando gli obiettivi che l'autorità preposta all'aviazione civile deve perseguire e verificando, a consuntivo, il raggiungimento dei risultati fissati.

In tale quadro sono riservati al Ministro:

la pianificazione del sistema aeroportuale nazionale, che deve essere compatibile con il Piano generale dei trasporti e della logistica che privilegia le intermodalità secondo le indicazioni del programma comunitario TEN (*Trans European Network*): a questo fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva, sentite le regioni interessate, e dopo aver acquisito il parere dell'ENAC, che ne verifica la congruità rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza, il Piano aeroportuale nazionale;

l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, qualora motivato da esigenze di rilevanza pubblica;

l'approvazione del Piano nazionale di radionavigazione che, coerentemente con il Piano europeo di radionavigazione, stabilisca la strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

la definizione delle linee guida sulla base delle quali il soggetto a ciò preposto provvede all'assegnazione degli *slots*;

la stipula del rapporto convenzionale (contratti di servizio e di programma) con ENAC.

### 8.2.2 L'organismo regolatore e certificatore

In armonia con la normativa ICAO, che stabilisce (DOC 9774, DOC 9388, DOC 8335, DOC 9389) i pre-requisiti necessari per l'introduzione di un sistema regolamentare di certificazione nell'ordinamento di uno Stato membro, l'ENAC dovrebbe divenire l'organismo istituzionale cui è attribuito il ruolo di Autorità preposta all'Aviazione Civile in Italia, as-

sumendo la veste di unico responsabile della sicurezza, dell'efficienza e della regolarità della navigazione aerea.

In tale contesto, l'ENAC, nella sua qualità di organismo regolatore, dovrebbe emanare la normativa tecnica conforme alla regolamentazione definita a livello internazionale, procedendo agli adattamenti necessari, nonché agli aggiornamenti conseguenti all'evoluzione della regolamentazione internazionale.

È opportuno chiarire che quando, all'interno di queste indicazioni, si parla di certificazione, non si intende un processo burocratico fine a sè stesso, ma un processo semplice, diretto, economico, di verifica della conoscenza delle nozioni indispensabili a coloro che, a diverso titolo, lavorano all'interno dell'aviazione civile.

Inoltre, va chiarito che l'ENAC dovrebbe assumere le funzioni di organismo certificatore, sia sul piano della *safety* sia su quello della *quality*, per tutto il settore dell'aviazione civile (dunque relativamente ad aeromobili; operatori aerei; aeroporti, infrastrutture aeroportuali, impianti ed apparati; operatori aeroportuali; fornitori di servizi ATM e relativi impianti ed attrezzature; personale; società di manutenzione; fornitori di servizi di radiomisure; fornitori di servizi di assistenza a terra; industrie aeronautiche).

Conseguentemente, l'ENAC risulterebbe competente a svolgere attività di sorveglianza e controllo circa il rispetto della normativa, nonché in merito alla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento della certificazione da parte degli operatori del settore.

Il processo di liberalizzazione imposto dal contesto comunitario e la forte espansione della domanda hanno portato, con il decreto legislativo n. 250 del 1997, all'affidamento ad ENAC anche di compiti di promozione e garanzia della qualità ed efficienza dei servizi a tutela dell'utente, sia in termini di sicurezza dei voli, che in termini di aspettativa della clientela aeroportuale. Nel nuovo quadro, dovrebbe a maggior ragione svolgersi il controllo di ENAC, anche sotto tale profilo, sull'attività degli operatori, con l'ausilio di adeguati poteri sanzionatori.

### 8.2.3 *L'operatore aeroportuale ed il sistema aeroportuale*

Dalle risultanze dell'indagine emerge l'esigenza di assegnare la funzione di coordinamento dei vari soggetti presenti a livello aeroportuale, per ragioni di efficienza, tempestività e univocità delle decisioni assunte, ad un solo soggetto, per ogni singola realtà aeroportuale, che sia dotato delle conoscenze tecniche e fattuali, delle professionalità, nonché di una struttura organizzativa adeguata a svolgere tale compito. Tale soggetto, alla luce della normativa internazionale e comunitaria, dovrebbe a rigore essere individuato nell'operatore aeroportuale, come indicato in particolare dalla recente normativa ICAO (DOC 9774/AN/969 (ed. 2001) «*Manual on Certification of aerodromes*», richiamato nell'Annesso 14 ICAO, para-



grafo 1.3) relativa al requisito di Certificazione degli aerodromi, che entrerà in vigore a partire dal 27 novembre 2003.

Nel contesto regolamentare delineato dall'ICAO non è prevista la figura del direttore di aeroporto, contemplata invece dall'ordinamento italiano come unico esempio tra le legislazioni nazionali.

Nell'Autorità dell'aviazione civile (ENAC) deve essere incardinata in maniera univoca, secondo quanto appena evidenziato, la titolarità del potere certificativo e di sorveglianza che si esplica, secondo una gerarchia istituzionale, sia a livello periferico che centrale. Pertanto la figura del direttore di aeroporto, conseguentemente a quanto sopra riportato, non dovrebbe aver più ragione di essere, pur potendo le esperienze dei direttori di aeroporto trovare utile collocazione nelle strutture di ENAC, che eserciterà i propri poteri di vigilanza e di controllo, istituendo allo scopo proprie apposite strutture periferiche.

Come già segnalato, a partire dal 2003 l'ENAC, in conformità a quanto previsto dalla normativa ICAO, dovrà certificare il sistema aeroportuale e gestionale.

Per quanto riguarda specificamente il sistema gestionale, quest'ultimo dovrebbe prevedere strutture, procedure e assegnazioni di responsabilità in modo da garantire la sicurezza, la regolarità e l'efficienza delle operazioni aeroportuali.

L'operatore aeroportuale sarebbe effettivamente chiamato ad assicurare la massima operatività dell'aeroporto ed avrebbe, quindi, il compito di coordinare l'attività di tutti i soggetti operanti in ambito aeroportuale, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei livelli di sicurezza, di efficienza, correttezza e continuità nell'operatività dell'aeroporto.

In questo quadro occorre inoltre definire un preciso regime di responsabilità anche a fronte di eventuali inadempienze, carenze e disservizi imputabili ai fornitori dei vari servizi aeroportuali. A questo riguardo dovrebbe essere introdotto l'obbligo dell'operatore aeroportuale di predisporre un manuale di aeroporto indicante compiti e responsabilità dei singoli fornitori, avente carattere di cogenza per gli stessi fornitori, secondo le indicazioni contenute nella normativa ICAO (DOC 9774), e nel rispetto della normativa relativa ai vari servizi. Il manuale costituirebbe parte integrante della certificazione dell'aerodromo, e pertanto sarebbe soggetto alla preventiva approvazione dell'ENAC.

L'operatore aeroportuale è chiamato ad assumere pienamente il ruolo del soggetto competente ad assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, coordinando i vari fornitori di servizi.

#### 8.2.4 *Il regime delle concessioni aeroportuali*

Nell'ambito della pianificazione del sistema aeroportuale, il Piano aeroportuale nazionale dovrebbe identificare il sistema aeroportuale nazionale per lo svolgimento dell'attività aerea commerciale e non, definendo,

nell'ambito dei singoli sistemi aeroportuali regionali, la vocazione e l'impiego degli aeroporti, cui corrisponderà una classificazione che indica i requisiti che ogni aeroporto deve soddisfare in termini di infrastrutture, impianti e servizi. Tali requisiti sarebbero definiti da ENAC.

In merito all'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali, appare opportuno evidenziare come la piena attuazione della riforma delle gestioni aeroportuali sia subordinata all'accelerazione ed alla semplificazione delle procedure per l'assegnazione a titolo gratuito all'ENAC dei beni demaniali aeroportuali. Appare inoltre necessario, come già indicato in precedenza, procedere ad una omogeneizzazione del variegato regime concessorio attualmente esistente.

Nel nuovo assetto, le concessioni dovranno essere rilasciate dall'ENAC ai gestori aeroportuali e potranno essere rinnovate dall'ENAC, alla scadenza, al medesimo concessionario, laddove quest'ultimo abbia ottemperato puntualmente agli obblighi su di esso ricadenti.

Il gestore aeroportuale dovrebbe corrispondere un canone concessorio definito nella concessione ed aggiornato periodicamente dall'ENAC.

La concessione dovrebbe comunque essere correlata alla presentazione di un piano di investimenti che sia congruente con il contenuto del Piano aeroportuale nazionale definito dal Ministro.

In tale contesto, spetterebbe all'ENAC il compito di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalle concessioni rilasciate, nonché dei contratti di servizio e di programma stipulati dal Ministro. Nel caso di inottemperanza a tali obblighi, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano d'investimento, l'ENAC potrebbe irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del concessionario, e, nei casi più gravi, potrebbe disporre la revoca della concessione stessa.

Qualora fossero individuate, anche successivamente al rilascio della concessione, esigenze di potenziamento dell'aeroporto legate ad interessi pubblici, lo Stato dovrebbe erogare contributi finanziari a copertura delle spese relative.

Ogni ulteriore iniziativa di investimento assunta dal concessionario dovrebbe essere finanziata a cura del concessionario stesso, il quale dovrebbe assumersi il rischio di impresa rispetto alla sostenibilità dell'investimento stesso.

Ricordando che l'Annesso 14 ICAO contiene i requisiti tecnici degli aeroporti in funzione delle caratteristiche degli aeromobili e delle tipologie delle operazioni di volo, si può configurare una situazione in cui esista una classificazione di aeroporti in funzione della tipologia di traffico, del numero di movimenti annui, del tipo di operazioni di volo (diurno, notturno, strumentale, in bassa visibilità), del tipo di aeromobili, per i quali siano fissati dei requisiti che richiedano, a seconda della categoria, determinate infrastrutture, impianti, apparati, tipi di servizi. Pertanto, nell'ambito di un sistema regionale dovrebbe esistere una diversità di traffico ripartito sui vari aeroporti, con una diversificazione mirata di investimenti a seconda delle infrastrutture richieste, senza inutili dispendi non confortati da reali esigenze di traffico di livello superiore.

Per gli aeroporti la cui vocazione è l'aviazione generale o l'attività sportiva o l'attività didattica, rimarrebbe comunque la necessità della presenza di un operatore aeroportuale che dia la garanzia del mantenimento dei requisiti previsti per la certificazione.

#### 8.2.5 *L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo*

La funzione di investigazione sugli incidenti aerei e sugli inconvenienti gravi deve essere attribuita all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a ciò specificamente preposta, la quale è competente a determinare le cause e non le responsabilità di incidenti ed inconvenienti gravi, in armonia con le indicazioni della Direttiva 94/56/CE, che detta i principi fondamentali in materia di inchieste aeronautiche. Le risultanze delle inchieste dell'Agenzia e le eventuali raccomandazioni emanate dalla stessa dovrebbero costituire oggetto di analisi e valutazione da parte dell'ENAC, al quale spetterebbe dettare le conseguenti azioni correttive e/o le disposizioni destinate ai soggetti competenti.

#### 8.2.6 *L'Aviazione generale e l'Aero Club d'Italia*

Per una completa riorganizzazione del sistema dell'aviazione civile occorre operare interventi normativi riguardanti anche il sistema dell'aviazione generale, che consentano di razionalizzare e modernizzare il settore, prevedendo comunque un adeguato sistema di controlli.

Tali interventi richiedono una revisione della normativa che riguarda l'Aero Club d'Italia.

Attualmente la gestione delle attività sportive e ricreative dell'aviazione generale è affidata, in regime di monopolio, ad un ente pubblico (appunto l'Aero Club), unico esempio in Europa, il quale governa anche le attività dei mezzi da diporto o sportivo (ultraleggeri, deltaplani, parapendio, eccetera)

Da tempo sono stati previsti, in ambito parlamentare, interventi di privatizzazione dell'Ente che, oramai, non sono più procrastinabili in un'ottica di armonizzazione europea.

È da sottolineare come l'aviazione generale meriti particolare attenzione in termini di una chiara ed incisiva regolamentazione delle operazioni di volo, considerata la contemporanea presenza di velivoli dell'aviazione generale e di velivoli commerciali in aeroporti ad intenso traffico.

#### 8.2.7 *Il servizio antincendio e i servizi ausiliari*

L'adeguamento della normativa agli standard ICAO comporta, particolarmente per il servizio antincendio, un forte impegno sia in termini di mezzi che di personale, oneroso per il Ministero dell'Interno, competente in materia.

Poichè la disciplina dei servizi in questione costituisce parte dell'Annesso 14 ed è elemento fondamentale per il rilascio della certificazione d'aerodromo, l'attività di regolamentazione e certificazione dovrebbe far capo all'ENAC, che dovrebbe avvalersi del contributo di professionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il certificato d'aerodromo, rilasciato da ENAC, dovrebbe attestare la rispondenza del servizio ai requisiti fissati.

Dovrebbe comunque prevedersi che sia il Ministero dell'Interno ad assicurare il servizio antincendio e i servizi ausiliari sugli aeroporti di ottava, nona e decima categoria ICAO, mentre per gli aeroporti di categoria inferiore i servizi potrebbero essere affidati in concessione o gestione diretta all'operatore aeroportuale.

In ogni caso il C.N.VV.FF dovrebbe rilasciare l'attestazione di idoneità del personale e dei mezzi.

Il corretto svolgimento del servizio antincendio e dei servizi ausiliari, anche quando svolti dal Corpo, dovrebbero ricadere sotto il coordinamento e la responsabilità dell'operatore aeroportuale.

#### 8.2.8. L'ENAV S.p.A.

Considerata l'esigenza di procedere al recepimento della normativa ICAO (DOC 9774, DOC 9388, DOC 8335, DOC 9389), e tenuto conto delle indicazioni di EUROCONTROL e dell'Unione europea relativamente al progetto «cielo unico europeo» (cosiddetto «*Single Sky*»), si ritiene necessaria una revisione delle competenze dell'ENAV S.p.A., sia in relazione al ruolo di ENAC, sia in relazione all'istituzione dell'operatore aeroportuale, in modo da escludere qualsiasi possibile interpretazione soggettiva sulle sue responsabilità e attribuzioni.

Si ricorda che, nell'ambito del progetto «*Single Sky*», che dovrebbe essere realizzato entro il 31 dicembre 2004, e che dovrebbe definire un quadro comunitario per la fornitura dei servizi di navigazione aerea, si afferma la necessità di separare l'attività di regolamentazione, e di controllo sul rispetto delle regole, dall'attività puramente gestionale offerta dai fornitori di servizi. Il progetto implica inoltre che gli Stati membri riconoscano reciprocamente le rispettive autorizzazioni, e che la gestione dei servizi di navigazione aerea possa essere affidata anche ad un fornitore autorizzato da uno degli Stati dell'Unione diverso da quello nel quale si svolge il servizio. La normativa comunitaria in corso di approvazione ammette comunque che il servizio di controllo del traffico aereo possa essere esercitato in regime di monopolio in determinati spazi aerei, nel rispetto delle indicazioni previste dalla stessa normativa.

In questo quadro, si può prospettare una revisione delle competenze di l'ENAV S.p.A. che configuri nettamente tale soggetto come un fornitore dei servizi di assistenza al volo - servizi essenziali di pubblica utilità - sia in rotta che in terminale, mentre la funzione regolamentare e certificativa dovrebbe passare ad ENAC, che provvederà a realizzare un sistema

regolamentare in conformità agli Annessi ICAO e alle normative ESARRs emesse da EUROCONTROL.

Pertanto ENAV dovrà essere soggetta a certificazione da parte di ENAC, al quale competono, secondo la disciplina generale già delineata, anche poteri di vigilanza e di controllo.

Sugli aeroporti la fornitura dei servizi di competenza dovrebbe avvenire in coordinamento con l'operatore aeroportuale.

Sembra comunque più congruo che ad ENAV appartengano le attrezzature e gli apparati necessari per lo svolgimento dei servizi di assistenza al volo.

Lo svolgimento del servizio radiomisure dovrebbe essere effettuato da società certificata da ENAC e sulla base di criteri regolamentari stabiliti. Le omologazioni degli apparati ed i controlli periodici sarebbero, comunque, sotto la responsabilità di ENAC.

L'ENAV S.p.A. dovrebbe poi continuare a garantire, oltre che ATS/ATM/CNS, anche la fornitura ai piloti delle informazioni meteorologiche elaborate dal Servizio meteo nazionale, nonché ad attivare il SAR/AMI attraverso il servizio di *alerting*.

Ad ENAV competerebbe, infine, interagire con Eurocontrol per quanto attiene l'IFPS/CFMU (*Integrated flight plan processing system*).

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**146<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Su proposta del presidente PASTORE, si conviene di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della settimana successiva l'esame di una proposta di documento conclusivo, in via di elaborazione da parte dello stesso Presidente, concernente l'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati

**(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

**(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

**(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**

**(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse**

**(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi**

*(1250) ANGIUS ed altri – Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi*

*(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica*

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Riprendendo i lavori sui disegni di legge in materia di conflitto di interessi, il presidente PASTORE osserva che la sollecitazione formulata in sede di Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, nella riunione odierna, da parte di alcuni Gruppi di opposizione, per l’accelerazione dei lavori in Commissione, non tiene conto che la stessa Commissione si è già soffermata sulla questione proprio nell’ultima seduta dedicata all’argomento: in quella occasione risultò condivisa, tra opposizione, maggioranza e Governo l’esigenza di pervenire al più presto alla discussione in Assemblea, essendosi ormai definiti, in Commissione, i rispettivi orientamenti sugli aspetti più qualificanti del disegno di legge governativo. Nondimeno, la possibilità di accelerare i lavori e di concluderli in tempi brevi dipende in larga misura dalla condotta degli stessi senatori di opposizione, in riferimento agli interventi sui numerosi emendamenti che restano da esaminare. Da parte sua, egli ha previsto, come convenuto, di dedicare all’argomento la seduta in corso e quella convocata per le 20,30 di oggi.

Si associa il ministro FRATTINI, affermando che il Governo auspica una conclusione rapida dell’esame in Commissione per affrontare al più presto la discussione in Assemblea.

Si prosegue nell’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 2 del disegno di legge n. 1206, assunto a base dell’esame, pubblicati in allegato alla seduta notturna del 16 aprile.

Il senatore VILLONE pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 2.0.12 e sugli emendamenti seguenti, fino al 2.0.19: egli ricorda che si tratta di una serie di emendamenti che propongono nel loro insieme una soluzione alternativa alla questione del conflitto d’interessi. Nondimeno, da parte sua resta convinto che sia preferibile una soluzione anche più radicale, come quella prefigurata negli emendamenti a sua firma (2.0.20, 2.0.21 e 2.0.22). Quanto agli emendamenti in esame, osserva che essi prevedono un ruolo più incisivo di quello disposto nel disegno di legge del Governo per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in particolare nella regolazione dell’obbligo di alienare il patrimonio come soluzione a un caso di conflitto di interessi, quando questo non sia risolto per azione volontaria del titolare della carica di Governo. In particolare l’emendamento 2.0.16 si riferisce alle imprese che operano

nel settore delle comunicazioni di massa, con disposizioni specifiche e più severe, giustificate dalla rilevanza critica di quelle attività ai fini dell'insorgenza di un possibile conflitto di interessi. Complessivamente, si tratta di proposte emendative dirette ad assicurare una effettiva separazione tra interesse privato e interesse pubblico, garantendo comunque la tutela dei diritti della persona cui fanno capo entrambe le categorie di interessi.

Posti successivamente in votazione, sono respinti gli emendamenti dal 2.0.12 al 2.0.19.

Il senatore VILLONE, quindi, interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 2.0.20, 2.0.21 e 2.0.22: essi propongono una soluzione diversa e alternativa a quella contenuta nel disegno di legge del Governo approvato dalla Camera dei deputati, che in modo nitido regola casi di incompatibilità per conflitto di interessi rilevabili nell'ambito delle attività di impresa, specie quando si tratti di imprese concessionarie, con soluzioni radicali come la decadenza e la risoluzione di diritto. Vi è poi una norma transitoria che si fa carico di tutelare le situazioni già in atto, nella consapevolezza del tenore assai incisivo delle soluzioni proposte.

Posti separatamente in votazione, sono respinti anche gli emendamenti 2.0.20, 2.0.21 e 2.0.22.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, allegati al presente resoconto.

Il senatore VILLONE illustra i suoi emendamenti all'articolo in discussione, rammentando che il cardine del disegno di legge in esame è nella distinzione tra casi di incompatibilità da *status* e casi di conflitto di interessi derivante da atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di Governo. Si tratta, a suo avviso, di un sistema inefficace, destinato a non comprendere tutta la vasta fenomenologia di eventi che attengono alla formazione degli atti destinati a configurare casi di conflitto di interessi. Di individuazione assai difficile è già l'atto in sé, il quale in ogni caso esprime di norma una realtà ben più complessa di ciò che vi è contenuto. Di conseguenza, la dimostrazione di una condizione di conflitto di interessi insita, connessa, derivante o presupposta dall'atto consiste in una vera e propria prova diabolica, impossibile da realizzare. Il risultato, dunque, sarà quello di un dispositivo di legge che affermando e regolando casi di incompatibilità da *status* riferiti a situazioni numericamente estese ma qualitativamente non rilevanti, come quelle degli impieghi pubblici e privati e di esercizio delle professioni, sarà inefficace o inapplicabile proprio per quei casi, meno numerosi ma ben più rilevanti, in cui il conflitto di interessi deriva da attività di impresa. In questi ultimi casi, infatti, la scelta del Governo è quella di riferirsi agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni pubbliche e non alla condizione presupposta da cui deriva



lo stato di conflitto di interessi. Si tratta, ad esempio, del caso dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri. Tutto ciò dimostra, a suo parere, anche l'inadeguatezza tecnica del disegno di legge in esame. Gli emendamenti da lui proposti all'articolo 3 hanno lo scopo di svelare tale inadeguatezza e di provocare una meditazione non superficiale sulle conseguenze aberranti che possono derivare da una impostazione come quella appena criticata.

Il senatore BASSANINI illustra gli emendamenti all'articolo 3 recanti la sua firma: l'articolo 2 del disegno di legge in esame, nel testo riformulato secondo gli emendamenti già accolti, comporta il rischio di una grave censurabilità costituzionale per la violazione del principio di uguaglianza. Esso prefigura, infatti, un sistema normativo particolarmente severo per i casi meno gravi e più estesi, assai blando e inefficace quando il conflitto di interessi è più grave e rilevante. Tuttavia egli ritiene che il testo normativo possa essere ancora ricondotto a condizioni di compatibilità costituzionale, intervenendo con opportune modifiche sull'articolo 3, come quelle proposte con gli emendamenti 3.7 e 3.82. Si tratta di prevedere una presunzione di conflitto di interessi, salvo prova contraria, quando il titolare di una carica di Governo controlli o comunque eserciti un proprio significativo dominio su imprese rilevanti, avvicinando così la relativa disciplina a quella già prevista dall'articolo 2 per tutti gli altri casi già considerati nel testo in discussione. Pur rimanendo una distinzione tra le due categorie di casi perché da un lato vi sarebbe una incompatibilità *ex se*, dall'altro solo un conflitto di interessi presunto, tuttavia ciò potrebbe essere compreso nel novero delle distinzioni ispirate a quel principio di ragionevolezza che la giurisprudenza della Corte costituzionale assume come postulato del principio di uguaglianza.

Il ministro FRATTINI illustra gli emendamenti del Governo all'articolo 3. Il 3.1 è inteso a comprendere anche il caso delle omissioni riguardo ad atti dovuti per legge; il 3.2 precisa la locuzione normativa riferita al patrimonio e il 3.3 prevede una opportuna estensione verso situazioni dapprima non considerate.

Il relatore PASTORE si pronuncia sugli emendamenti all'articolo 3, esprimendo un parere favorevole su quelli del Governo e un parere contrario su tutti gli altri emendamenti, compresi i subemendamenti agli emendamenti del Governo.

In senso conforme si pronuncia il ministro FRATTINI.

Si procede alle votazioni.

Gli emendamenti da 3.4 a 3.50, di contenuto identico, soppressivi dell'articolo 3, sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Con successive votazioni sono respinti anche gli emendamenti 3.27, 3.82 e 3.48.

Il senatore VILLONE, quindi, pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.32: egli sostiene che l'individuazione degli atti rilevanti sia quanto mai ardua, se non impossibile, quando si considerino i casi di partecipazione alla formazione o all'adozione dell'atto, ad esempio in fase propositiva nonché quello della deliberazione da parte di organi collegiali. Vi sono infatti nella realtà normativa e nella prassi amministrativa, i vari casi di proposta, concerto, partecipazione a organi collegiali senza titolo specifico nel procedimento, che sfuggono al dispositivo in esame. I suoi emendamenti, pertanto, hanno una funzione di rivelazione del paradosso in cui incorre la norma proposta dal Governo, dimostrando che tale meccanismo non funziona affatto e non potrebbe funzionare neanche se modificato nel senso da lui formalmente proposto, perché il vizio di origine consiste nella pretesa di regolare il conflitto di interessi incidendo sugli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di Governo.

Dato l'argomento addotto dal senatore Villone, il ministro FRATTINI rinuncia ad esprimere un suo apprezzamento su alcuni emendamenti come il 3.32, che pure avrebbero meritato un'attenzione particolare, confermando pertanto il suo parere contrario.

Posti successivamente in votazione, sono respinti gli emendamenti dal 3.32 al 3.54.

Si procede alla votazione dell'emendamento 3.1 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Il senatore PASSIGLI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 3.1/1, affermando che il Governo, orientandosi a regolare le situazioni di conflitto di interessi derivanti da atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di Governo, ha adottato tale scelta solo per le situazioni inerenti ad attività di impresa, mentre ha optato per una incompatibilità da *status* in relazione a tutti agli altri casi, come gli impieghi e le professioni. Con l'emendamento 3.1, d'altra parte, non si concede alcunché ai ragionevoli argomenti dell'opposizione, perché si comprende in tal modo il caso delle omissioni con il grave limite degli atti dovuti per legge, la cui omissione in realtà è già sanzionata dall'ordinamento vigente. Le omissioni rilevanti ai fini di una risoluzione dei conflitti di interessi assumono invece una configurazione ben più ampia e la scelta è del Governo è dunque restrittiva. L'articolo 3, inoltre, riferendosi all'incidenza specifica sul patrimonio e al danno per l'interesse pubblico, ha lo scopo evidente di contenere le possibili interpretazioni estensive e di confinare la disciplina a casi marginali e irrilevanti.

Il ministro FRATTINI osserva che la precisazione contenuta nell'emendamento in esame («se dovuto per legge») rende il sistema compatibile con i principi generali. Quanto al subemendamento 3.1/2, se l'opposizione dichiara di considerarlo significativo, egli assicura la sua particolare attenzione per la discussione in Assemblea, perché esso evoca un'esigenza condivisibile, quella di non limitare senza necessità la qualificazione delle omissioni rilevanti, rendendo perciò opportuna una riflessione sull'inclusione dei casi di omissioni di atti dovuti, ma non per obbligo di legge.

Il senatore PASSIGLI, quindi, ritira l'emendamento 3.1/2, con la riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Respinto il subemendamento 3.1/1, il senatore VILLONE fa proprio l'emendamento 3.1/2 appena ritirato dal senatore Passigli. Egli afferma, in proposito, di non aver alcun interesse al consenso del Governo sugli emendamenti dell'opposizione, consenso non atteso e non sollecitato, perché quel che importa, nella fase attuale della discussione, è a suo parere la risposta a problemi concreti che gli stessi emendamenti evocano continuamente. Ritorna, quindi, su tutti i casi di partecipazione a decisioni rilevanti nell'attività di Governo che non si manifestano in atti formali e tuttavia sono sostanzialmente rilevanti ai fini dell'insorgenza di un conflitto di interessi. Quanto alle omissioni, si tratta di fatti giuridicamente qualificati, necessariamente connessi a un dovere, derivante dalla legge o da altre fonti di obbligo. In realtà, il conflitto di interessi è destinato comunque a non emergere, perché la disciplina in esame non comprende tutte quelle attività né quegli atti e quelle omissioni non qualificati che tuttavia hanno una rilevanza indiscutibile alla stregua dello stesso conflitto di interessi. Il caso rilevante, infatti, è la distorsione dell'attività di Governo per interessi privati che il più delle volte non si potrebbe manifestare, se non ingenuamente, troppo ingenuamente, né in atti formali e neppure nell'omissione di atti dovuti.

Il ministro FRATTINI obietta che nel concetto di adozione di un atto è compreso sia l'atto procedimentale (infatti non ci si riferisce al provvedimento) sia a quegli atti prodromici, come le proposte, o collaterali, come i pareri, che si risolvono infine nell'adozione di un atto. Tuttavia all'opposizione non sembra sufficiente alcun tentativo di correggere il testo nel senso di comprendere espressamente anche i casi apparentemente non inclusi.

Il senatore VILLONE a sua volta sostiene che la ricostruzione appena fornita dal Ministro non dà ragione del trattamento riservato, ad esempio, alla proposta: in particolare, non si comprende quale sia la disciplina del caso, quando il proponente non si trova in una situazione di conflitto di interessi, ma la proposta si risolve in un atto che dà luogo ad un caso di conflitto di interessi.

Il ministro FRATTINI precisa ancora che la proposta, una volta condivisa e tradotta in decisione, diventa rilevante per ciò stesso ai fini della disciplina del conflitto di interessi: l'atto che ne deriva sarebbe infatti viziato da una proposta formulata in situazione di conflitto, mentre gli atti procedurali sarebbero considerati *ex se*, così come quelli di concerto o i casi di concerto denegato o comunque non reso.

Il senatore VILLONE insiste nel domandare in qual modo il sistema normativo coglierebbe tutti questi casi.

In risposta al quesito, il ministro FRATTINI rappresenta l'esempio di un Ministro che nega un atto di concerto per una misura di tutela di beni culturali o paesaggistici, allo scopo di proteggere un proprio interesse personale: in tal caso, il mancato concerto sarebbe viziato per conflitto di interessi.

Il presidente PASTORE rammenta ancora la sollecitazione venuta oggi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato per una sollecita conclusione dell'esame in Commissione.

Il senatore VILLONE osserva che la discussione in corso riguarda questioni molto rilevanti e di merito e fa presente che egli non sta ricorrendo ad alcuna tecnica dilatoria dell'*iter* parlamentare.

Il PRESIDENTE ricorda ancora le esigenze di celerità ormai largamente condivise.

Il ministro FRATTINI, quindi, convenendo sulla indubbia rilevanza delle questioni sollevate dal senatore Villone, si riserva un'ulteriore riflessione in proposito per la discussione in Assemblea.

Con successive votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1/2 e 3.1/5 ed è accolto, invece, l'emendamento 3.1.

Il senatore VILLONE quindi, dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 3.33.

Posti successivamente in votazione sono respinti gli emendamenti da 3.33 a 3.57.

Quanto agli emendamenti 3.21, 3.34 e 3.55, di contenuto identico, il senatore VILLONE motiva il suo voto favorevole osservando che il patrimonio è una entità dinamica e mobile e l'incidenza su di esso, pertanto, non può consistere esclusivamente in un dato differenziale ma la sua qualificazione normativa deve farsi carico di ciò che sarebbe avvenuto senza che l'atto viziato fosse stato adottato: si tratta, ancora una volta, di una

*probatio diabolica* che dimostra l'inconsistenza normativa della proposta avanzata dal Governo.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.21, 3.34, e 3.55 non risultano accolti.

È quindi posto ai voti, e respinto, anche l'emendamento 3.56.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.2 del Governo e dei relativi subemendamenti: il 3.2/3 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti mentre il 3.2/4 è respinto. Il 3.2 è invece approvato con una dichiarazione di voto contrario del senatore Villone.

Sono quindi posti in votazione, e respinti, gli emendamenti da 3.58 a 3.76.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento del Governo 3.3 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore PASSIGLI annuncia il suo voto favorevole al subemendamento 3.3/4. Posti in votazione, sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 3.3, che invece viene accolto dalla Commissione.

Con successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti dal 3.62 al 3.80.

Quanto agli emendamenti dal 3.20 al 3.38, di contenuto identico, il senatore VILLONE annuncia il suo voto favorevole, ritenendo che anche nel caso in esame si dimostri l'impossibilità di assumere un parametro di riferimento soddisfacente nell'eventualità, ad esempio, in cui un atto non sia adottato. Apparentemente, dunque, il sistema è coerente ma in concreto non può funzionare perché orientato sugli atti o sulla loro mancata adozione.

Gli emendamenti in esame sono posti congiuntamente in votazione e respinti. Successivamente, sono respinti anche gli emendamenti dal 3.68 al 3.67.

Quanto agli emendamenti da 3.5 a 3.79, di contenuto identico, il senatore VILLONE motiva il suo voto favorevole osservando che la clausola in questione esclude da ipotesi di conflitto di interessi tutti gli atti normativi e quelli provvedimentali a contenuto generale. Dunque, persino un bando di concorso ne sarebbe escluso e resterebbero regolati solo i provvedimenti individuali o quelli assimilabili, come ad esempio le leggi singolari, casi rari o di scuola.

Il ministro FRATTINI precisa che la formula adottata nel testo deriva dalla preoccupazione di determinare conseguenze aberranti, sul piano della parità di trattamento, includendo in astratto atti che normalmente sono di portata generale: ad esempio, una misura di sgravio contributivo per le imprese dovrebbe essere o non assunta perché il titolare di una carica di Governo potrebbe beneficiarne ovvero assunta escludendo proprio quell'impresa, con una discriminazione ingiustificata. Si tratta di un problema reale, la cui soluzione non è affatto semplice, ma che si impegna a considerare per una possibile riformulazione in Assemblea.

Secondo il senatore PASSIGLI, ciò dimostra ancora che occorre incidere sulle situazioni di conflitto di interessi e non sugli atti rivelatori di un conflitto.

Sono quindi posti in votazione, e respinti, gli emendamenti, di contenuto identico, dal 3.5 al 3.79.

Con successive votazioni, sono respinti anche gli emendamenti dal 3.14 al 3.23.

Quanto all'emendamento 3.40 e agli emendamenti immediatamente successivi, il senatore VILLONE pronuncia una dichiarazione di voto favorevole precisando che si tratta di proposte dirette a dimostrare che una integrazione dell'articolo 2 è resa necessaria dalle lacune più volte rilevate ma allo stesso tempo inutile dalla inadeguatezza intrinseca del dispositivo proposto dal Governo. Si tratta di casi in cui il sistema in questione è destinato a non funzionare: proposte, intese, atti di concerto, partecipazioni a decisioni collegiali, ma anche di casi che se compresi espressamente dimostrerebbero che l'estensione è tendenzialmente indefinita, fino ad esempio a decisioni di organi collegiali non governativi in senso proprio. Il problema, infatti, consiste nella pretesa di risolvere il conflitto di interessi incidendo sugli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di Governo. In particolare, l'emendamento 3.47 svela il paradosso nella sua manifestazione più chiara: se sono comprese anche le proposte di legge, come non comprendere lo stesso atto, dissimulato sotto la forma dell'emendamento parlamentare compiacente? A suo avviso, la proposta legislativa non può essere esclusa in astratto dal novero degli atti rilevanti, nonostante la clausola finale di eccezione già criticata, ma allora occorre considerare i possibili casi di elusione.

Il ministro FRATTINI conviene sulla applicazione della disciplina anche ad atti di natura normativa e ritiene senz'altro possibile che in tali casi vi possano essere comportamenti elusivi, ma osserva che ciò è possibile anche nello schema proposto dall'opposizione, diretto a incidere sullo statuto proprietario: sarebbe infatti praticabile, in una volontà elusiva, una vendita fittizia, di comodo o fiduciaria.

Il senatore VILLONE replica in proposito che lo schema in discussione non è quello dell'opposizione ma quello proposto dal Governo, aggiungendo che in una disciplina relativa allo *status* dell'imprenditore le condotte elusive sono già considerate e regolate nell'ordinamento vigente.

Posti successivamente in votazione, sono respinti gli emendamenti da 3.40 a 3.44.

Il senatore VILLONE interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.46 e ribadisce che il sistema normativo in esame risulta chiaramente viziato alla radice perché inefficace o, se portato alle conseguenze più coerenti, palesemente incostituzionale.

Posti in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 3.46, 3.45 e 3.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra il contenuto del decreto-legge, che contiene tra le altre alcune disposizioni a effetto permanente, apparentemente non rispondenti a esigenze di necessità di urgenza: tuttavia nell'insieme e nelle reciproche connessioni ogni disposizione e l'intero provvedimento corrispondono a quei requisiti. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore VITALI dissente dalle conclusioni del relatore, condividendone invece le premesse, perché in effetti vi sono disposizioni qualificanti per il provvedimento, come quelle contenute negli articoli 7 e 8, che non corrispondono affatto ai presupposti costituzionali di necessità e di urgenza. Non vi è alcuna ragione del genere, infatti, per istituire con decreto-legge la società Patrimonio dello Stato e la società Infrastrutture, le cui funzioni sono molto rilevanti, incidono sugli assetti finanziari complessivi, coinvolgono valutazioni di pertinenza delle autonomie territoriali e avrebbero dovuto essere oggetto di una discussione parlamentare ordinaria e non costretta nel procedimento di conversione in legge di un decreto-legge.

Il sottosegretario Marua Teresa ARMOSINO considera invece giustificato l'intero provvedimento alla stregua dei precetti costituzionali inerenti ai presupposti di necessità e urgenza, comprese le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione accoglie infine la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

### **147<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
**PASTORE**

*Interviene il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati

**(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

**(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

**(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**

**(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse**

**(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi**

**(1250) ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi**



**(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana con la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BOCO interviene sull'ordine dei lavori osservando che nella programmazione dell'attività del Senato non si trova riscontro dell'intesa intervenuta nell'ambito della Commissione in merito ad un'accelerazione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE sottolinea come dagli atti della Commissione si evinca la disponibilità del Governo e della maggioranza, ribadita anche nella precedente seduta, a procedere, al più presto alla discussione in Assemblea, procedendo secondo il programma concordato in Commissione anche con l'adesione dell'opposizione.

Il senatore VILLONE illustra gli emendamenti relativi all'articolo 4 di cui è proponente soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 4.17, volto a sopprimere l'articolo 4 in quanto esso prevede l'applicazione di meccanismi volti a reprimere l'abuso di posizione dominante che sono assolutamente inadeguati ad assicurare il controllo di situazioni di conflitto di interessi.

Il senatore PASSIGLI dà per illustrati gli emendamenti di cui è proponente.

Il Presidente PASTORE, relatore, invita ad accogliere gli emendamenti del Governo mentre esprime parere contrario sugli emendamenti soppressivi e sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 4, che si pongono in contrasto con l'impianto del disegno di legge n. 1206.

Il ministro FRATTINI esprime avviso conforme a quello del Presidente relatore.

Posti in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 4.5, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21 e 4.22, volti a sopprimere l'articolo 4, nonché gli emendamenti 4.6 e 4.15, volti a sopprimere il comma 1, mentre viene accolto l'emendamento 4.1. Risultando preclusi gli emendamenti 4.18 e 4.7, viene successivamente respinto il subemendamento 4.2/1 ed accolto l'emendamento 4.2. La Commissione respinge quindi gli emendamenti 4.8 e 4.14, di identico contenuto, e 4.13 ed approva l'emendamento 4.3. Con distinte votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11 e viene accolto l'emendamento 4.4. Con distinte votazioni la Commissione respinge quindi i successivi emendamenti modificativi e aggiuntivi all'articolo 4.

Il senatore BOCO dà per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 5 di cui è proponente.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 5.51, volto a sopprimere l'articolo 5, ribadendo le considerazioni già espresse nella precedente seduta a proposito dell'inutilità del coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini di assicurare la disciplina del conflitto di interessi. Nel merito delle disposizioni previste dall'articolo 5 osserva poi che si prevede la presentazione, entro novanta giorni dall'assunzione della carica di Governo, di una dichiarazione sulle cariche o attività incompatibili senza precisare l'obbligo di dismettere le stesse entro la medesima data. L'articolo reca inoltre disposizioni che non sono idonee a consentire di individuare se, e come, l'atto di Governo abbia inciso ai fini della variazione della consistenza patrimoniale.

Il ministro FRATTINI dissente dalle considerazioni del senatore Villone in quanto il comma 2 dell'articolo citato prevede anche l'obbligo di comunicare le variazioni delle attività patrimoniali nel periodo successivo alla prima dichiarazione. L'articolo offre quindi all'Autorità *antitrust* la strumentazione necessaria a verificare situazioni di conflitto. In tale prospettiva gli emendamenti del Governo riferiti all'articolo 5 sono volti ad estendere ulteriormente l'ambito delle dichiarazioni con effetto di *disclosure*.

Il senatore PASSIGLI evidenzia l'esigenza di individuare strumenti idonei a monitorare eventuali interventi sui mercati finanziari attraverso l'impiego del patrimonio che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interessi.

Il presidente relatore PASTORE ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2, volti a contemperare l'ampliamento della portata delle dichiarazioni patrimoniali ai parenti del titolare di cariche di Governo con le esigenze di tutela della riservatezza, invitando il Governo a valutare l'opportunità di riformulare in tal senso gli emendamenti presentati a proposito dell'articolo 5. Ribadisce quindi il parere favorevole sugli emendamenti del Governo e contrario sugli altri, che si pongono in contrasto con l'impostazione dell'iniziativa legislativa.

Il ministro FRATTINI esprime avviso conforme al relatore, precisando di ritenere preferibile la formulazione proposta dal Governo e riservandosi, tuttavia, di valutare con attenzione, in vista dell'esame in Assemblea, le considerazioni del relatore.

La Commissione procede quindi alla votazione dell'emendamento 5.40, che non è accolto.

Il senatore VILLONE preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.51, volto a sopprimere l'articolo, sottolineando come le disposizioni ivi previste comportino una fotografia sostanzialmente statica delle situazioni patrimoniali e delle relative variazioni in quanto non consentono di quantificare in quale misura le variazioni patrimoniali possono essere ascritte ad atti di Governo in conflitto di interessi. Ad esempio, gli strumenti offerti non consentono di individuare se un incremento del patrimonio derivante da una variazione dei corsi azionari sia stato determinato dall'andamento naturale dei mercati o, e in che misura, dalle conseguenze di un atto in conflitto di interessi.

Il ministro FRATTINI dichiara il voto contrario sul medesimo emendamento evidenziando come già attualmente l'Autorità *antitrust* sia chiamata a svolgere delle indagini per verificare in che misura l'andamento dei mercati possa essere stato perturbato dall'abuso di posizione dominante.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 5.51, 5.34, 5.71 e 5.8, di identico contenuto, nonché, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5.68 a 5.39. La Commissione respinge quindi il subemendamento 5.3/1, mentre accoglie, essendo ritirato il subemendamento 5.3/3, l'emendamento 5.3. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 5.24 a 5.85, e respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5.87 a 5.46.

La Commissione respinge inoltre i subemendamenti 5.4/14, 5.4/13, 5.4/15, 5.4/1, 5.4/2, 5.4/6, 5.4/4 e 5.4/3, venendo ritirati i subemendamenti 5.4/10, 5.4/11 e 5.4/12, ed accoglie l'emendamento 5.4.

Il senatore VILLONE preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.88, volto a sopprimere il comma 2, ribadendo l'inefficacia delle disposizioni sulla comunicazione delle variazioni delle attività patrimoniali, in assenza di misure volte a consentire di riscontrare se le stesse possano essere ascritte ad atti in conflitto di interessi.

Posti ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.18, 5.32 e 5.88, di identico contenuto nonché gli emendamenti 5.89, 5.41 e 5.59. Risultando ritirato dal proponente il subemendamento 5.5/3, la Commissione approva l'emendamento 5.5.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 5.26 a 5.31.

Il senatore VILLONE preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.95, volto a sopprimere il comma 3, che reca disposizioni inidonee a quantificare il vantaggio patrimoniale derivante da atti di Governo in conflitto di interesse.

La Commissione respinge gli emendamenti 5.19 e 5.25, di identico contenuto, nonché gli emendamenti da 5.96 a 5.66 ed accoglie l'emendamento 5.6, risultando quindi preclusi gli emendamenti da 5.28 a 5.99.

Dopo aver respinto l'emendamento 5.45, essendo ritirato il subemendamento 5.7/2, la Commissione approva l'emendamento 5.7 e respinge successivamente gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Il senatore BOCO dà quindi per illustrati gli emendamenti all'articolo 6 di cui è proponente.

Il senatore VILLONE si sofferma sull'emendamento 6.85, che è volto a sopprimere l'articolo 6, che appare nel contempo inutile e dannoso. Inutile in quanto si contempla un sistema di verifiche e sanzioni inidoneo a prevenire e reprimere situazioni di conflitto di interesse. Tale sistema appare anche dannoso in quanto chiama l'Autorità garante della concorrenza a svolgere una mole di controlli sugli atti di Governo, moltiplicati per il numero di potenziali beneficiari, ivi compresi i parenti dei componenti del Governo, che rischia di paralizzarne completamente l'attività.

Il senatore PASSIGLI osserva che la paralisi potrebbe estendersi anche agli organi della giurisdizione amministrativa tenendo conto della potenziale quantità di ricorsi che potrebbero venire posti in essere a proposito degli atti di controllo sulle situazioni di conflitto di interesse che l'Autorità antitrust viene chiamata a svolgere.

Il presidente relatore PASTORE sottolinea che l'Autorità antitrust, come chiaramente emerso anche nel corso dell'audizione del presidente Tesaro che si è svolta in Commissione, già è solita espletare una consistente attività di controllo sugli atti posti in essere dalle imprese.

Invita quindi ad accogliere gli emendamenti del Governo e l'emendamento 6.1, di cui è proponente, volto a precisare che la sospensione dei rispettivi iscritti, per sussistenza di situazioni di incompatibilità, viene disposta dagli ordini professionali su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ritira inoltre l'emendamento 6.2 ed invita ad accogliere l'emendamento 6.4, di cui è proponente, e si pronuncia in senso contrario sui rimanenti emendamenti.

A proposito del citato emendamento 6.1 il senatore VILLONE ritiene che la sospensione dall'ordine dovrebbe essere automatica e il senatore PASSIGLI puntualizza che l'atto dell'ordine professionale non può che avere valore dichiarativo.

Il ministro FRATTINI esprime avviso conforme a quello del Presidente relatore.

Posti ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti 6.12, 6.71, 6.85 e 6.142, di identico contenuto, nonché, con distinte votazioni, gli emendamenti da 6.61 a 6.153.

Dopo l'approvazione dell'emendamento 6.5 vengono quindi respinti gli emendamenti 6.82, 6.154, 6.16 e 6.55 nonché viene accolto l'emendamento 6.1.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti da 6.27 a 6.57 nonché i subemendamenti 6.6/5 e 6.6/1 ed accoglie, essendo ritirati i subemendamenti 6.6/3 e 6.6/4, l'emendamento 6.6.

La Commissione respinge inoltre con distinte votazioni – previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore VILLONE sugli emendamenti 6.69 e 6.18, di identico contenuto soppressivo del comma 2, 6.91e 6.211 – gli emendamenti da 6.158 a 6.175.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti da 6.73 a 6.103.

Il senatore VILLONE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.104, di tenore analogo ai precedenti, volto a significare che, nell'ottica del modello proposto dal Governo, il controllo su attività in conflitto di interesse dovrebbe essere necessariamente esteso anche all'attività in sede parlamentare nonché agli atti che costituiscono elementi di procedimenti complessi.

Gli emendamenti 6.104, 6.105, 6.106 e 6.107 sono quindi respinti.

Il senatore VILLONE preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.108, volto, unitamente agli emendamenti immediatamente successivi di cui è proponente, a dimostrare provocatoriamente la materiale inapplicabilità dell'impianto normativo proposto dal Governo, esplicitando taluni casi, nell'infinita gamma di fattispecie che l'Autorità anti-trust sarebbe chiamata a verificare per esercitare il controllo sulle situazioni di conflitto di interessi.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.108 e 6.184.

Dopo l'approvazione dell'emendamento 6.7 risultano quindi assorbiti gli emendamenti 6.19, 6.68 e 6.183, di identico contenuto soppressivo del comma 3, e preclusi gli emendamenti da 6.185 a 6.122. Con distinte votazioni la Commissione respinge successivamente gli emendamenti da 6.123 a 6.74, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE sugli emendamenti 6.123 e 6.126.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.8, risultando pertanto preclusi gli emendamenti da 6.38 a 6.48. Respinge inoltre gli emendamenti 6.76 e 6.130, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, che rileva come l'esigenza di riconoscere a chiunque la titolarità di proporre la questione della sussistenza del conflitto di interesse, dimostra la materiale inapplicabilità del meccanismo di controllo proposto dal Governo, laddove sarebbe preferibile un intervento preventivo in sede di individuazione delle cause di incompatibilità.

Il senatore VILLONE preannuncia inoltre il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.131, volto a specificare le condizioni di ammissibilità e proponibilità di questioni poste circa la sussistenza di un conflitto di interessi, condizioni la cui definizione non è opportuno che sia rimessa alla stessa Autorità, come disposto dal comma 5.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti da 6.131 a 6.79 ed accoglie l'emendamento 6.9. Sono altresì respinti gli emendamenti 6.80, 6.204 e 6.23 mentre viene approvato l'emendamento 6.4.

Risultando ritirato il subemendamento 6.10/6, la Commissione respinge i subemendamenti da 6.10/9 a 6.10/3 ed approva l'emendamento 6.10, previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE, che rileva l'inutilità di stabilire delle sanzioni a completamento di un procedimento di controllo che risulta sostanzialmente inapplicabile.

La Commissione respinge altresì gli emendamenti da 6.78 a 6.24 ed il subemendamento 6.11/1 ed accoglie l'emendamento 6.11, previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE, che rileva l'inopportunità di affidare alla stessa Autorità il compito di definire le procedure istruttorie e i criteri cui improntare gli accertamenti che è chiamata a svolgere.

Risultando preclusi gli emendamenti 6.134 e 6.206, la Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti da 6.49 a 6.60 nonché i subemendamenti 6.0.1/19 e 6.0.1/20, venendo ritirato il subemendamento 6.0.1/13.

Il senatore PASSIGLI preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.0.1/6, invitando il Governo a valutarne l'accoglimento in quanto, con l'introduzione del maggioritario, è mutato anche il contesto in cui vengono eletti i presidenti delle Camere, laddove in precedenza vigeva la prassi di affidare all'opposizione la presidenza di un ramo del Parlamento, prassi di cui si tenne conto nel dettare la disciplina sulla nomina dei componenti delle autorità indipendenti. L'emendamento è quindi volto ad aggiornare i criteri di nomina dei componenti dell'Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni, tenendo conto delle delicate funzioni che vengono attribuite a tale organismo dal provvedimento in esame, preser-

vando tale nomina dall'eventualità che vi si applichi, in modo inappropriato, un criterio di *spoils system*.

Il ministro FRATTINI precisa di ritenere preferibile l'attuale formulazione dell'emendamento 6.0.1, come risulta modificato dai subemendamenti proposti dallo stesso Governo. Si riserva tuttavia di valutare con particolare attenzione le proposte del senatore Passigli, fra cui figura quella di circoscrivere la scelta del presidente dell'Autorità fra gli ex giudici della Corte costituzionale, tenendo conto però che la sede più opportuna è l'esame del provvedimento sul riordino delle autorità indipendenti, poiché, se si ritiene opportuno un aggiornamento dei criteri di nomina dei loro componenti, si deve anche considerare che vi sono autorità con funzioni non meno delicate di quelle che è chiamata ad espletare l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

Il subemendamento 6.0.1/6 è quindi respinto.

Il senatore PASSIGLI dichiara il voto favorevole sul subemendamento 6.0.1/14, volto ad estendere l'accertamento ad eventuali forme di sostegno fornite al partito o allo schieramento politico del titolare di cariche di Governo, chiedendo chiarimenti sulla posizione del Governo in merito a tale proposta emendativa.

Il ministro FRATTINI rileva che la formulazione proposta dal Governo è coerente con la disciplina già applicata a proposito della cosiddetta *par condicio*, riconosce tuttavia che la questione di eventuali forme di sostegno al partito o allo schieramento del titolare di cariche di Governo è meritevole di ulteriore approfondimento.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 6.0.1/14, accoglie il subemendamento 6.0.1/1 e respinge i subemendamenti 6.0.1/21, 6.0.1/22, 6.0.1/3, venendo ritirati i subemendamenti 6.0.1/15, 6.0.1/16, 6.0.1/5.

Il senatore VILLONE dichiara il voto contrario sul subemendamento 6.0.1/2, che viene successivamente approvato, mentre non viene accolto l'emendamento 6.0.1/4 e vengono ritirati i subemendamenti 6.0.1/18 e 6.0.1/17.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.0.1 e respinge, con distinte votazioni, gli ulteriori emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1206

### Art. 3.

#### 3.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

#### 3.26

BOCO

#### 3.31

VILLONE

#### 3.47

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI,  
BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

#### 3.49

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,  
CAVALLARO, TOIA

#### 3.50

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---



### 3.7

BASSANINI, BRUTTI Massimo; GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

### 3.27

BOCO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. - (*Attività patrimoniali*). – 1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui al comma 1 dello stesso articolo, sentite per quanto di competenza le Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite le Autorità garanti di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

---

**3.82**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI  
Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI,  
PETRINI, VILLONE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. - (*Attività patrimoniali*). – 1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la dichiarazione delle attività patrimoniali di cui al medesimo articolo, sentite per quanto di competenza le Autorità garanti di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 5, sentite le Autorità garanti di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

---

**3.48**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,  
CAVALLARO, TOIA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3. - (*Conflitto di interessi*). – 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto determina un vantaggio patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado».

---

**3.32**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo» con le parole: «quando il titolare di cariche di governo adotta l'atto ovvero partecipa all'adozione del medesimo ovvero alla formulazione della relativa proposta».*

---

**3.53**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «quando l'atto è adottato» con le parole: «quando uno o più atti sono adottati».*

---

**3.52**

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «quando l'atto è adottato» con: «quando l'atto è adottato o l'omissione di un atto è compiuta».*

---

**3.54**

GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «quando l'atto è adottato» con le seguenti: «quando l'atto o un'omissione di un atto dovuto sono adottati».*

---

**3.1/1**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

*All'emendamento 3.1, sopprimere le parole: «se dovuto per legge».*

---

**3.1/2**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

*All'emendamento 3.1, sopprimere le parole: «per legge».*

---

**3.1/5**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 3.1, dopo le parole: «ovvero se dovuto per legge è omesso», aggiungere le parole: «ovvero in generale, quando è posto in essere un qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «ovvero quando l'atto», aggiungere le seguenti: «o il comportamento».*

---

**3.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «quando l'atto è adottato» aggiungere le seguenti: «ovvero, se dovuto per legge, è omesso».*

*Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: «ovvero quando l'atto» aggiungere le seguenti: «o l'omissione».*

---

**3.33**

VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «titolare di cariche di governo» aggiungere le seguenti: «ovvero quando il titolare medesimo partecipa a qualunque titolo alla formazione dell'atto».*

---

**3.10**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI, Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1».*

---

**3.35**

VILLONE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero quando» alla fine.*

---

**3.37**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del» con le parole: «determina un vantaggio per il».*

---

**3.57**

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «un'incidenza specifica» con le parole: «una correlazione particolare».*

---

**3.21**

BOCO

**3.34**

VILLONE

**3.55**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «specifica».*

---

**3.56**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «specifica» con la parola: «particolare».*

---

**3.2/3**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*All'emendamento 3.2, dopo le parole: «sul patrimonio», aggiungere le seguenti: «e la composizione del suo assetto».*

---

**3.2/4**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*Al comma 1, dopo le parole: «sul patrimonio», aggiungere le seguenti: «ovvero quando l'atto determina un vantaggio patrimoniale del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado».*

---

**3.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «sull'assetto patrimoniale» con le seguenti: «sul patrimonio».*

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «ha un'incidenza specifica», sostituire le parole: «sull'assetto patrimoniale» con le seguenti: «sul patrimonio».*

---

**3.58**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «patrimoniale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i beni mobili».*

---

**3.60**

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «patrimoniale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi le partecipazioni azionarie».*

---

**3.61**

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «patrimoniale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i beni di lusso».*

---

**3.36**

VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «parenti» aggiungere le parole: «o affini».*

---

**3.3/3**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 3.3, dopo le parole: «quanto previsto», inserire le seguenti: «dall'articolo 2359 del codice civile o».*

---

**3.3/1**

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

*All'emendamento 3.3, dopo le parole: «n. 287», inserire le seguenti: «o comunque da essi partecipate».*

---

**3.3/4**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 3.3, dopo le parole: «n. 287», aggiungere le seguenti: «o di cui possano determinare, direttamente o indirettamente, gli indirizzi e le decisioni».*

---

**3.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «entro il secondo grado», aggiungere le seguenti: «ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,».*

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «entro il secondo grado», aggiungere le seguenti: «ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,».*

---

**3.75**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «secondo» con la parola: «terzo».*

---

**3.81**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «secondo grado» aggiungere le seguenti: «ovvero di impresa o società direttamente o indirettamente controllata».*

---

**3.76**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «secondo grado» aggiungere le seguenti: «o delle attività o società dagli stessi controllate o sulle quali esercitano un controllo, ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile».*

---

**3.62**

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «grado» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 76 del codice civile».*

---

**3.63**

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «grado» aggiungere le seguenti: «ai sensi del Titolo V del Libro I del codice civile».*

---



**3.64**

VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «grado» aggiungere le seguenti: «, nonché degli affini entro il secondo grado».*

---

**3.65**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «grado» aggiungere le seguenti: «, nonché degli affini ai sensi dell'articolo 78 del codice civile».*

---

**3.8**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «con danno per l'interesse pubblico e salvo che l'atto stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti».*

---

**3.80**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con danno», fino alla fine dell'articolo.*

---

**3.20**

BOCO

**3.12**

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI, Massimo, PASSIGLI, VILLONE

**3.38**

VILLONE

**3.77**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con danno per l'interesse pubblico».*

---

**3.68**

GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «con danno» con le parole: «anche con danno».*

---

**3.69**

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «con danno» con le parole: «anche se non vi è danno».*

---

**3.70**

GUERZONI, BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

**3.78**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «con danno», con le seguenti: «pur non essendovi danno».*

---

**3.71**

BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, prima della parola: «danno» inserire le seguenti: «pericolo di».*

---

**3.16**

BASSANINI, BRUTTI, Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'interesse pubblico», con le parole: «per l'erario».*

---

**3.17**

BASSANINI, BRUTTI, Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'interesse pubblico», con le parole: «per il bilancio dello Stato».*

---

**3.18**

BASSANINI, BRUTTI, Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'interesse pubblico», con le parole: «per l'amministrazione dello Stato».*

---

**3.67**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «pubblico» con la parola: «generale».*

---

**3.5**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**3.24**

BOCO

**3.39**

VILLONE

**3.51**

VITALI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

**3.79**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e salvo che», fino alla fine.*

---

**3.14**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «la generalità o intere categorie di soggetti», con le parole: «una pluralità di soggetti».*

---

**3.15**

BASSANINI, BRUTTI, Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «la generalità o intere categorie di soggetti», con le parole: «cento o più soggetti».*

---

**3.73**

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «generalità» aggiungere le seguenti: «dei cittadini».*

---

**3.6**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**3.22**

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti adottati in situazione di conflitto di interessi sono nulli».*

---

**3.74**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, Bassanini, Dentamaro, Zancan, Turroni, De Petris, Petrini, Villone

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti adottati dal titolare di cariche di governo in situazione di conflitto di interessi sono nulli».*

---

**3.9**

BASSANINI, BRUTTI, Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati*

in concessione o autorizzazione, nonchè di imprese concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 6, sentite le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività».

---

### **3.19**

Boco

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'autorità per la concorrenza e il mercato stabilisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle decisioni assunte in conflitto di interessi».

---

### **3.23**

Boco

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Quando ricorrono le condizioni stabilite dal precedente comma entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 5, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale».

---

### **3.28**

Boco

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 3-bis, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

1-ter. Per i titolari delle cariche di cui all'articolo 3-bis. è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o indiretta-

mente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado».

---

**3.40**

VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. . Il conflitto di interessi non viene meno qualora l'atto sia adottato da organo collegiale di cui il titolare fa parte e il titolare medesimo si astenga o non partecipi alla delibera di adozione dell'atto».

---

**3.42**

VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai fini della presente legge anche le proposte presentate dal titolare della carica di governo per la adozione da parte di altri organi ovvero di organi collegiali di cui il titolare medesimo fa parte.».

---

**3.41**

VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai sensi della presente legge gli atti deliberati da organi collegiali di cui il titolare medesimo fa parte».

---

**3.43**

VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Si considerano atti adottati dal titolare della carica di governo ai fini della presente legge le determinazioni assunte dal titolare della carica di governo a titolo di parere, consenso, concerto, o a qualsivoglia al-

tro titolo nel corso del procedimento di formazione di atti appartenenti per l'adozione alla competenza di un diverso organo».

---

**3.44**

VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso in cui l'atto sia una proposta o un disegno di legge, la disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle proposte emendative presentate nel corso del procedimento legislativo da parlamentari della maggioranza che ha espresso la fiducia al governo.».

---

**3.46**

VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del precedente comma quando il vantaggio per il titolare, il coniuge i parenti o affini entro il secondo grado sia determinato dalla mancata adozione dell'atto monocratico da parte del titolare della carica di governo, ovvero dalla mancata deliberazione dell'atto da parte dell'organo collegiale di cui il titolare medesimo fa parte, se alla deliberazione non si pervenga per il voto contrario o la mancata partecipazione del titolare».

---

**3.45**

VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso in cui l'atto sia un decreto legislativo per la cui adozione si richiede il parere delle competenti commissioni parlamentari, la disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle modifiche eventualmente introdotte in conformità ai pareri espressi dalle medesime commissioni».

---



**3.0.1**

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI,  
BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Incompatibilità oggettive)*

"1. È fatto comunque divieto ai titolari di cariche di Governo di assumere incarichi nelle imprese operanti nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
  - b) servizi erogati in regime di concessione;
  - c) credito, finanza e assicurazioni;
  - d) opere pubbliche e lavori pubblici;
  - e) distribuzione commerciale e pubblicità;
  - f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
  - g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
  - h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività"».
-

**Art. 4.**

**4.5**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**4.16**

BOCO

**4.17**

VILLONE

**4.20**

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI,  
BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

**4.21**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,  
CAVALLARO, TOIA

**4.22**

GUERZONI, BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.6**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**4.15**

BOCO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «da parte delle imprese» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui all'articolo 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».*

---

**4.18**

VILLONE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «anche quando» fino alla fine.*

---

**4.7**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per la concorrenza e per il mercato stabilisce gli indennizzi ai soggetti danneggiati dalle decisioni assunte in conflitto di interessi».*

---

**4.2/1**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 4.2, nel comma 1-ter, dopo le parole: «avvalendosi di atti», inserire le seguenti: «o di comportamenti omissivi o commissivi».*

---

**4.2**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

*«1-bis. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.*

*1-ter. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 bis, è sanzionata anche quando è compiuta, avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero alle imprese o*

società da essi controllate secondo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

---

**4.8**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**4.14**

BOCO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.13**

BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «non escludono l'applicabilità», con le altre: «non sono incompatibili con l'applicazione».*

---

**4.3**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «l'applicabilità delle norme» aggiungere la seguente: «civili.».*

---

**4.9**

BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere la parola «penali».*

---

**4.10**

BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere la parola «amministrative».*

---

**4.11**

BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere la parola «disciplinari».*

---

**4.4**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «e disciplinari», sostituire le parole: «previste dall'ordinamento vigente», con le seguenti: «vigenti».*

---

**4.12**

BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

**4.19**

VILLONE

**4.23**

VITALI, BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «quando ne sussistano i presupposti».*

---

**4.0.1**

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI MASSIMO, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)*

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e

dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

---

#### 4.0.2

Boco

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Principio di trasparenza)*

1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo ai soggetti titolari di cariche di Governo, di dichiarare, ogni anno pubblicamente, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica».

---

#### 4.0.3

BRUTTI Massino, GUERZONI, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi della presente legge, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo

da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

---

#### 4.0.4

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massino, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dalla presente legge, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 5, ne informano immediatamente l'interessato.

5. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate sempre ai sensi della presente legge.

---

#### 4.0.5

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI MASSINO, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un *trust* istituito a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il *trustee*, di seguito denominato «gestore», è scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dalle disposizioni della presente legge. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un *trust*; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di trasferimento non è stipulato ovvero è stata accertata un'alienazione simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo conforme parere della CONSOB, è pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

5. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

**4.0.6**

BRUTTI Massino, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Il gestore, cui sono trasferite le attività economiche ai sensi della presente legge, ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare 500 milioni di euro.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

**4.0.7**

GUERZONI, BRUTTI Massino, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Ai sensi della presente legge la falsità della dichiarazione resa dal gestore, cui sono trasferite le attività economiche, è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 300.000 euro. La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Ai gestori che violano le disposizioni previste dalla presente legge ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 150.000 euro.

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

#### 4.0.8

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massino, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.

---

**4.0.9**

BASSANINI, BRUTTI Massino, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dall'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore, cui sono trasferite le attività ai sensi della presente legge, ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo dei gestori di cui alla presente legge. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

---

**4.0.10**

BRUTTI Massino, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per le comunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale ivi citato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti

al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascrittale, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

---

## Art. 5.

### 5.40

Boco

*Prima dell'articolo 5 premettere il seguente:*

#### «Art. ...

*(Autorità garante dei conflitti di interessi)*

1. È istituita l'Autorità garante dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra

persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

---

## 5.8

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**5.34**

BOCO

**5.51**

VILLONE

**5.71**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.68**

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

**5.73**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

**5.70**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Dichiarazione delle attività economiche*). – 1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo interessati e di ogni altro elemento,

se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente al titolare della carica di Governo interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, l'interessato provvede ad alienare o a trasferire ad un gestore le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2% del capitale sociale. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il titolare della carica di Governo interessato, ovvero il gestore di cui al comma 4, possono chiedere che l'Autorità garante accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante di svolgere l'accertamento di cui al comma 2».

---

## 5.72

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Sostituire l'articolo, con il seguente*

«Art. 5. - 1. Entro cinque giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti se ricoprano incarichi o uffici ovvero svolgano una delle altre attività di cui all'articolo 2 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti o le attività svolte.

2. Entro quaranta giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CON-



SOB) tutti i dati concernenti le attività economiche di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti. Le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono esercitate dalla CONSOB quando si riferiscono ai presidenti ed ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a euro 7,5 milioni, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

4. L'interessato, ovvero il gestore, possono chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Sono nulli di diritto i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo».

---

## 5.69

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,  
CAVALLARO, TOIA

**5.108**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo; BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni*). 1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità di cui all'articolo 5 entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perchè provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perchè vengano disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;

d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente».

**5.49**

BOCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Attestazione delle attività economiche e deliberazione dell'incompatibilità*) – 1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività econo-

miche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.

---

## 5.10

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Alienazione dei beni*) – 1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

- a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;
- b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

---

## 5.9

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Principio di trasparenza*) – 1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo

grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica».

---

**5.33**

BOCO

**5.11**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**5.74**

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Sopprimere il comma 1.*

---

**5.75**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

---

**5.39**

BOCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari, trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva

variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

---

### **5.3/1**

BOCO

*All'emendamento 5.3, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, sussistenti alla data di assunzione della carica».*

---

### **5.3/3**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 5.3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè l'ultima dichiarazione dei redditi e tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona».*

---

### **5.3**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, sussistenti alla data di assunzione della carica».

---

### **5.24**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le parole: «entro venti giorni».*

---

**5.76**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con la parola: «venti».*

---

**5.23**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le parole: «entro trenta giorni».*

---

**5.37**

BOCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «30 giorni».*

---

**5.52**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «trenta».*

---

**5.12**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**5.22**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le parole: «entro quarantacinque giorni».*

---

**5.13**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

---

**5.21**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le parole: «entro cinquanta giorni».*

---

**5.53**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le parole: «Non oltre il sessantesimo giorno».*

---

**5.20**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le parole: «entro sessanta giorni».*

---

**5.14**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**5.54**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dall'assunzione» con le parole: «dal conferimento».*

---

**5.77**

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1 sostituire le parole: «il titolare di cariche di governo dichiara» con le seguenti: «gli interessati dichiarano».*

*Conseguentemente sostituire le parole «è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti» con le seguenti: «sono titolari; trasmettono altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui sono o siano stati titolari nei tre mesi precedenti» ed al comma 2 sostituire le parole: «il titolare di cariche di governo deve» con le seguenti: «Essi devono».*

---

**5.55**

VILLONE

*Al comma 1, dopo la parola: «dichiara» aggiungere le parole: «sotto la propria responsabilità».*

---

**5.15**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Al comma 1, dopo le parole: «è titolare» aggiungere le seguenti: «e di cui sono titolari il coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado».*

---

**5.107**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo; BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI

*Al comma 1, dopo le parole: «è titolare», «, aggiungere le parole: «e su quali imprese o società esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 o esercita un'influenza notevole, anche indirettamente».*

---



**5.30**

BOCO

*Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Trasmette altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è titolare, o sia stato titolare nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona».*

---

**5.43**

BOCO

*Al comma 1, dopo le parole: «dati relativi» aggiungere le seguenti: «all'ultima dichiarazione dei redditi e».*

---

**5.56**

VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «patrimoniali».*

---

**5.58**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «patrimoniali» a: «mesi precedenti» con le parole: «rilevanti ai fini della presente legge svolte nei dodici mesi precedenti».*

---

**5.78**

VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «attività patrimoniali», aggiungere le seguenti: «ivi comprese le partecipazioni azionarie».*

---

**5.79**

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «attività patrimoniali», aggiungere le seguenti: «ivi compresi i beni immobili».*

---

**5.80**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «attività patrimoniali», aggiungere le seguenti: «ivi compresi i beni mobili».*

---

**5.29**

BOCO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è stato titolare» aggiungere le seguenti: «lui o il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado».*

---

**5.35**

BOCO

**5.16**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**5.82**

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per interposta persona».*

---

**5.83**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

**5.57**

VILLONE

**5.17**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese quelle del coniuge e dei parenti entro il secondo grado che lo consentano».*

---

**5.36**

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i dati relativi all'attività patrimoniale del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado».*

---

**5.84**

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè l'ultima dichiarazione dei redditi».*

---

**5.104**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo;  
BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «direttamente o indirettamente».*

---

**5.105**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo;  
BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI

**5.81**

GUERZONI, BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, anche per interposta persona».*

---

**5.106**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo;  
BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «o alle attività economiche di cui controllino, anche indirettamente, la gestione, ovvero di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica».*

---

**5.47**

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI,  
BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «ovvero ne abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».*

---

**5.85**

BRUTTI Massimo, VITALI, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «analoga trasmissione è effettuata presso l'Ufficio delle autorizzazioni a procedere e dell'anagrafe patrimoniale e della segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati».

---

**5.87**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «Il deposito degli atti si effettua anche presso l'Ufficio delle autorizzazioni a procedere e dell'anagrafe patrimoniale e della segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Tali atti comprendono:

- a) la dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, le funzioni di amministratore o sindaco di società;
  - b) la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi».
- 

**5.91**

GUERZONI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «Le variazioni dei dati sono depositate anche presso l'Ufficio delle autorizzazioni a procedere e dell'anagrafe patrimoniale e della segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati».

---

**5.86**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «Il deposito degli atti si effettua anche presso l'Ufficio delle autorizzazioni a procedere e dell'anagrafe patrimoniale e della segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati».

---

**5.46**

BOCO

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nonché i dati relativi alle partecipazioni di imprese detenute quando siano superiori al 2 per cento del capitale sociale».*

---

**5.4/14**BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,  
CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 5.4, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Le stesse dichiarazioni sono rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado».

---

**5.4/13**BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,  
CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 5.4, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore ai due per cento del capitale sociale».

---

**5.4/15**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 5.4, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona».

---

**5.4/1**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI

*All'emendamento 5.4, al comma 1-bis, dopo le parole: «partecipazioni azionarie» inserire le seguenti: «, nonché, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), tutti i dati relativi alle attività professionali e agli impieghi esercitati o ricoperti, indipendentemente dalla sua valutazione circa la loro idoneità a configurare conflitto di interesse con la carica pubblica ricoperta».*

---

**5.4/10**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 5.4, al comma 1-bis, dopo le parole: «partecipazioni azionarie» inserire le seguenti: «direttamente o indirettamente possedute».*

---

**5.4/11**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 5.4, al comma 1-bis, dopo le parole: «partecipazioni azionarie» inserire le seguenti: «possedute anche per interposta persona».*

---

**5.4/2**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI

*All'emendamento 5.4, nel comma 1-bis, dopo la parola «detenute» inserire le parole: «, nonché gli impieghi e le attività professionali esercitati».*

---

**5.4/6**

BOCO

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: «nei tre mesi precedenti» con le seguenti: «nei dodici mesi precedenti».*

---

**5.4/4**

BOCO

*All'emendamento 5.4, nel comma 1-ter, sostituire le parole da «i settori» fino alla fine con le seguenti: «i seguenti settori:*

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;*
  - b) servizi erogati in regime di concessione;*
  - c) credito, finanza e assicurazioni;*
  - d) opere pubbliche e lavori pubblici;*
  - e) distribuzione commerciale e pubblicità;*
  - f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;*
  - g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;*
  - h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività».*
- 

**5.4/3**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI MASSIMO, GUERZONI

*All'emendamento 5.4, nel comma 1-ter dopo le parole «dell'editoria» inserire le parole: «nonché della raccolta pubblicitaria».*

---



**5.4/12**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 5.4, nel comma 1-ter, sopprimere le parole: «e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tale settore».*

**5.4**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti all'assunzione della carica.

1-ter. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedia e dell'editoria, anche elettronica e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tale settore».

---

**5.32**

BOCO

**5.88**

BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

**5.18**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.89**

GUERZONI, BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in carica.

---

**5.41**

BOCO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2-bis. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro mandato sono comunicate, entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2-ter. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

2-quater. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo».

---

**5.59**

VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «dichiarare» aggiungere le parole: «sotto la propria responsabilità».*

---

**5.5/3**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI VITALI

*All'emendamento 5.5, dopo la parola: «patrimoniali» aggiungere le seguenti: «o attinenti alle proprie attività professionali o imprenditoriali».*

---

**5.5**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «variazione dei dati», aggiungere la seguente: «patrimoniali».*

---

**5.26**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro venti giorni» con le parole: «entro sette giorni».*

---

**5.25**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro venti giorni» con le parole: «entro dieci giorni».*

---

**5.60**

VILLONE

*Al comma 2, sostituire la parola: «venti» con la parola: «dieci».*

---

**5.90**

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «quindici».*

---

**5.61**

VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «dai fatti che l'abbiano determinata» con le parole: «dal verificarsi della variazione medesima».*

---

**5.42**

BOCO

*Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Trascorso tale termine senza che siano state effettuate le dichiarazioni relative alle variazioni eventualmente intervenute, il titolare della carica di Governo, a pena di decadenza, entro dieci giorni provvede ad integrare la dichiarazione di cui al comma 1».*

---

**5.44**

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge i valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo che superano il valore complessivo di 5 milioni di euro».*

---

**5.92**

BRUTTI Massimo, BASSANINI, VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. I dati di cui al comma 1 sono riportati in un Bollettino consultabile da tutti gli elettori».*

---

**5.94**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, VILLONE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I dati di cui al comma 1 sono riportati in un Bollettino consultabile da tutti i residenti in Italia».

---

**5.31**

BOCO

**5.19**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**5.95**

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, VILLONE

*Sopprimere il comma 3.***5.96**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali».

---

**5.38**

BOCO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Autorità entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una violazione, essa ne informa i Presidenti di Camera e Senato e le competenti Autorità perché vengano disposte:

- a) la decadenza dalla carica o dall'ufficio;
- b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;
- c) la sospensione dall'abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;
- d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione pubblica competente».

**5.62**

VILLONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia nei cinque giorni successivi al ricevimento gli accertamenti necessari a verificare la correttezza delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'accertamento si conclude nei successivi venti giorni».

---

**5.63**

VILLONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia nei cinque giorni successivi al ricevimento gli accertamenti necessari a verificare la correttezza delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'accertamento si conclude nei successivi venticinque giorni».

---

**5.64**

VILLONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia nei cinque giorni successivi al ricevimento gli accertamenti necessari a verificare la correttezza delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'accertamento si conclude nei successivi trenta giorni».

---

**5.65**

VILLONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia nei dieci giorni successivi al ricevimento gli accertamenti necessari a verificare la correttezza delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'accertamento si conclude nei successivi trentacinque giorni».

---

**5.66**

VILLONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia nei dieci giorni successivi al ricevimento gli accertamenti necessari a verificare la correttezza delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'accertamento si conclude nei successivi quaranta giorni».

---

**5.6**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 6-bis».

---

**5.28**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro i trenta giorni» con le parole: «entro i quindici giorni».*

---

**5.27**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro i trenta giorni» con le parole: «entro i venti giorni».*

---

**5.97**

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, VILLONE

*Al comma 3 sostituire le parole: «al ricevimento delle dichiarazioni», con le parole: «alla scadenza dei termini».*

---

**5.48**

BOCO

*Al comma 3, sostituire le parole da: «provvede» fino alla fine con le seguenti: «accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo interessi e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:*

*a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a 7 milioni di euro, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*

*b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale».*

---



**5.67**

VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «provvede agli accertamenti necessari» con le parole: «accerta la correttezza delle dichiarazioni effettuate dal titolare della carica di governo».*

---

**5.98**

BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 3 dopo le parole: «accertamenti necessari» aggiungere le seguenti: «e, qualora le dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato perché provveda entro dieci giorni alla integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale termine, laddove a giudizio dell’Autorità permanga una violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano disposte:*

*a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall’ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, dell’amministrazione competente, dell’ente o dell’impresa;*

*b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;*

*c) la sospensione dall’abilitazione professionale da parte degli ordini o collegi professionali competenti;*

*d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da parte dell’amministrazione pubblica competente».*

*Conseguentemente sopprimere le parole «con le modalità di cui all’articolo 6».*

---

**5.99**

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 3 aggiungere le seguenti parole: «, nonchè con quelle previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 in quanto compatibili».*

---

**5.45**

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

- a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;
  - b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  - c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».
- 

**5.7/2**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 5.7, sostituire le parole: «secondo grado» con le seguenti: «terzo grado».*

---

**5.7**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo».

---

**5.2**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le dichiarazioni ricevute dall'Autorità sono rese pubbliche con le modalità e secondo le procedure previste con propria deliberazione».

---

**5.0.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**5.0.4**

BOCO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 5-bis.**

*(Alienazione dei beni)*

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

- a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;
- b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

**Art. 5-ter.**

*(Sanzioni)*

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo».

---

**5.0.2**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Sanzioni)*

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di in ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 4, 5, 6 e 7, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo».

---

**5.0.5**

BOCO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Sanzioni)*

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 l'interessato decade dalla carica, e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

---

**5.0.3**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Autorità garante dell'etica e della prevenzione dei conflitti di interesse)*

1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra quanti siano stati giudice costituzionale o presidente di sezione della Corte di Cassazione e non abbiano declinato preventivamente l'eventuale designazione.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità,

su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale».

---

## Art. 6.

### 6.12

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

### 6.71

BOCO

### 6.85

VILLONE

### 6.142

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, VILLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.61**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Sostituire l'articolo con i seguenti articoli:*

«Articolo 6. - 1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in carica.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro *status* sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonchè la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo

è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale».

Articolo 7 - 1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

Articolo 8 - 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8.

2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.

Articolo 9 - 1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 3 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i Presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al tito-



lare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti nè consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonchè di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonchè sull'effettiva separazione della gestione.

Articolo 10 - 1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Articolo 11 - 1. La presente legge si applica anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Articolo 12 - 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comun-

que denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, nè instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

Articolo 13 - 1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa».

---

#### 6.140

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione del conflitto di interessi). - 1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, tra

persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in carica.

3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, nè ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.

4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonchè la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonchè di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-bis. - (*Funzioni dell'Autorità*). - 1. L'Autorità di cui all'articolo 6 accerta le situazioni di incompatibilità, vigila sul rispetto dei divieti e degli adempimenti di cui alla presente legge, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

Art. 6-ter. - (*Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità*). - 1. L'Autorità di cui all'articolo 6, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.

Art. 6-quater. - (*Attività patrimoniali*). - 1. L'Autorità di cui all'articolo 6, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi.

2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta persona, da titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi sono strumentali ad una attività di impresa.

3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.

4. Il possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di cui all'articolo 6, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.

5. Per le attività patrimoniali suscettibili di determinare conflitti di interessi i titolari di cariche di governo propongono all'Autorità di cui all'articolo 6 misure idonee a prevenire conflitto di interessi. L'Autorità può accettare la proposta dell'interessato, oppure può stabilire, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite offerta pubblica di vendita.

6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

---

## 6.215

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6 - (*Funzioni dell'Autorità*). – 1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui alla presente legge, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni ivi previste. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

2. A richiesta del Governo, l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

---

#### 6.141

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Criteri di esercizio delle attività economiche*). - 1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza - concernenti imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale - siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità, che può prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessate l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione.

Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.

4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti».

---

**6.13**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.70**

BOCO

**6.143**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, GUERZONI, VILLONE

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.86**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «accerta» con la parola: «attesta».*

---

**6.77**

BOCO

*Al comma 1, dopo la parola: «accerta» aggiungere le seguenti: «caso per caso se i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari delle cariche di Governo siano suscettibili di determinare conflitti di interessi nonché».*

---

**6.147**

BASSANINI, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «la sussistenza» con le parole: «l'esistenza».*

---

**6.87**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «vigila» a: «inosservanza» con le parole: «All'attestazione dell'Autorità consegue di diritto, con decorrenza dalla data dell'attestazione medesima:».*

---

**6.145**

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «vigila sul rispetto» con: «controlla costantemente il rispetto».*

---

**6.146**

BRUTTI Massimo, VITALI, VILLONE

*Al comma 1, aggiungere dopo: «rispetto» le parole: «da parte del titolare di cariche di governo».*

---

**6.144**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «dispone».*

---

**6.148**

BRUTTI Massimo, VITALI

*Al comma 1, dopo la parola: «inosservanza» aggiungere: «da parte del titolare di cariche di governo».*

---



**6.150**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «nei casi di inosservanza» aggiungere le seguenti: «di tali divieti e adempimenti».*

---

**6.149**

BASSANINI, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «nei casi di inosservanza» aggiungere le seguenti: «di tali divieti».*

---

**6.14**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.151**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**6.88**

VILLONE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:  
«a) la decadenza dalla carica o dall'ufficio».*

---

**6.207**ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo,  
BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) la decadenza o rimozione dalla carica di governo da parte dell'organo costituzionale competente».*

---

**6.15**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.152**

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**6.153**

BRUTTI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;».*  
\_\_\_\_\_**6.5**

IL GOVERNO

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «di impiego», aggiungere le seguenti: «o di lavoro».*  
\_\_\_\_\_**6.82**

BOCO

*Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:**«b-bis) l'alienazione dei beni rientranti nel conflitto di interessi».*  
\_\_\_\_\_**6.16**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.154**

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_

**6.155**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) la sospensione dall'abilitazione professionale, con comunicazione della decisione agli ordini professionali, per gli atti di loro competenza».

---

**6.1**

IL RELATORE

*al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «comunicata», con la parola: «richiesta».*

---

**6.27**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «atti di loro competenza», inserire le parole: «, entro quindici giorni,».*

---

**6.26**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «atti di loro competenza», inserire le parole: «, entro venti giorni,».*

---

**6.25**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «atti di loro competenza», inserire le parole: «, entro trenta giorni,».*

---

**6.17**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*All'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:**c-bis) la vendita della proprietà in conflitto di interessi.*

---

**6.208**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:**«d) la revoca del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione competente, nel caso di incompatibilità derivante da attività imprenditoriale svolta in regime di concessione, o soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato».*

---

**6.156**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

**6.88**

BOCO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:**«d) nel caso di incompatibilità di cui all'articolo 2 lettera d), la revoca della concessione o dell'autorizzazione».*

---

**6.157**

BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**«1-bis. Qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti la sussistenza di situazioni di conflitti di interessi concernenti il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà comunicazione documentata al Presidente della Repubblica. Qualora siano riscontrati conflitti di inte-*

ressi nei confronti di membri del Governo, l'Autorità ne dà comunicazione documentata al Presidente del Consiglio dei ministri».

---

**6.6/5**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 6.6, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Gli organismi e le autorità competenti sono tenuti all'adozione degli atti di cui al comma 1, a richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

---

**6.6/1**

BOCO

*All'emendamento 6.6, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «autonomamente ovvero».*

---

**6.6/3**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.6, sostituire le parole: «tenendo conto della» con le seguenti: «in base alla».*

---

**6.6/4**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.6, sostituire le parole: «tenendo conto della» con le seguenti: «come da».*

---

**6.6**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

---

**6.158**

BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti».

---

**6.18**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.69**

BOCO

**6.159**

BRUTTI Massimo, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole da: «alla eventuale» sino a: «per l'interesse pubblico secondo», con la parola: «a».*

---

**6.89**

VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del» con le parole: «che abbiano procurato un vantaggio al».*

---

**6.92**

VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale» con le parole: «al patrimonio».*

---

**6.90**

VILLONE

**6.160**

GUERZONI, BASSANINI, VITALI, PASSIGLI VILLONE

*Al comma 2, sopprimere la parola: «eventuale».*

---

**6.139**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*Al comma 2, sopprimere la parola: «specific» e le parole: «con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3».*

---

**6.91**

VILLONE

**6.161**

VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere la parola: «specifica».*

---

**6.162**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire la parola: «specifica» con la seguente: «particolare».*

---

**6.165**

BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «patrimoniale» inserire le seguenti: «, ivi comprese le partecipazioni azionarie.».*

---

**6.164**

VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «patrimoniale» inserire le seguenti: «, ivi compresi i beni mobili.».*

---

**6.163**

GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «patrimoniale» inserire le seguenti: «, ivi compresi i beni mobili.».*

---



**6.166**

BRUTTI Massimo, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «patrimoniale» inserire le seguenti: «, ivi compresi i beni di lusso».*

---

**6.167**

BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «parenti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli ascendenti,».*

---

**6.168**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «parenti» inserire le seguenti: «, ivi compresi i discendenti,».*

---

**6.93**

VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «parenti» inserire la parola: «affini».*

---

**6.209**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire la parola: «secondo», con la parola: «terzo».*

---

**6.170**

GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «grado» inserire le seguenti: «ai sensi del Titolo V del Libro I del codice civile,».*

---

**6.169**

VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «grado» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 76 del codice civile,».*

---

**6.171**

VITALI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «grado» inserire le seguenti: «nonchè degli affini entro il secondo grado,».*

---

**6.172**

GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, dopo la parola: «grado» aggiungere le seguenti: «, nonchè degli affini ai sensi dell'articolo 78 del codice civile».*

---

**6.212**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 2, dopo le parole: «secondo grado», aggiungere le seguenti: «delle imprese o delle attività economiche sulle quali esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990».*

---

**6.182**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 2, dopo le parole: «secondo grado», aggiungere le seguenti: delle imprese o delle società sulle quali gli stesso esercitano il controllo o un'influenza notevole o, comunque, ne dispongano».*

---

**6.181**

BASSANINI, GUERZONI, VITALI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Al comma 2, dopo le parole: «secondo grado», aggiungere le seguenti: «con vantaggi patrimoniali per loro o».*

---

**6.211**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «con danno» fino alla fine del comma.*

---

**6.177**

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, con danno» fino alla fine del comma.*

---

**6.173**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «con danno dell'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3».*

---

**6.94**

VILLONE

**6.174**

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

**6.210**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «con danno per l'interesse pubblico».*

---

**6.28**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con danno per l'interesse pubblico», con le seguenti: «con danno per l'erario».*

---

**6.29**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con danno per l'interesse pubblico», con le seguenti: «con danno per il bilancio dello Stato».*

---

**6.30**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con danno per l'interesse pubblico», con le seguenti: «con danno per l'Amministrazione dello Stato».*

---

**6.179**

VITALI, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con danno» con le seguenti: «pur non essendovi danno».*

---

**6.178**

BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con danno» con le seguenti: «anche se non vi è danno».*

---

**6.176**

VITALI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con danno» con le seguenti: «anche con danno».*

---

**6.180**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Al comma 2, prima della parola: «danno» inserire: «pericolo di».*

---

**6.95**

VILLONE

**6.175**

BRUTTI Massimo, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 3».*

---

**6.73**

BOCO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori svolti dall'Autorità, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni».

---

**6.96**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'attività di controllo e di verifica di cui al precedente comma 2 l'Autorità esamina tutti gli atti monocratici adottati dal titolare della carica di governo».

---

**6.97**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'Autorità esamina ai fini del presente articolo tutti gli atti collegiali adottati da organi di cui il titolare della carica di governo fa parte».

---

**6.98**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'attività di controllo e di verifica dell'Autorità ai fini del precedente comma 2 si svolge sugli atti collegiali di organi di cui il titolare della carica di governo fa parte anche nel caso in cui il titolare medesimo si sia astenuto o non abbia partecipato alla deliberazione».

---

**6.99**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'autorità svolge l'attività di verifica e controllo di cui al precedente comma anche con riferimento agli atti cui il titolare della carica di governo abbia partecipato a titolo di proposta, concerto o qualsivoglia altro titolo».

---

**6.100**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'attività di verifica e di controllo di cui al precedente comma va svolta anche con riferimento agli effetti riferibili a titolari di cariche di governo diversi da quello cui l'atto adottato si riferisce i quali abbiano partecipato a qualsivoglia titolo alla formazione dell'atto medesimo».

---

**6.101**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel caso di proposta di legge, il controllo e la verifica vanno svolti anche in ordine alle proposte emendative presentate nel corso del procedimento legislativo da parlamentari della maggioranza che ha espresso la fiducia al governo».

---

**6.102**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel caso di emendamenti presentati nel corso del procedimento legislativo a proposte di legge del Governo da parlamentari appartenenti alla maggioranza che ha espresso la fiducia al governo, le verifiche e i controlli dell'Autorità di cui al precedente comma 2 vanno svolti con riferimento a tutti i componenti del Consiglio dei ministri che hanno preso

parte o avrebbero potuto prendere parte alla deliberazione della proposta medesima, i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado».

---

### 6.103

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora il conflitto possa sorgere per emendamenti soppressivi presentati nel corso del procedimento legislativo a proposte di legge del Governo da parlamentari appartenenti alla maggioranza che ha espresso la fiducia al governo, le verifiche e i controlli dell'Autorità di cui al precedente comma 2 vanno svolti con riferimento a tutti i componenti del Consiglio dei ministri che hanno preso parte o avrebbero potuto prendere parte alla deliberazione della proposta medesima, i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado, secondo una valutazione comparativa dei vantaggi conseguenti nel caso di soppressione o di mantenimento del testo originario».

---

### 6.104

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora il conflitto possa sorgere per emendamenti soppressivi presentati nel corso del procedimento legislativo a proposte di legge del Governo da parlamentari appartenenti alla maggioranza che ha espresso la fiducia al governo, le verifiche e i controlli dell'Autorità di cui al precedente comma 2 vanno svolti con riferimento a tutti i componenti del Consiglio dei ministri che hanno preso parte o avrebbero potuto prendere parte alla deliberazione della proposta medesima, i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado, secondo una valutazione comparativa dei vantaggi conseguenti nel caso della modifica proposta, delle altre ipotesi di modifica possibili, ovvero di mantenimento del testo originario».

---



**6.105**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'Autorità svolge il controllo di cui al precedente comma 2 sugli atti comunque riferibili al titolare della carica di governo, e in ogni caso con cadenza periodica almeno mensile».

---

**6.106**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Oltre che sugli atti monocratici adottati dal titolare della carica di governo, e su quelli collegiali alla cui adozione il titolare medesimo abbia partecipato. L'autorità svolge il controllo di cui al precedente comma 2 in ogni caso con cadenza periodica almeno trimestrale».

---

**6.107**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di verificare se il conflitto di interessi sia determinato dalla mancata adozione di atti monocratici da parte del titolare della carica di governo, l'Autorità verifica tutta l'attività della struttura amministrativa di riferimento ed in specie gli atti predisposti per la conclusiva adozione da parte del titolare e non adottati, effettuando una valutazione comparativa della realizzazione dell'interesse pubblico per il caso di adozione e di mancata adozione, nonché dei vantaggi derivanti al titolare, al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo grado per il caso di adozione e di mancata adozione».

---

**6.108**

VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi possa essere determinato dalla mancata adozione di atti collegiali da parte di organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, l'Autorità verifica

tutta l'attività degli organi medesimi ed in specie gli atti non adottati per il voto negativo del titolare o per la mancata partecipazione del titolare medesimo alla deliberazione, effettuando una valutazione comparativa della realizzazione dell'interesse pubblico per il caso di adozione e di mancata adozione, nonché dei vantaggi derivanti al titolare, al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo grado per il caso di adozione e di mancata adozione».

---

**6.184**

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, VILLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta ogni provvedimento diretto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli degli atti e delle deliberazioni assunti in situazioni di conflitto di interesse e alla riparazione del danno patrimoniale cagionato».

---

**6.7**

IL GOVERNO

**6.19**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.68**

BOCO

**6.183**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.185**

VITALI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «riferisce» aggiungere le seguenti: «al Presidente della Repubblica ed».*

---

**6.109**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere le parole: «con comunicazione motivata».*

---

**6.110**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere le parole da: «quando dall'esecuzione» fino alla fine del comma.*

---

**6.83**

BOCO

*Al comma 3, sostituire le parole da: «quando dall'esecuzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'esistenza di condizioni di incompatibilità dei titolari di cariche di governo. A partire dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato deve entro 180 giorni provvedere alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:*

- a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;*
  - b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;*
  - c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».*
-

**6.3**

IL RELATORE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «quando dall'esecuzione», sino alla fine del periodo con le seguenti: «allorchè ricorrono i casi previsti dall'articolo 3.»*

---

**6.188**

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'esecuzione o dall'attuazione» con le seguenti: «dall'omissione o dall'esecuzione o dall'attuazione.»*

---

**6.191**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'esecuzione o dall'attuazione» con le seguenti: «dall'omissione o dall'attuazione o dall'esecuzione.»*

---

**6.189**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'esecuzione o dall'attuazione» con le seguenti: «dall'attuazione o dall'esecuzione o dall'omissione.»*

---

**6.190**

GUERZONI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'esecuzione o dall'attuazione» con le seguenti: «dall'esecuzione o dall'attuazione o dall'omissione.»*

---

**6.187**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VITALI, VILLONE

*Al comma 3, dopo le parole: «esecuzione» inserire le seguenti: «o dall'omissione».*

---

**6.138**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*Al comma 3, dopo le parole: «dall'attuazione», aggiungere le seguenti: «o dall'omissione».*

---

**6.112**

VILLONE

**6.137**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

**6.192**

VITALI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, VILLONE

**6.214**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «in danno del pubblico interesse».*

---

**6.33**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «in danno del pubblico interesse», con le seguenti: «in danno dell'amministrazione dello Stato».*

---

**6.32**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «in danno del pubblico interesse», con le seguenti: «in danno del bilancio dello Stato».*

---

**6.31**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «in danno del pubblico interesse», con le seguenti: «in danno dell'erario».*

---

**6.213**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, PETRINI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «in danno», con le seguenti: «pur non essendovi danno».*

---

**6.193**

BRUTTI Massimo, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 3, dopo le parole: «in danno» inserire la seguente: «eventuale».*

---

**6.116**

VILLONE

*Al comma 3 sostituire le parole: «trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al» con le parole: «vantaggi per il».*

---

**6.136**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO,  
CAVALLARO, TOIA

*Al comma 3, le parole: «trattamenti privilegiati o agevolati di specifici» sono sostituite con le seguenti: «vantaggi patrimoniali a».*

---

**6.194**

VITALI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati» con le seguenti: «benefici e agevolazioni a favore di interessi privati».*

---

**6.113**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere le parole: «privilegiati o».*

---

**6.114**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere le parole: «o agevolati».*

---

**6.115**

VILLONE

**6.195**

GUERZONI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 3 sopprimere la parola: «specifici».*

---

**6.117**

VILLONE

*Al comma 3 dopo la parola: «parenti» aggiungere le parole: «o affini».*

---

**6.196**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Al comma 3, dopo la parola: «grado» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 76 del codice civile.».*

---

**6.199**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 3, dopo la parola: «grado» inserire le seguenti: «, nonché degli affini ai sensi dell'art. 78 del codice civile.».*

---

**6.198**

BASSANINI, VITALI, VILLONE

*Al comma 3, dopo la parola: «grado» inserire le seguenti: «nonché degli affini entro il secondo grado.».*

---

**6.197**

VITALI, GUERZONI, VILLONE

*Al comma 3, dopo la parola: «grado» inserire le seguenti: «ai sensi del Titolo V del Libro I del codice civile.».*

---

**6.111**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere le parole da: «con la segnalazione» fino alla fine del comma.*

---



**6.35**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «idonee», con le seguenti: «indispensabili».*

---

**6.34**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «idonee», con le seguenti: «necessarie».*

---

**6.36**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «idonee», con le seguenti: «opportune».*

---

**6.118**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere le parole: «a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e».*

---

**6.186**

GUERZONI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «a porre» fino a: «pregiudizievoli e».*

---

**6.119**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere la parola: «tempestivo».*

---

**6.120**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere la parola: «pregiudizievoli».*

---

**6.121**

VILLONE

*Al comma 3 sopprimere le parole: «e ad evitare che casi analoghi si ripetano».*

---

**6.37**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «che casi analoghi si ripetano», con le seguenti: «il perpetuarsi di analoghe situazioni».*

---

**6.122**

VILLONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per esecuzione e attuazione ai sensi del precedente comma 3 si intende ogni atto adottato da soggetti appartenenti ad amministrazioni pubbliche conseguentemente all'atto monocratico adottato dal titolare della carica di governo o all'atto collegiale adottato da organo di cui il titolare faccia parte».

---

**6.123**

VILLONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini della verifica degli effetti dell'esecuzione o attuazione di atti o deliberazioni di cui al precedente comma 2 l'Autorità esamina tutti gli atti adottati da pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali conseguentemente all'approvazione di leggi statali al cui procedimento di

formazione il titolare della carica di governo abbia a qualsivoglia titolo partecipato».

---

**6.124**

VILLONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini della verifica degli effetti dell'esecuzione o attuazione di atti o deliberazioni di cui al precedente comma 2 l'Autorità esamina tutti gli atti adottati da pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali conseguentemente all'adozione di atti monocratici da parte del titolare della carica di governo ovvero all'adozione di atti collegiali da parte di organi di cui il titolare della carica di governo faccia parte».

---

**6.200**

VITALI, BASSANINI, VILLONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ogni determinazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella materia di cui alla presente legge è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

**6.75**

BOCO

*Al comma 4, premettere il seguente:*

«... Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato».

---

**6.20**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.67**

BOCO

**6.201**

BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VILLONE

**6.300**

BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VITALI, VILLONE

*Sopprimere il comma 4.***6.301**

BRUTTI Massimo, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza».

**6.62**

BOCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Chiunque ostacola l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla stessa Autorità in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari al 2 per cento del valore del patrimoni detenuto».

---

**6.21**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.66**

BOCO

**6.202**

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, VILLONE

**6.302**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, VITALI, GUERZONI, VILLONE

**6.303**

VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, BASSANINI, VILLONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale».

---

**6.125**

VILLONE

*Al comma 5 sopprimere le parole: «valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione».*

---

**6.126**

VILLONE

*Al comma 5 sopprimere le parole: «e specificatamente».*

---

**6.135**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURANO, CAVALLARO, TOIA

*Al comma 5, dopo le parole: «d'ufficio» inserire le seguenti: «o su richiesta di un decimo dei componenti di ciascuna Camera».*

---

**6.127**

VILLONE

*Al comma 5 sostituire le parole: «di competenza» con le parole: «di cui ai precedenti commi».*

---

**6.129**

VILLONE

*Al comma 5 dopo le parole: «A tal fine» inserire le parole: «acquisisce anche attraverso audizioni dai dirigenti e funzionari impegnati nel procedimento di formazione degli atti tutte le informazioni utili all'espletamento dei propri compiti».*

---

**6.128**

VILLONE

*Al comma 5 dopo le parole: «organi delle amministrazioni» inserire le parole: «acquisisce dalle amministrazioni medesime ogni documentazione utile ai fini dell'espletamento dei propri compiti».*

---

**6.74**

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Al comma 5 alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: «Il possesso anche per interposta persona di partecipazioni in imprese operanti nei settori dell'informazione, energia, servizi erogati in concessione o autorizzazione, concessionarie di pubblicità, banche ed assicurazioni, è in ogni caso suscettibile di determinare conflitto di interesse, salvo che l'Autorità, sentite le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione marginale dell'impresa partecipata nel relativo settore di attività e la sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato».*

---

**6.8**

IL GOVERNO

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «ai fini» fino alle parole: «natura vincolante».*

---

**6.38**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», inserire le seguenti: «, dall'autorità per l'energia e il gas».*

---

**6.39**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», inserire le seguenti:*

«dalla Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private».

---

**6.40**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole:* «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», *inserire le seguenti:* «e dalla Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero».

---

**6.41**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole:* «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», *inserire le seguenti:* «e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali».

---

**6.42**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole:* «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», *inserire le seguenti:* «e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici».

---

**6.43**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole:* «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», *inserire le seguenti:* «e dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione».

---



**6.44**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», inserire le seguenti: «e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas».*

---

**6.45**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», inserire le seguenti: «e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa».*

---

**6.46**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», inserire le seguenti: «e dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private.».*

---

**6.47**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», inserire le seguenti: «e dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro».*

---

**6.48**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Al comma 5, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249», inserire le seguenti parole: «e dall’Istituto nazionale di statistica».*

---

**6.76**

BOCO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli atti di accertamento ed i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di Corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro quarantacinque giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di Cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal Primo Presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa».

---

**6.130**

VILLONE

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Chiunque può proporre all'Autorità la questione sulla sussistenza di un conflitto di interesse per un titolare di carica di governo».

---

**6.131**

VILLONE

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. La questione posta all'Autorità circa la sussistenza di un conflitto di interesse per un titolare di carica di governo è ammissibile quando si riferisce:

- a) ad atti monocratici adottati dal titolare della carica di governo;
- b) ad atti collegiali adottati da organi di cui il titolare della carica di governo fa parte;
- c) ad atti alla cui formazione a qualsivoglia titolo il titolare della carica di governo ha partecipato;
- d) ad atti alla cui formazione il titolare della carica di governo avrebbe avuto titolo a partecipare.

Nel caso di proposte o disegni di legge, la questione è ammissibile anche con riferimento a proposte emendative introdotte nel procedimento di formazione della legge su iniziativa di parlamentari appartenenti alla maggioranza che ha espresso la fiducia al governo».

---

**6.22**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

**6.203**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VILLONE

**6.132**

VILLONE

*Sopprimere il comma 6.*

---

**6.133**

BORDON, ANGIUS, BOCO, MARINO, DENTAMARO, MANCINO, PETRINI, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Art. 6. - (*Criteri di esercizio delle attività economiche*). – 1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza – concernenti imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale – siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità, che può prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessati l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione.

Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio pre-

cedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.

4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti».

---

## 6.79

BOCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività né possono ottenere il rinnovo delle concessioni eventualmente in scadenza».

---

## 6.9

IL GOVERNO

*Al comma 6, sostituire le parole: «ai commi 1, 2, 3, 4 e 5» con le seguenti: «al presente articolo».*

---

## 6.80

BOCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'Autorità garante, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente».

---

**6.204**

BASSANINI, VITALI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, VILLONE

**6.23**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*All'articolo 6, sopprimere il comma 7.*

---

**6.4**

IL RELATORE

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;»*

---

**6.10/9**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 6.10, sostituire il comma 7-bis con il seguente:*

*«7-bis. Quando una impresa riferibile al titolare della carica di Governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, o al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, pone in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui il vantaggio sia stato comunque conseguito, ferma restando la nullità degli atti posti in essere dall'impresa e degli atti alla cui formazione ha partecipato il titolare della carica di governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e determina in misura compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa».*

---

**6.10/6**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.10, al comma 7-bis, sostituire le parole da: «Quando l'impresa» fino a: «situazione di conflitto» con le seguenti: «Quando alle imprese di cui al comma 1 derivano vantaggi da atti adottati in situazione di conflitto di interessi.».*

---

**6.10/4**

BOCO

*All'emendamento 6.10, al comma 7-bis, sopprimere le parole: «e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto» e le parole: «p, se possibile, misure correttive» e, nel secondo periodo le parole: «nel massimo.».*

---

**6.10/1**

BASSANINI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

*All'emendamento 6.10, al comma 7-bis, sopprimere le parole: «e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto.».*

---

**6.10/12**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*All'emendamento 6.10, al comma 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «nel massimo al» con le seguenti: «al minimo del doppio del.».*

---

**6.10/11**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 6.10, sostituire le parole: «ai commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «alla presente legge.».*

---

**6.10/2**

BOCO

*All'emendamento 6.10, al comma 7-ter, al primo periodo, sopprimere la parola: «eventuale», al secondo periodo sopprimere le parole: «in generale» e l'altra: «eventuali».*

---

**6.10/10**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 6.10, sostituire le parole: «al comma 7-bis», con le seguenti: «alla presente legge».*

---

**6.10/8**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.10, al comma 7-ter, dopo le parole: «della conoscenza e del mercato» inserire le seguenti: «e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferiscono» e, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «ed informano l'organo costituzionale competente perchè attivi la procedura di rimozione o decadenza dalla carica di governo».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «riferisce» con la seguente: «riferiscono».*

---

**6.10/7**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.10, al comma 7-ter, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «ed informa l'organo costituzionale competente perchè attivi la procedura di rimozione o decadenza dalla carica di governo».*

---

**6.10/3**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*All'emendamento 6.10, al comma 7-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il titolare della carica di Governo è sospeso per un minimo di tre mesi dalle sue funzioni. La reiterazione di una violazione di conflitto di interessi porta al decadere della carica. Un titolare decaduto non può essere rinominato alla stessa carica o a carica equivalente, se non dopo 48 mesi».*

---

**6.10**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

*«7-bis. Quando l'impresa di cui al comma 1 pone in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato commina all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.*

*7-ter. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 7 bis, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni comminate alle imprese.».*

---

**6.78**

BOCO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun rapporto giuridico inerente o con-*



nesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata».

---

**6.81**

BOCO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici».

---

**6.205**

GUERZONI, BASSANINI, VITALI, VILLONE

**6.63**

BOCO

**6.24**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI

*All'articolo 6, sopprimere il comma 8.*

---

**6.11/1**

BOCO

*All'emendamento 6.11, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».*

---

**6.11**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.»

---

**6.134**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*Al comma 8, dopo le parole: «del Governo» aggiungere le seguenti: «o di un decimo dei componenti di ciascuna Camera».*

---

**6.206**

VITALI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in materia di conflitti di interessi».*

---

**6.49**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è nominata con le seguenti modalità: due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in carica.»

---

**6.50**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è nominata con le seguenti modalità: due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dal Parlamento in seduta comune».

---

**6.51**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono designati dal Parlamento in seduta comune».

---

**6.52**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è nominata con le seguenti modalità: due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è nominato di comune intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

---

**6.53**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono designati due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità viene designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in carica».

---

**6.54**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono scelti tra i magistrati della Corte dei conti. Il Presidente dell'Autorità viene designato mediante sorteggio tra i presidenti della Corte dei conti cessati dalla carica».

---

**6.55**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono scelti tra i magistrati del Consiglio di Stato. Il Presidente dell'Autorità viene designato mediante sorteggio tra i presidenti del Consiglio di Stato cessati dalla carica».

---

**6.56**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono scelti tra i membri della Corte costituzionale cessati dalla carica. Il Presidente dell'Autorità viene designato mediante sorteggio tra i componenti della Corte costituzionale in carica».

---

**6.57**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è nominata con le seguenti modalità: due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità viene designato mediante sorteggio tra i membri della Corte costituzionale cessati dalla carica».

---

**6.58**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono scelti tra i magistrati della Corte dei Conti. Il Presidente dell'Autorità viene designato mediante sorteggio tra i presidenti della Corte dei Conti cessati dalla carica».

---

**6.59**

BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono scelti tra i magistrati del Consiglio di Stato. Il Presidente dell'Autorità viene designato mediante sorteggio tra i presidenti del Consiglio di Stato cessati dalla carica».

---

**6.60**

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, PASSIGLI, VILLONE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è nominata con le seguenti modalità: due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità viene designato mediante sorteggio tra i Presidenti della Corte di Cassazione cessati dalla carica».

---

**6.0.1/19**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 6.0.1, nel comma 1, premettere le seguenti parole:*  
«Fermo restando quanto disposto nell'articolo 6».

---

**6.0.1/13**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.0.1, nel comma 1, sostituire le parole: «che fanno capo al» con le seguenti: «partecipate direttamente o indirettamente dal».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «al coniuge e ai parenti» con le parole: «dal coniuge o dai parenti».*

---

**6.0.1/20**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 6.0.1, nel comma 1, dopo le parole: «10 ottobre 1990, n. 287», inserire le seguenti: «e dell'articolo 2359 del codice civile».*

---

**6.0.1/6**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

*All'emendamento 6.0.1, nel comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, a far tempo dalla data del rinnovo del Consiglio attualmente in carica, sarà composta di cinque membri, due dei quali nominati dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad uno, due dalla Camera dei deputati, parimenti con voto limitato ad uno. Il quinto membro, con funzioni di presidente, è eletto dai quattro predetti, scegliendolo tra gli ex giudici della Corte costituzionale».*

---

**6.0.1/14**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.0.1, nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero al suo partito o al suo schieramento politico».*

---

**6.0.1/1**

IL GOVERNO

*All'emendamento 6.0.1, nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e si avvale dei poteri previsti» con le parole: «, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previste».*

---

**6.0.1/21**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 6.0.1, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nel caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o ad adottare, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui le violazioni siano state comunque poste in essere, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e determina in misura non inferiore a euro 100.000,00 nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a tre mesi».

---

**6.0.1/22**

BORDON, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI, PETRINI, CAMBURSANO, CAVALLARO, TOIA

*All'emendamento 6.0.1, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nel caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o ad adottare, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui le violazioni siano state comunque poste in essere, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo una sanzione pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa».

---

**6.0.1/3**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

*All'emendamento 6.0.1, al comma 3, sostituire le parole: «ove possibile» con le parole: «in ogni caso».*

---

**6.0.1/15**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.0.1, al comma 3, sostituire le parole: «ove possibile» con la parola: «immediatamente».*

---

**6.0.1/16**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.0.1, al comma 3, sopprimere le parole: «entro il termine assegnato».*

---

**6.0.1/5**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

*All'emendamento 6.0.1, al comma 3, dopo le parole: «di cariche di governo» inserire le parole: «ovvero il suo partito o il suo schieramento politico».*

---

**6.0.1/2**

IL GOVERNO

*All'emendamento 6.0.1, nel comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «pecunarie» e le parole: «correlate alla gravità della violazione e aumentate sino a un terzo».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni pecunarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione».*

---



**6.0.1/4**

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, BRUTTI Massimo, GUERZONI

*All'emendamento 6.0.1, al comma 3, sostituire le parole: «aumentate fino ad un terzo» con le parole: «aumentate fino al doppio».*

---

**6.0.1/18**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.0.1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Camera dei deputati», inserire le seguenti: «e informa l'organo costituzionale competente perché attivi la procedura di rimozione o decadenza dalla carica di governo».*

---

**6.0.1/17**

PASSIGLI, BASSANINI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VITALI

*All'emendamento 6.0.1, nel comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «nell'esercizio delle sue funzioni».*

---

**6.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure e si avvale dei poteri previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. L'Autorità si avvale, inoltre, in quanto compatibili, dei poteri di cui alla legge 31

luglio 1997, n. 249; si applicano all'Autorità medesima i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni commina all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni di cui al comma 1, correlate alla gravità della violazione e aumentate sino ad un terzo.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni comminate.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante per le comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.».

---

## 6.0.2

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Adempimenti dei titolari di cariche di Governo)*

1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria.

2. Per le attività patrimoniali, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui

all'articolo 5, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine, l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.

---

### 6.0.3

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Gestione del patrimonio trasferito)*

1. Il trasferimento dei valori mobiliari ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. Il gestore persegue l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.

5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sull'effettiva separazione della gestione.

---

**6.0.4**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Regime fiscale)*

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

**6.0.5**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi)*

1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali, intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata in una delle seguenti condizioni:

- a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
- b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

---

#### **6.0.6**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Imprese in concessione)*

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

---

#### **6.0.7**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, PASSIGLI, MANCINO, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, ZANCAN, TURRONI, DE PETRIS, BATTISTI, PETRINI, VILLONE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità)*

1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti

la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione che provvede, entro trenta giorni, in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.

---

### 6.0.8

BOCO, ANGIUS, BORDON, MARINO, TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, PASSIGLI, BRUTTI Massimo, BASSANINI, DENTAMARO, MANCINO, BATTISTI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Alienazione dei beni)*

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

- a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;
  - b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
  - c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comune costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**85<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1369) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore, illustra l'emendamento 1.1, che sostituisce integralmente l'articolo 1 del disegno di legge, sottolineando al riguardo, innanzitutto, come lo specifico riferimento alle udienze contenuto nel comma 1 di tale emendamento sia finalizzato ad escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui al medesimo comma 1 ai procedimenti amministrativi di carattere cautelare. Il successivo comma 2 contiene una previsione del tutto innovativa rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, stabilendo che la regione Lombardia sia esente, in relazione ai procedimenti di cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia di atti di parte e giudiziari, di documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002. Infine, il comma 3 dell'emendamento circoscrive la portata della disposizione relativa ai procedimenti amministrativi contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge.

Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 1.3.

Il sottosegretario VALENTINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.2.

Il senatore FASSONE, in merito all'emendamento 1.1, si chiede se non sarebbe opportuno prevedere che la fissazione della nuova udienza, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'emendamento, sia in ogni caso comunicata alle parti.

Il senatore AYALA, invece, suggerisce di inserire nella disposizione di cui al citato comma 1 dell'emendamento 1.1 una previsione relativa ai procedimenti cautelari amministrativi in modo da esplicitare le indicazioni formulate al riguardo dal Presidente facente funzioni di relatore.

Il sottosegretario VALENTINO concorda con le considerazioni da ultimo svolte dal senatore Ayala.

Il senatore BOREA richiama l'attenzione sulle implicazioni di ordine finanziario che potrebbero essere connesse con la previsione di cui al comma 2 dell'emendamento 1.1.

Segue un ulteriore intervento del senatore FASSONE, ad avviso del quale dovrebbe chiarirsi che la disposizione del comma 3 dell'emendamento 1.1 si applica solo ai procedimenti amministrativi instaurati anteriormente alla data del 18 aprile 2002.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore, fa presente, per quanto riguarda i rilievi formulati dal senatore Borea, che è testé pervenuto il parere di nulla osta della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sull'emendamento 1.1. Recependo poi i suggerimenti dei senatori Fassone e Ayala, nonché del sottosegretario Valentino, modifica l'emendamento 1.1 inserendo al comma 1 dopo le parole «data successiva alla stessa» le altre «che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi» e aggiungendo alla fine del comma 3 dello stesso emendamento le parole «anteriormente alla data del 18 aprile 2002».

Il sottosegretario VALENTINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 come da ultimo modificato.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1 come modificato. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario VALENTINO illustra l'emendamento X 1.1.



Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, illustra l'emendamento X 1.2.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore CENTARO alla quale risponde il PRESIDENTE facente funzioni di relatore, con il parere favorevole di quest'ultimo, è posto ai voti ed approvato l'emendamento X 1.1 di contenuto identico all'emendamento X 1.2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione al decreto-legge in titolo, con le modifiche apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1369****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia.

2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere».

---

**1.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è tenuta la Regione Lombardia. Sono altresì differiti al 31 ottobre 2002 i termini al cui rispetto è tenuta la Regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi amministrazione posti in essere».*

---

**1.3**

Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sono prorogati, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere.».

---

## **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1369**

### **al testo del disegno di legge di conversione**

#### **Art. 1**

##### **X 1.1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n.81».

---

##### **X 1.2**

Antonino CARUSO, BUCCIERO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a decorrere dall'entrata del decreto legge 6 maggio 2002, n. 81.».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**52<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Baccini.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1349) *Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa, con sede in Singapore***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 14 maggio 2002.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 1 e 2, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e quindi il disegno di legge nel suo complesso.

**(1355) *Deputato AZZOLLINI ed altri. – Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 14 maggio 2002.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 1 e 2, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e quindi il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**123<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 5. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti, riferiti agli articoli successivi all'articolo 5 del provvedimento, collegato alla legge finanziaria per il 2002, contenente misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 5.0.1, 8.0.1, 9.3 (prima parte), 13.2, 15.3, 15.9, 19.2, 19.5, 20.38, 22.0.1, 26.0.6, 35.3 e 35.0.6 che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati e privi della relativa copertura, o comunque non adeguatamente coperti. Per quanto concerne l'emendamento 5.0.2, occorre avere conferma della corrispondenza quantitativa e temporale tra onere e relativa copertura e, in particolare, occorre verificare che la norma non produca effetti né retroattivi, né successivi all'anno 2003 e che, conseguentemente, i proventi utilizzati a copertura vengano effettivamente incassati in quello stesso esercizio finanziario. A tale riguardo, sembrerebbe opportuno acquisire comunque elementi di maggiore dettaglio circa le ipotesi di quantificazione contenute nella relazione tecnica allegata all'emendamento. Analoghe considerazioni sembrano porsi con riferimento agli emendamenti 5.0.2 (nuovo testo) e 7.0.4. Segnala, poi, che l'emendamento 7.12 andrebbe coordinato con il comma 3 dell'articolo 7, in quanto nell'attuale

formulazione risulterebbe coperta solo la parte incrementale dei maggiori oneri previsti dal combinato disposto delle norme. Per quanto riguarda l'emendamento 7.9, relativamente alla terza parte, occorre verificare se le risorse utilizzate sussistono e sono riducibili (e in tal caso la norma andrebbe conseguentemente riformulata), mentre per la quarta parte occorre valutare la previsione che la garanzia dello Stato non sia più di ultima istanza; relativamente all'ultima parte, occorre, infine, valutare gli effetti del trasferimento delle risorse del fondo per l'informatizzazione delle piccole e medie imprese nel fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, cui peraltro farebbero carico le spese di funzionamento degli interventi e che è amministrato con gestione fuori bilancio. Tale ultimo profilo (trasferimento di risorse in un fondo gestito fuori bilancio) va valutato anche con riferimento agli emendamenti 7.17, 7.18, 7.14 e 7.0.3 (che, inoltre, sembra utilizzare, al comma 4, risorse che attualmente sono finalizzate ad interventi non immediatamente riducibili, trattandosi di crediti di imposta, e la cui consistenza andrebbe comunque quantificata). Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.2, segnala che esso presenta una copertura triennale a fronte di un onere che sembra permanente e che la norma andrebbe comunque meglio configurata come tetto di spesa. Con riferimento poi all'emendamento 9.2 (nuovo testo), quanto al comma 1, verificato se sussistano le maggiori risorse stanziare rispetto al testo, sembrerebbe comunque necessario introdurre una condizione analoga a quella posta sull'articolo 9. Tale condizione andrebbe ripetuta anche per l'emendamento 9.2. Per quanto concerne le restanti parti dell'emendamento 9.2 (nuovo testo) (commi 2, 3 e 4), occorre acquisire i necessari elementi di quantificazione degli oneri e, conseguentemente, verificare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. In particolare, occorre tra l'altro verificare l'idoneità del rinvio della copertura di quota parte degli oneri alla tabella C della finanziaria per il 2003, in quanto gli interventi previsti (prepensionamenti, mobilità, eccetera) sembrano avere natura non discrezionale e, anzi, suscitare diritti soggettivi. Analoghe considerazioni sembrano porsi con riferimento all'emendamento 9.4. Occorre inoltre valutare gli effetti degli emendamenti 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.20 (in particolare, verificando se gli interventi da essi previsti possano avere natura di investimento e quindi siano finanziabili con risorse in conto capitale come indicato nella clausola di copertura), 12.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.300, 15.303, 15.304, 15.2, 15.5, 16.0.2, 20.0.32, 23.0.1, 23.0.2, 24.2, 26.0.1, 26.0.11, 26.0.8, 26.0.9, 26.0.500 e 35.2. Sembra inoltre necessario verificare la congruità della quantificazione degli oneri recati dagli emendamenti 13.0.3 e 26.0.12 (che peraltro presenta una copertura solo triennale a fronte di un onere che sembra permanente). Con riferimento agli emendamenti 13.0.12, 21.0.5 e 20.0.39 (rispetto al quale è indicata una copertura solo triennale a fronte di un onere che sembra permanente), si segnala che non sussistono risorse finanziarie sufficienti a garantirne la copertura, mentre gli emendamenti 13.0.14 e 13.0.15 presentano una copertura non temporalmente adeguata alla durata dell'onere che sembra avere natura permanente. Per quanto riguarda l'emendamento 20.26, sembra necessario

porre una condizione analoga a quella posta sull'articolo 20, mentre gli emendamenti 24.5 e 24.7 sembrano introdurre una clausola di copertura non necessaria. Segnala che per l'emendamento 26.0.2, non solo andrebbe comunque acquisita conferma della congruità della quantificazione degli effetti finanziari, ma che non sussistono, altresì, le risorse indicate a copertura per l'esercizio 2004 e che andrebbe valutata l'idoneità del rinvio alla tabella C della finanziaria per la copertura degli oneri a regime, rispetto a disposizioni che sembrano produrre spese di natura obbligatoria e permanente. Segnala inoltre che nell'emendamento 35.0.9 (nuovo testo) sembrerebbe opportuno porre il riferimento all'apposito capitolo di entrata al comma 3, anziché al comma 4. Per l'emendamento 36.0.2, segnala sia che andrebbe acquisita apposita quantificazione dell'onere, sia che l'articolo 2, comma 6, sembra provvedere alla copertura di oneri con ordinari stanziamenti di bilancio. Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che sembrerebbe opportuno che l'eventuale parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali, debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, per la parte corrente, 64.665.000 euro per il 2002, 110.806.000 euro per il 2003 e 92.756.000 per il 2004, per la parte in conto capitale, 225.387.000 euro per il 2002, 347.515.000 euro per il 2003 e 294.184.000 per il 2004. Occorre valutare, a tale riguardo, se non risulti opportuno prevedere e segnalare alla Commissione di merito che il parere su tali ultimi emendamenti è reso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 5.0.1, 9.3, 13.2, 19.2, 19.5, 22.0.1, 26.0.6 e 35.0.6. Per quanto concerne, invece, l'emendamento 5.0.2, precisa che la concessione dell'agevolazione è subordinata sia agli effettivi introiti a seguito della gara per l'assegnazione delle licenze per il *wireless local loop*, sia ad un espresso provvedimento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea poi che non sembrano potersi profilare dubbi circa l'efficacia solo per il futuro della legge, secondo le generali regole di interpretazione; precisa inoltre che, in base al disposto dell'articolo 20 della legge n. 448 del 1998, il contributo ha durata fino al 2003 ed è quindi fino a tale termine che può avere efficacia la relativa esenzione. Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, evidenzia che ci si è attenuti ai soli introiti percepiti da titolari di licenza che, atteso il loro fatturato, possano possedere i requisiti richiesti per l'esenzione.

Concorda con il relatore sull'opportunità di coordinare l'emendamento 7.12 con il comma 3 dell'articolo 7. Esprime poi l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 7.9, 7.17, 7.14, 7.0.3, 8.0.2, 9.2 (nuovo testo), 9.4, 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.20, 12.5, 16.0.2, 24.2,



35.2, 13.0.3, 26.0.12, 13.0.12, 21.0.5, 20.0.39, 13.0.14 e 13.0.15. Per quanto riguarda l'emendamento 20.26, concorda con il relatore sull'opportunità di porre una condizione analoga a quella posta sull'articolo 20; concorda altresì con il relatore sulla non necessarietà della clausola di copertura per gli emendamenti 24.5 e 24.7. Esprime poi l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 26.0.2 e 36.0.2. Per quanto riguarda l'emendamento 35.0.9 (nuovo testo), concorda invece con il relatore sull'opportunità che il riferimento all'apposito capitolo di entrata sia posto al comma 3 e non al comma 4.

Dopo che il senatore MORANDO ha dichiarato di non condividere l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 12.5, sottolineando peraltro che il testo dell'articolo 12 presenta profili di dubbia costituzionalità, il relatore NOCCO, tenuto conto dell'esito del dibattito, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 9.3 (limitatamente alla prima parte), 13.2, 19.2, 19.5, 22.0.1, 26.0.6, 35.0.6, 7.0.3, 8.0.2, 9.2 (nuovo testo), 9.2, 9.4, 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.20, 12.5, 16.0.2, 24.2, 35.2, 13.0.3, 26.0.12, 13.0.12, 21.0.5, 20.0.39, 13.0.14, 13.0.15, 26.0.2, 36.0.2 e 7.9 (limitatamente al seguente periodo: »nonché le parole: *di ultima istanza* sono soppresse «). Esprime, inoltre, sugli emendamenti che seguono, parere di nulla osta, alle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per ciascuno di essi riportate: a) sull'emendamento 7.12, che venga coordinato con il comma 3 dell'articolo 7, in quanto nell'attuale formulazione risulterebbe coperta solo la parte incrementale dei maggiori oneri previsti dal combinato disposto delle norme; b) sull'emendamento 7.9, relativamente alla terza parte, che, ovunque ricorra, la parola: »utilizzo«, venga sostituita dall'altra: »riduzione«; c) sull'emendamento 20.26, che all'articolo 20, comma 2, venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: »fermo restando che ai predetti rappresentanti degli utenti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato«; d) sugli emendamenti 24.5 e 24.7, che vengano soppresse le clausole di copertura ivi indicate; e) 35.0.9 (nuovo testo), che il riferimento all'apposito capitolo di entrata sia posto al comma 3 e non al comma 4. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali tale parere deve comunque intendersi espresso fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, per la parte corrente, 64.665.000 euro per il 2002, 110.806.000 euro per il 2003 e 92.756.000 per il 2004, per la parte in conto capitale, 225.387.000 euro per il 2002, 347.515.000 euro per il 2003 e 294.184.000 per il 2004. Si segnala, inoltre, che il parere su tali ultimi emendamenti è reso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari».

Tale proposta di parere, posta ai voti, viene quindi approvata.

Il presidente AZZOLLINI, propone di sospendere brevemente i lavori della Commissione vista la necessità di esprimere tempestivamente il parere su un provvedimento all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,35.*

**(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul testo. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell'ampio intervallo di tempo trascorso dall'ultima seduta in cui è stato esaminato il provvedimento in titolo, segnala l'opportunità che il sottosegretario Maria Teresa Armosino illustri nuovamente il parere del Governo sulle osservazioni svolte dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO in relazione all'articolo 2, comma 3, precisa che la norma di trasferimento delle funzioni previste non comporta oneri a carico delle Regioni, in quanto si tratta di opere il cui finanziamento è già previsto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Il senatore IZZO manifesta perplessità in merito al fatto che dal vincolo del completamento delle opere potrebbero determinarsi maggiori oneri a carico delle Regioni, tenuto conto degli oneri relativi al trasferimento della funzione di manutenzione e della gestione delle opere, nonché dei rapporti processuali in corso.

I senatori MORANDO e CADDEO sottolineano che dalla disposizione in questione possono derivare oneri di contenzioso a carico dei bilanci regionali che non trovano corrispondente copertura nelle risorse stanziare inizialmente per la realizzazione delle opere stesse. Sottolineano, quindi, la necessità di provvedere ad un'adeguata copertura di tali maggiori oneri posti a carico delle Regioni.

Il senatore CICCANTI interviene per esprimere il proprio avviso conforme rispetto alle osservazioni testé formulate.

Dopo interventi dei senatori GRILLOTTI, FERRARA e NOCCO, volti a sostenere che le risorse stanziare per la realizzazione delle suddette opere comprendono anche le disponibilità occorrenti per eventuali contenziosi, intervengono i senatori CADDEO, CICCANTI e MORANDO per ribadire il proprio avviso contrario.

Prende, quindi, la parola il senatore VIZZINI per chiedere al rappresentante del Governo assicurazioni rispetto all'effettiva assenza di maggiori oneri per i bilanci regionali.

Il senatore MORANDO fa presente, altresì, che la norma, oltre a trasferire alle Regioni l'esecuzione delle opere in corso, conferisce anche i compiti di manutenzione e gestione, senza prevedere stanziamenti di risorse aggiuntive rispetto a quelle sufficienti a garantire il completamento delle opere stesse.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle osservazioni emerse dal dibattito, propone di accantonare l'esame della questione in oggetto per consentire al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sui profili finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 4, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che, al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato, andrebbe esplicitato che ai componenti dei previsti organi collegiali non è dovuto alcun compenso, né alcun rimborso spese. In relazione all'articolo 2, commi 7 e 8, precisa che i fondi stanziati dall'articolo 18 della legge n. 203 del 1991 sono stati complessivamente impegnati dai programmi per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di bando di concorso, ha emanato apposito provvedimento. Quota parte dei predetti fondi ha già trovato utilizzazione nella realizzazione dei relativi interventi programmati. La restante parte risulta ancora depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti per essere utilizzata non appena saranno stipulate le previste convenzioni urbanistiche per il reperimento delle aree, a norma degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 142 del 1990. La proroga dei termini per la sottoscrizione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 7, già peraltro concesse dal legislatore, si reputano indispensabili per realizzare tutti quegli interventi programmati ed ancora non attuati, per l'indisponibilità delle aree individuate dagli operatori e non concesse dai comuni, nonostante sia intervenuto il nulla-osta prefettizio sui programmi stessi. L'ulteriore proroga comporta quindi la possibilità di utilizzare somme accantonate e finora non poste a disposizione degli operatori, malgrado l'impegno del relativo programma per i citati motivi. Alla scadenza dei termini, le eventuali risorse non impiegate dovranno comunque essere destinate, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 139 del 1999, all'adeguamento del costo degli alloggi da realizzare.

Per quanto riguarda invece l'articolo 2, comma 9, ribadisce, come già rappresentato nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera, che la disposizione, così come formulata, è suscettibile di determinare maggiori oneri connessi alla nomina di nuovi commissari straordinari. Ritiene, pertanto, che detti oneri debbano essere posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi, analogamente a quanto disposto per i commissari dei cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997. Per tali motivi si potrebbe aggiungere una condizione del seguente tenore: «Alle spese relative ai compensi da corrispondere ai commissari straordinari si fa fronte utilizzando i fondi destinati alla realizzazione degli interventi».

Dopo che il senatore CADDEO ha evidenziato la possibilità che i fondi già stanziati non siano sufficienti per assicurare il pagamento dei nuovi commissari straordinari, il senatore MORANDO, richiamando alcune osservazioni contenute nella nota di lettura del Servizio del bilancio, chiede che il Governo fornisca elementi informativi sugli effetti della cessione degli alloggi realizzati secondo programmi di edilizia sovvenzionata disposta dal comma 6 dell'articolo 2, evidenziando, in particolare, i possibili effetti finanziari sul conto del patrimonio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver chiesto di rinviare l'ulteriore esame della questione al fine di raccogliere gli elementi informativi richiesti sul comma 6 dell'articolo 2, in merito all'articolo 6 precisa che la norma fa espresso rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui saranno disciplinati gli aspetti tecnici di dettaglio, tra cui le modalità di riscossione e l'ammontare dei tributi, la quota parte delle entrate da destinare ad investimenti e potenziamento, nonché quella residuale da destinare al funzionamento del RID.

Il presidente AZZOLLINI tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea propone di rinviare l'ulteriore seguito dell'esame del provvedimento.

Convieni la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per domani mercoledì 29 maggio 2002, è integrato con l'esame di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 1149, concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**83<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
**BETTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali  
Pescante.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario PESCANTE risponde all'interrogazione n. 3-00404 del senatore Brunale, sul recupero e il reinvestimento dei fondi per l'impiantistica sportiva. Al riguardo, egli premette che le disponibilità finanziarie in oggetto, destinate appunto a reinvestimenti nel settore degli impianti sportivi, derivano dalla mancata utilizzazione di finanziamenti concessi oltre dieci anni or sono. In effetti, ai sensi della legge 21 marzo 1988, n. 92, tali disponibilità avrebbero potuto e dovuto essere accertate, per la parte di competenza regionale, dalle regioni stesse e quindi revocate e reinvestite fin da quell'epoca. Nessuna iniziativa invece è stata assunta in tal senso sino all'anno 2000, quando sono cominciati a pervenire i primi programmi regionali, peraltro non aggiornati con le sopravvenute disposizioni modificative dei tassi di interesse e quindi delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

A tutt'oggi, circa la metà delle regioni non ha ancora trasmesso alcun atto deliberativo, mentre per le restanti regioni si è in attesa degli aggiornamenti richiesti. Pertanto, i motivi che hanno impedito al Ministero di adottare sollecitamente i provvedimenti di competenza possono essere individuati nell'esigenza di verificare l'applicabilità della normativa vigente in materia di impiantistica sportiva a fronte delle nuove disposizioni nel frattempo intervenute, che hanno modificato le competenze e le procedure

in questo settore, nonché nell'esigenza di accertare la conservazione in bilancio degli stanziamenti statali destinati all'ammortamento dei mutui. Contemporaneamente si rendeva necessario verificare la compatibilità delle norme che riservavano alla Cassa depositi e prestito o all'Istituto per il credito sportivo la competenza esclusiva nella stipula dei mutui in rapporto ai principi della libera concorrenza posti dall'ordinamento nazionale e da quello comunitario. Occorreva peraltro aggiornare le disponibilità finanziarie da reinvestire sulla base dei nuovi tassi di interesse e tenere conto, nel contempo, che avverso taluni programmi regionali risultava proposto ricorso ai competenti Tribunali amministrativi regionali che ne avevano sospeso l'efficacia.

Allo stato attuale però le predette questioni possono dirsi sostanzialmente risolte. Il Ministero ha infatti provveduto all'individuazione dei fondi giacenti in bilancio, relativi a mutui non utilizzati per impianti sportivi di cui alla legge n. 65 del 1987 e successive modificazioni. I predetti fondi ammontano complessivamente a circa 523 miliardi di lire, dei quali 277 - di competenza regionale - relativi ad impianti destinati alla promozione sportiva e 246 - di competenza statale - riguardanti impianti finalizzati ad attività agonistiche.

Il rappresentante del Governo comunica inoltre che i fondi di competenza regionale sono stati ripartiti fra le regioni secondo una tabella che egli si riserva di distribuire ai membri della Commissione e che sono in corso contatti tra gli enti territoriali interessati e gli uffici dell'Amministrazione ministeriale per definire le procedure necessarie al fine di rendere gli interventi concretamente operanti, sicché, non appena perverranno i programmi regionali definitivi, si procederà immediatamente all'adozione dei provvedimenti autorizzativi. In relazione a ciò, egli precisa infine che, per quanto concerne i criteri e i parametri relativi ai programmi di reinvestimento, gli interventi dovrebbero essere principalmente finalizzati al recupero degli impianti in disuso o in stato di degrado e alle opere necessarie all'adeguamento alle norme di sicurezza e alle altre prescrizioni relative all'agibilità degli impianti medesimi, nonché al completamento di quelli non ancora ultimati. Rende infatti noto che in Italia ben il 13 per cento degli impianti sportivi esistenti risulta chiuso e non utilizzato e che tale percentuale appare decisamente più alta nel meridione.

Il senatore BRUNALE si dichiara soddisfatto per la risposta del Sottosegretario. Sottolinea peraltro di aver voluto sollevare un problema di interesse generale, non essendosi limitato a questioni attinenti il proprio collegio elettorale. Del resto, la regione da cui egli proviene, la Toscana, ha ottemperato alle prescrizioni di legge, a fronte di altre regioni che non hanno mai utilizzato i fondi disponibili, con ciò recando nocumento all'interesse degli sportivi e anche dei cittadini che fruiscono dello spettacolo sportivo.

Ora le relative procedure sembrano positivamente avviate dal Ministero, ma rimane pur sempre da chiarire quale sia la distribuzione delle competenze fra Stato e regioni. Il Governo ha infatti correttamente posto delle condizioni per consentire il concreto utilizzo delle somme stanziare da parte delle regioni, ma occorre tuttavia tenere conto degli atti amministrativi già compiuti e dei procedimenti già avviati per la realizzazione di nuovi impianti, anche alla luce della nuova configurazione dell'autonomia degli enti territoriali derivante dalla modifica del Titolo V della Costituzione. Potrebbe pertanto essere introdotto un elemento distorsivo laddove, in corso d'opera, venissero mutati i criteri e le condizioni per rendere disponibili le somme stanziare. Al fine di ovviare a tale inconveniente, egli invita il Governo ad attivare una proficua collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati.

Il sottosegretario PESCANTE prende nuovamente la parola per assicurare l'interrogante che il Governo si ispirerà a criteri di flessibilità, pur avvalendosi della facoltà conferitagli dalla legge di impartire in materia gli indirizzi che ritiene più opportuni.

Rispondendo poi all'interrogazione n. 3-00410 del senatore TESSITORE, sul trasferimento alle università delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate, il rappresentante del Governo ricorda che il trasferimento in oggetto è previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e disciplinato anche dal comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 370 del 1999, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica. Sulla base della normativa richiamata, il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali avviene su richiesta delle università interessate e si realizza mediante la stipula di apposite convenzioni tra queste ultime e il Ministero per i beni e le attività culturali.

In proposito, risulta siano state avanzate richieste in tal senso dalle università di Napoli e di Cagliari, ma che le relative procedure abbiano incontrato delle difficoltà conseguenti al fatto che l'ordinamento universitario non prevede il livello dirigenziale non generale, che è invece quello preposto alla direzione delle biblioteche statali. Egli informa peraltro la Commissione che al tempo stesso si è ritenuto di conferire la qualifica di dirigente generale ai funzionari preposti alle biblioteche statali periferiche universitarie di Cosenza e di Potenza.

Il senatore TESSITORE, nel ringraziare il Sottosegretario per la sua risposta, lo invita nel contempo a far effettuare agli uffici una verifica più attenta. Egli assicura infatti che a Napoli non è stato realizzato alcun trasferimento della biblioteca pubblica statale alla locale università, né risulta sia stata avanzata la relativa richiesta.

L'interrogante afferma di non avere nulla in contrario all'individuazione delle biblioteche statali di Cosenza e Potenza quali sedi periferiche a preposizione dirigenziale, ma sottolinea che il personale di quelle sedi medesime è di circa 70 unità, mentre la biblioteca pubblica statale di Na-

poli si avvale di 407 persone. E non è neppure esatto sostenere che l'ordinamento universitario non prevede livelli dirigenziali non generali; presso l'università di Napoli, ad esempio, accanto a un dirigente generale amministrativo, vi sono otto dirigenti non generali.

Secondo i dati in possesso dell'interrogante, il passaggio di una biblioteca pubblica statale all'ateneo collegato è avvenuto solamente nella città di Bologna, che però non dispone di una biblioteca nazionale, mentre a Napoli non si avverte affatto tale urgenza. Nell'ambito delle istituzioni culturali, del resto, anche i processi di razionalizzazione dovrebbero tenere conto delle specifiche caratteristiche locali e invece il Ministero per i beni e le attività culturali verrebbe meno alla sua stessa ragione d'essere laddove intendesse declassare la biblioteca nazionale di Napoli, assai ricca di incunaboli e cinquecentine, non comprendendola tra le sedi a preposizione dirigenziale.

Egli si dichiara conclusivamente insoddisfatto per la risposta del Sottosegretario, che invita a procedere a ulteriori verifiche, riservandosi eventualmente di presentare un'ulteriore interrogazione.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

*(491) GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto inizio la discussione generale.

Interviene il sottosegretario PESCANTE, il quale, dopo aver confermato il proprio compiacimento per la sensibilità dimostrata dal Parlamento verso una disciplina sportiva che più di altre presenta ex atleti che, avendo cessato dall'attività, si trovano in serie difficoltà umane e anche fisiche, rende tuttavia noto che il Governo ha predisposto un disegno di legge con cui si provvede all'istituzione di un assegno vitalizio a un numero limitato e predeterminato di ex atleti degli sport cosiddetti minori, individuati di volta in volta da un'apposita commissione di esperti. Comunica inoltre che sono state reperite le risorse atte a finanziare detto provvedimento, il quale dovrebbe pertanto essere approvato già dal prossimo Consiglio dei ministri.

Il rappresentante del Governo annuncia quindi il prossimo varo di un disegno di legge sulle società dilettantistiche sportive non aventi fini di lucro, le quali potranno avvalersi di sponsorizzazioni interamente deducibili dai loro redditi. Con questo e con il provvedimento precedentemente richiamato, concernente l'assegno vitalizio agli ex atleti, si va sostanzial-



mente incontro a molte delle esigenze poste dal disegno di legge n. 491, il cui esame egli ritiene pertanto opportuno rinviare, al fine di attendere la presentazione in Parlamento del provvedimento governativo che estende questo tipo di disciplina normativa anche alle attività sportive diverse dal pugilato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**70<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti  
Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 195 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il presidente GRILLO fa presente che, non essendo ancora pervenuto sugli emendamenti il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, la cui seduta è tuttora in corso, si procederà alla illustrazione degli stessi.

Il senatore FABRIS ritiene opportuno che, prima di iniziare l'illustrazione degli emendamenti, si verifichi la disponibilità da parte del Governo ad enucleare quelle proposte emendative sulle quali è possibile registrare nel merito una convergenza dato il grande numero di proposte emendabili presentate. A tal fine, ricorda che in occasione dell'esame della cosiddetta Legge obiettivo il Governo assunse un atteggiamento di chiusura fortemente restrittivo in ordine all'ipotesi di modificare quella proposta di legge. Pertanto, sarebbe utile comprendere se quell'atteggiamento verrà riproposto anche in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo.

La senatrice DONATI, in primo luogo, chiede che venga fissato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal Relatore e dal Governo. In secondo luogo, sottolinea

che il Gruppo dei Verdi ha presentato oltre duemila emendamenti a riprova del fatto che giudica in maniera fortemente negativa il disegno di legge in esame. Ciò nondimeno non è pregiudizialmente contraria a verificare se esiste la disponibilità da parte del Governo ad accettare alcune modifiche che si rendono necessarie al testo. Tuttavia, nel caso in cui non si registrasse questa disponibilità, permarrebbe l'orientamento negativo ed ostruzionistico della propria parte politica.

Il senatore EUFEMI ritiene utile soffermarsi su una questione che investe i rapporti tra Governo e Parlamento come è quella della presenza del rappresentante del Governo alle sedute della Commissione dal momento che si riscontra l'assenza del soggetto che, per effetto delle modifiche recentemente introdotte alla legge n. 400 del 1988, sarebbe titolare della delega.

Il senatore Paolo BRUTTI fa presente che in altri disegni di legge, attualmente all'esame presso il Senato, sono contenute delle disposizioni che investono certamente la competenza della Commissione. Si riferisce, in particolare, all'atto Senato n. 1425 nel quale è contenuta una norma relativa alla costituzione della società per il finanziamento delle infrastrutture, come pure all'atto Senato n. 1329 che reca un articolo concernente il tema delle offerte anomale negli appalti pubblici. Chiede inoltre alcuni chiarimenti in ordine alla presentazione alle Camere del decreto delegato attuativo della legge n. 443 del 2001.

Il presidente GRILLO, rispondendo al senatore Paolo Brutti, fa presente di aver accertato che il decreto delegato, attuativo della cosiddetta Legge obiettivo, non è stato ancora trasmesso alle Camere poiché su di esso non si è espressa la Conferenza Stato-Regioni; per quanto concerne le altre osservazioni, pur ritenendole pertinenti, ritiene che per quanto concerne l'istituzione della società Infrastrutture, si è di fronte ad uno strumento di natura finanziaria.

Rispondendo al senatore Eufemi, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge è in sede referente, sottolinea inoltre che la questione della titolarità della delega è un argomento di pertinenza del Governo e che per la presente seduta il responsabile del dicastero ha delegato a seguire i lavori il sottosegretario oggi presente.

Sulle altre questioni sollevate dal senatore Fabris e dalla senatrice Donati ritiene preliminare ascoltare il parere degli altri Gruppi parlamentari per verificare se esista la disponibilità ad accettare alcune modifiche al disegno di legge in esame che evitino alla Commissione lo svolgimento di maratone inutili. A tale riguardo si dovrà decidere se concentrare l'attenzione soltanto sulle norme di sostanza o invece anche su questioni di dettaglio. In ogni caso, ricorda che nell'ultima seduta il vice ministro Martinat aveva già espresso la disponibilità del Governo a rivedere in senso migliorativo alcune parti del disegno di legge in esame. Per quanto concerne la richiesta avanzata dalla senatrice Donati di fissare un termine per la

presentazione di subemendamenti, ritiene che non sussista alcuna ragione di contrarietà anche se ciò potrebbe risultare in contraddizione con un eventuale orientamento di disponibilità a concentrare i lavori soltanto su alcune proposte emendative.

Il senatore PELLEGRINO, alla luce di quanto emerso dagli interventi svolti, richiama l'attenzione della Commissione sulla possibilità di convocare, al termine della seduta, un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sede nella quale si potrà verificare se esista la possibilità di concentrare i lavori su alcune modifiche. Solo dopo che ci si sarà pronunciati a questo riguardo, si potrà ascoltare il parere del rappresentante del Governo.

Il senatore CICOLANI dichiara di aderire alla richiesta espressa dal senatore Pellegrino.

Il presidente GRILLO propone di fissare entro le ore 15,30 di domani, mercoledì 29 maggio 2002, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati a tutti gli articoli del disegno di legge in esame, ad eccezione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 che non sono ancora in distribuzione. Inoltre, preso atto delle dichiarazioni emerse, propone di convocare al termine dell'odierna seduta un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il Presidente avverte che al termine della seduta è immediatamente convocato un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**63<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1415) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997***, approvato dalla Camera dei deputati

**(843) *TURRONI ed altri. – Ratifica ed attuazione del Protocollo adottato in data 11 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici***

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore BONGIORNO, pur rilevando preliminarmente che la disciplina contenuta nei disegni di legge in titolo presenta solo taluni specifici aspetti di stretta pertinenza della Commissione agricoltura, evidenzia tuttavia che l'intera materia attinente ai cambiamenti climatici esplica un'incidenza rispetto al comparto agricolo.

Osserva inoltre che entrambi i sopracitati provvedimenti non presentano notevoli reciproche differenze, prefigurando entrambi la ratifica del Protocollo adottato in data 11 dicembre 1997 a Kyoto dalla «Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici».

In particolare vengono proposte misure finalizzate alla «riforestazione» e all'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. Il relatore evidenzia inoltre che, soprattutto nel disegno di legge governativo, vengono altresì prefigurate misure programmatiche atte a mitigare i cambiamenti climatici, anche nell'ottica prospettica di uno sviluppo dell'agricoltura improntato a canoni di sostenibilità. In riferimento al set-

tore agricolo, tale pianificazione può involgere anche profili attinenti alla tematica della carenza idrica.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice DE PETRIS, la quale sottolinea la connessione sussistente tra cambiamenti climatici e problematiche del settore agricolo.

Evidenzia inoltre che la tematica attinente al programma per la riforestazione, contemplata nell'ambito dei provvedimenti in titolo, costituisce sicuramente un elemento di rilievo, come pure quella attinente al piano energetico e alle fonti energetiche «rinnovabili». In riferimento a quest'ultimo profilo sottolinea la diversa pregnanza della disciplina contenuta nell'ambito del disegno di legge n. 843 (nel quale la tematica delle fonti energetiche «rinnovabili» ha un'incisività e un rilievo non indifferenti) e quella contemplata dal disegno di legge n. 1415, nella quale tale problematica non è adeguatamente considerata (pur essendo comunque presenti nello stesso disposizioni relative ad iniziative di ricerca per l'utilizzo energetico dell'idrogeno).

Esprime un giudizio integralmente positivo sul disegno di legge n. 843, mentre manifesta perplessità in ordine al disegno di legge n. 1415, specie per quel che concerne i profili inerenti alla materia dell'energia.

Interviene il senatore MALENTACCHI, il quale ravvisa forti contraddizioni tra il provvedimento in titolo e altri attualmente all'esame dell'Assemblea. Evidenzia inoltre profili problematici per quel che concerne «l'effetto serra», rilevando, in senso critico, la sussistenza di rilevanti interessi da parte di alcuni Stati in ordine alle tematiche in questione.

Esprime pertanto il proprio giudizio negativo sui provvedimenti in titolo.

Interviene il senatore MURINEDDU, concordando con l'opinione espressa dal senatore Bongiorno in ordine alle connessioni sussistenti tra cambiamenti climatici e settore agricolo. Evidenzia altresì che sussistono in ordine ai cambiamenti climatici rilevanti profili problematici che involgono anche le tematiche attinenti alla disciplina delle acque e alla carenza di territori boschivi.

Esprime pertanto un giudizio favorevole sui provvedimenti in titolo, raccomandando tuttavia una maggiore sensibilità e attenzione rispetto alle tematiche inerenti al clima.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di conferire mandato al relatore per la redazione di un parere favorevole sui disegni di legge n. 1415 e n. 843.

La Commissione approva.

**(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO, dopo aver brevemente illustrato la procedura di recepimento della normativa comunitaria contenuta nella legge n. 86 del 1989, evidenzia che l'articolo 1 del disegno di legge n. 1329 conferisce una delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B.

Il relatore sottolinea inoltre l'importanza della disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 1, alla luce delle ampie competenze attribuite alle Regioni in materia di agricoltura e in altre materie connesse, come l'alimentazione e la salute.

Elenca inoltre tutte le direttive, contenute nell'allegato A, riguardanti materie di pertinenza della Commissione agricoltura.

I principi sottesi alle direttive in questione si incentrano sul rigore nella verifica della qualità delle produzioni, sulla tutela del benessere degli animali di allevamento (suini), sulla maggiore attenzione all'adeguatezza degli impianti di allevamento (suini e galline), sul controllo costante sui processi produttivi ed infine sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'etichettatura dei prodotti alimentari.

Propone infine l'espressione di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, osservando comunque che andrebbero integrati i criteri previsti per l'adozione di decreti legislativi con i principi relativi alla salvaguardia delle produzioni agroalimentari di qualità (in particolare della loro origine), alla maggiore attenzione per le esigenze degli operatori agricoli e degli allevatori, nonché all'attenta verifica in ordine ai profili di costituzionalità di cui all'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento alla materia dell'alimentazione e della tutela della salute.

Interviene il senatore MURINEDDU, prospettando l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire un più ampio approfondimento della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo.

Il senatore MALENTACCHI dichiara di condividere la proposta di rinvio formulata dal senatore Murineddu.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 maggio scorso.

Interviene la senatrice DE PETRIS, prospettando l'opportunità di analizzare adeguatamente le disposizioni contenute nell'articolo 3, attesa la rilevanza delle problematiche ad esse inerenti.

Rileva inoltre che l'elaborazione di un piano sementiero nazionale è importante, in quanto attualmente il settore agricolo italiano importa dai paesi esteri grossi quantitativi di sementi, con tutti i rischi inerenti a tale situazione non solo per quel che concerne l'eventuale ingresso di sementi geneticamente modificate, ma anche in relazione ai profili attinenti alla salvaguardia della biodiversità delle sementi italiane. Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno inserire nell'ambito del disegno di legge in questione un'apposita disciplina relativa al piano nazionale sementiero.

Interviene il senatore RUVOLO il quale, pur esprimendo un giudizio positivo sul disegno di legge in titolo, valuta tuttavia insufficienti le misure contenute nello stesso, in relazione ai nodi problematici attinenti all'emergenza idrica. A tale proposito rileva che il disegno di legge in questione dovrebbe essere integrato, al fine di inserire nello stesso apposite misure atte a risolvere i profili problematici inerenti alla siccità, nonché alla carenza di opere irrigue sussistente in alcune aree del Paese.

Chiede al Governo di esprimere la propria opinione in ordine alla opportunità di integrare il disegno di legge in titolo, nella direzione delineata nel corso del proprio intervento.

Interviene il senatore BONGIORNO, il quale chiede al Governo di valutare l'eventuale opportunità di introdurre ulteriori modifiche al disegno di legge in titolo, atte ad ampliare la portata della disciplina contenuta nello stesso.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver espresso un giudizio positivo in ordine al disegno di legge in titolo, prospetta due soluzioni alternative, la prima delle quali si incentra sull'eventuale scelta di limitare l'ambito del disegno di legge in titolo alla sola recezione delle proposte emendative non confluite nell'ambito del decreto-legge rinviato alle Camere dal Capo dello Stato, mentre la seconda tende ad ampliare l'ambito del provvedimento, attraverso l'introduzione nello stesso di disposizioni normative relative alla materia dell'irrigazione. Si riserva di informare il Ministro in ordine a tali due ipotesi alternative, emerse nel corso del dibattito, prospettando comunque l'utilità di un eventuale ampliamento della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo.

Interviene il relatore AGONI, dichiarando di condividere le valutazioni espresse dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 4 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per giovedì 30 maggio, alle ore 16, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**67<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Valducci e per le comunicazioni Innocenzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 maggio scorso.

Il senatore COVIELLO chiede chiarimenti in ordine alle recenti dichiarazioni del Ministro delle attività produttive concernenti lo stralcio delle norme in materia di energia contenute nel disegno di legge in titolo, al fine di reinserirle nel disegno di legge organico che il Governo si accingerebbe a presentare. Si augura che il comportamento del Governo sia lineare, per evitare le difficoltà che già si sono registrate in sede di esame del decreto-legge sulla costruzione di nuove centrali elettriche.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che il capo relativo all'energia è stato già approvato in prima lettura dalla Camera nel periodo in cui era in corso di svolgimento l'indagine conoscitiva in tale materia. Non ritiene, pertanto, che vi siano problemi al riguardo.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al Resoconto della seduta antimeridiana del 15 maggio), ai primi tre articoli, su cui il rappresentante del Governo ed il Relatore si erano già pronunciati nella precedente seduta.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, sono respinti gli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.7, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.1.

Gli emendamenti 1.13 e 1.8 sono dichiarati inammissibili.

L'emendamento 1.0.3 viene ritirato, mentre è dichiarato inammissibile l'emendamento 1.0.2.

L'emendamento 1.0.1 viene respinto.

Viene anche respinto l'emendamento 2.1.

Sono respinti gli emendamenti 3.6, 3.8, 3.4, 3.3, 3.130, 3.9 e 3.5.

La Commissione approva gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.12, di analogo contenuto.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 3.7, 3.13, 3.14 e 3.10.

Il sottosegretario VALDUCCI, con riferimento all'emendamento 3.7, precisa che occorre anche tener conto della competenza delle Regioni.

Il senatore IERVOLINO prende atto dei pareri formulati sull'emendamento 3.7.

La senatrice TOIA, con riferimento agli emendamenti 3.13 e 3.14, ritiene che si debba comunque perseguire l'obiettivo degli emendamenti, che appare largamente condiviso. Presenta a tal fine il seguente ordine del giorno:

0/1149/1/10

TOIA, BASTIANONI, COVIELLO

«Rilevato che,

la composizione dei Comitati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 27 giugno 1999, n. 297, necessita di un allargamento che ne consenta la più ampia rappresentatività delle realtà imprenditoriali del nostro paese:

sottolineata

l'esigenza che l'attività degli organi statali sia, laddove possibile, espletata con la collaborazione e il concorso dei soggetti più competenti e più sensibili alle specifiche problematiche:

richiamando

il contenuto del disegno di legge n. 1149 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza",

impegna il Governo

a integrare i Comitati suddetti con tre membri designati dalle confederazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori produttivi. A tal fine si chiede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", le amministrazioni competenti provvedano a rendere conforme la composizione dei Comitati vigenti al contenuto del presente ordine del giorno».

Il sottosegretario VALDUCCI dichiara di accogliere il suddetto ordine del giorno.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto contrario osservando che, tra l'altro, il Governo e i Gruppi di maggioranza non hanno tenuto in alcun conto il parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

Si associa il senatore GARRAFFA, il quale sottolinea come si confermi, ancora una volta, che il Governo si impegna solo a parole a favore della piccola impresa, mentre nei fatti favorisce le grandi aziende.

La Commissione accoglie l'articolo 3, con le modifiche apportate.

L'emendamento 3.0.1 viene dichiarato inammissibile.

Il sottosegretario VALDUCCI invita al ritiro degli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, precisando che le norme in essi contenute potranno essere inserite nel decreto legislativo previsto dalla riforma del diritto societario.

Il senatore EUFEMI esprime le proprie perplessità sulla ipotesi di rinvio, in quanto sarebbe opportuno trovare un'immediata soluzione ai problemi concernenti il socio lavoratore.

Il senatore COVIELLO ritiene che sia prioritario comprendere se da parte del Governo vi sia l'intenzione di inserire le norme all'interno del previsto decreto legislativo.

Il senatore CHIUSOLI concorda con la proposta di affrontare la materia in un momento successivo, dopo un'attenta verifica della attuazione della legislazione vigente.

Il sottosegretario VALDUCCI dichiara di concordare nel merito con le norme proposte, che potranno essere inserite nel decreto legislativo previsto dalla riforma del diritto societario.

Il senatore EUFEMI prende atto dell'impegno del Governo e ritira l'emendamento 3.0.2.

Sono anche ritirati gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

La Commissione approva, successivamente, l'emendamento 3.0.5, dopo che il senatore Coviello ha ribadito l'esigenza di non distogliere risorse finanziarie dai patti territoriali che si riferiscono direttamente ad iniziative imprenditoriali locali.

L'emendamento 3.0.6 viene dichiarato inammissibile.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore COVIELLO esprime la propria contrarietà sull'emendamento 4.4, soprattutto in ragione delle conseguenze che deriverebbero dalla sostituzione del regolamento con il decreto del Ministro in termini di conoscenza da parte delle Commissioni parlamentari competenti dei provvedimenti emanati.

Il senatore BETTAMIO precisa che l'emendamento 4.4 è finalizzato a semplificare le procedure, con l'obiettivo di accelerare la definizione dei programmi della legge n. 64.

Il sottosegretario VALDUCCI sottolinea come i provvedimenti avrebbero comunque la massima trasparenza e ritiene indispensabile agevolare la chiusura delle procedure della legge n. 64.

Il senatore COVIELLO ribadisce la propria contrarietà nei confronti di una modifica che determina una penalizzazione della capacità informativa del Parlamento.

L'emendamento 4.4 viene posto ai voti e approvato.

Il senatore GARRAFFA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.5, osservando che l'applicazione delle norme antimafia costituisce comunque una salvaguardia nei confronti delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il sottosegretario VALDUCCI fa presente che al comma 3 dell'articolo 4 sono inserite garanzie ben maggiori, come quella di sospensione dell'*iter* procedurale delle pratiche di agevolazione in caso di pendenza di procedimenti penali con rinvio a giudizio.

Il senatore GARRAFFA ritiene che il richiamo alla normativa antimafia consentirebbe di intervenire in modo più ampio, anche con riferimento alle situazioni di parentela.

L'emendamento 4.5, con il parere contrario del Relatore e del Governo, viene respinto.

Viene anche respinto l'emendamento 4.3.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **68<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PONTONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Valducci e per le comunicazioni Innocenzi.*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore BETTAMIO illustra gli emendamenti 4.300 e 4.301, precisando che essi sono stati presentati per tener conto del parere formulato dalla Commissione giustizia.

Il sottosegretario VALDUCCI si esprime in senso contrario sui suddetti emendamenti, in quanto è opportuno, a suo avviso, che la sospensione dell'*iter* procedurale delle pratiche di agevolazione si protragga fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il senatore BETTAMIO si rimette alla valutazione del Governo.

Gli emendamenti 4.300 e 4.301 vengono posti ai voti e respinti.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore Coviello, l'articolo 4 viene accolto con le modifiche introdotte.

Il senatore STIFFONI, con riferimento agli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, trattati nel corso della seduta pomeridiana, prende atto delle decisioni della Commissione, ma invita a tener conto delle conseguenze che potranno derivare per le cooperative sociali dalla prevista scadenza del prossimo 30 giugno. Occorre soprattutto considerare gli effetti negativi per i servizi prestati dalle cooperative.

Il sottosegretario VALDUCCI ricorda le ragioni che hanno indotto il Governo a chiedere il ritiro degli emendamenti e assicura che saranno valutate con attenzione, anche in vista dell'esame in Assemblea, le implicazioni delle previste scadenze.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5 (pubblicati in allegato al Resoconto della seduta antimeridiana del 15 maggio).

Il senatore EUFEMI ritiene che nella formulazione dell'articolo 5 non si tenga conto in modo appropriato della capacità operativa delle società, con la conseguenza di determinare effetti iniqui nella attribuzione dei finanziamenti. Per questo, è stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo o in alternativa una formulazione (emendamento 5.3) che consentirebbe di migliorare la portata della norma.

Il senatore LAURO dichiara la propria contrarietà sugli emendamenti soppressivi e sull'emendamento 5.3, in quanto a suo avviso la norma introdotta dalla Camera realizza un efficace equilibrio nella ripartizione delle risorse.

Il senatore CHIUSOLI, riferendosi in particolare all'emendamento 5.1, osserva che esso sembra riferirsi più ad una situazione teorica che non al concreto svolgimento delle attività economiche. In effetti, la conseguenza dell'articolo 5, anche nella riformulazione prevista dall'emendamento 5.1, è quella di favorire finanziariamente determinati soggetti, senza tener conto della reale operatività della legge n. 49. Auspica, quindi, l'approvazione degli emendamenti soppressivi, che raccolgono anche gli orientamenti emersi nel corso degli incontri avuti dalla Commissione con le categorie interessate. In caso di mancato accoglimento, sarebbe comunque positiva l'approvazione dell'emendamento 5.3.

Il senatore COVIELLO concorda con le valutazioni esposte dai senatori Eufemi e Chiusoli e richiama, fra l'altro, il Governo ad una maggiore coerenza con la linea assunta in sede di riforma del diritto societario. In effetti, l'emendamento 5.1 non mantiene una netta distinzione fra cooperative con finalità sociali e cooperative di maggiori dimensioni economiche.

Il relatore BETTAMIO si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 5.2, 5.8 e 5.3 e a favore dell'emendamento 5.1.

Si associa il sottosegretario VALDUCCI.

Il senatore COVIELLO chiede alla Presidenza se siano pervenute le comunicazioni scritte delle sostituzioni.

Il presidente PONTONE dà assicurazioni al riguardo.

Il senatore EUFEMI ritiene che l'emendamento 5.1 non sia condivisibile, in quanto il meccanismo previsto finisce per premiare le società finanziarie meno efficienti e per ostacolare la formazione di nuove società.

Il senatore COVIELLO insiste per una verifica del regolare svolgimento delle votazioni.

*La seduta, sospesa alle ore 21,30, riprende alle ore 21,50.*

I senatori COVIELLO e GARRAFFA esprimono riserve sull'andamento dei lavori e, in particolare, sul corretto invio delle comunicazioni scritte da parte dei Gruppi per la sostituzione dei Senatori assenti.

Il presidente PONTONE, confermata la validità delle votazioni, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PONTONE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 22.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1149****Art. 4.****4.300**

BETTAMIO

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministro delle attività produttive sospendono le agevolazioni.

3-bis. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento, anche non definitiva».

---

**4.301**

BETTAMIO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento, anche non definitiva».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**78<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

RAGNO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE***(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro****(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici****(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici****(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 maggio 2002.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 5 e dà la parola al relatore Tofani.

Il relatore TOFANI ricorda che la delega sull'orario di lavoro, di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 848, è già stata introdotta dall'articolo 22 della legge n. 39 del 2002 – legge comunitaria per il 2001. Occorre quindi procedere alla soppressione di tale articolo, come previsto, peraltro, da un emendamento a sua firma e da altri analoghi emendamenti presentati da altri senatori. Propone pertanto di mettere congiuntamente ai voti le predette proposte soppressive, previo il ritiro di tutti gli altri emendamenti all'articolo 6 che, peraltro, verranno pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta.

La Commissione conviene con la proposta del relatore, e pertanto tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, con l'eccezione degli emendamenti soppressivi dell'articolo medesimo, vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore BATTAFARANO osserva che la delega in materia di orario di lavoro di cui all'articolo 22 della legge comunitaria per il 2001, testé ricordata dal relatore, ha adottato, nel riferirsi alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, l'espressione «comparativamente rappresentative». In tutto il testo del disegno di legge all'esame, invece, è stata adottata, consenziente il rappresentante del Governo, una diversa formulazione, per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 1.80 che ha ripristinato, sempre con riferimento alle parti sociali, l'espressione «comparativamente più rappresentative», già largamente adottata nella legislazione vigente. Ritiene pertanto necessario che il Governo, nell'esercizio della delega conferita con la legge comunitaria, tenga conto di tale modifica, considerato anche che nella regolazione dell'orario di lavoro le intese tra le parti sociali assumono un significato di particolare rilievo.

Il sottosegretario SACCONI aderisce alla richiesta del senatore Battafarano, richiamandosi all'avviso favorevole a suo tempo espresso sull'emendamento 1.80.

Il PRESIDENTE, preso atto del ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 6, con l'eccezione degli emendamenti soppressivi 6.30, 6.16, 6.13 – fatto proprio quest'ultimo dal senatore RIPAMONTI per l'assenza dei proponenti – 6.31 e 6.34, fa presente che verrà posto ai voti il mantenimento dell'articolo.

La Commissione respinge quindi il mantenimento dell'articolo 6.

Il senatore RIPAMONTI ritiene che vi sia una certa diluizione dei tempi dell'esame del disegno di legge n. 848 e chiede al Sottosegretario di chiarire quali siano le previsioni del Governo in ordine all'*iter* di approvazione del provvedimento, anche al fine di consentire a tutti i Gruppi politici di mettere conseguentemente a punto le modalità della propria partecipazione alla discussione.

Il sottosegretario SACCONI non ritiene che vi siano particolari previsioni da formulare in ordine alla conclusione dell'esame, ferma restando l'intenzione del Governo di concludere rapidamente l'esame medesimo, con la predisposizione di un testo coerente e chiaro, compatibilmente con la non trascurabile mole degli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7. Ricorda quindi che, per effetto dell'intervenuto accoglimento dell'emendamento 1.80 – che, come è già stato ricordato, ha

sostituito in tutto il testo del disegno di legge n. 848, l'espressione «comparativamente rappresentative» con l'espressione «comparativamente più rappresentative», riferita alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro – sono assorbiti gli emendamenti 7.19, 7.26 e 7.64.

Il relatore TOFANI ritira l'emendamento 7.49.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 7.20, soppressivo dell'articolo 7, rilevando che la delega in esso contenuta prospetta una liberalizzazione eccessiva del rapporto di lavoro a tempo parziale, rendendo tra l'altro eventuale e non più obbligatorio - come è invece previsto dalla legislazione vigente - il consenso del lavoratore sul ricorso a prestazioni di lavoro supplementare e a forme di flessibilità ed elasticità. Un altro elemento discutibile della delega all'esame è poi la soppressione del rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione delle modalità delle prestazioni lavorative aggiuntive o flessibili. Gli emendamenti 7.21 e 7.63 ripropongono l'esigenza – già rappresentata anche per altri articoli del disegno di legge n. 848 – di far precedere l'esercizio della delega dal confronto con le parti sociali, particolarmente importante in una materia come quella oggetto dell'articolo 7. L'emendamento 7.22 intende promuovere l'adesione dei lavoratori a forme di lavoro a tempo parziale, mentre l'emendamento 7.23 si propone di riportare il rapporto di lavoro a tempo parziale alla sua originaria finalità, di conciliare l'attività lavorativa con le attività di studio, di cura e di progressiva riduzione del carico di lavoro in rapporto all'anzianità. La soppressione della lettera *a*), proposta con l'emendamento 7.24, si rende necessaria non soltanto per ribadire l'obbligatorietà del consenso del lavoratore alle prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, ma anche per eliminare il riferimento alle organizzazioni sindacali territoriali, che potrebbe tradursi in una legittimazione per organizzazioni ed accordi di comodo. L'emendamento 7.27 è invece finalizzato alla valorizzazione della contrattazione aziendale, mentre l'emendamento 7.25, in subordine alla soppressione della lettera *a*), introduce il principio del previo consenso del lavoratore, sempre con riferimento alle prestazioni di lavoro supplementare. Gli emendamenti 7.6, 7.29 e 7.31 si ispirano alle medesime finalità del precedente emendamento 7.25, mentre con l'emendamento 7.30 si intende introdurre una garanzia aggiuntiva in favore dei lavoratori, nel caso del superamento del monte ore di lavoro supplementare individuato in sede di contrattazione collettiva.

Proseguendo nell'illustrazione, il senatore Ripamonti si sofferma sull'emendamento 7.32 che, per motivazioni analoghe a quelle riferite alla precedente lettera *a*), prospetta la soppressione della successiva lettera *b*) recante un'ipotesi di liberalizzazione a suo avviso eccessiva del rapporto di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, suscettibile di sottrarre al lavoratore la possibilità di organizzare in modo autonomo la propria attività lavorativa in rapporto alle sue personali esigenze, e di renderlo maggiormente soggetto ai poteri di organizzazione dell'impresa.

Gli emendamenti 7.33 e 7.35 si ispirano alle medesime finalità degli emendamenti precedentemente illustrati, volti a rendere obbligatorio, alla lettera *b*), il consenso del lavoratore al ricorso a forme di lavoro flessibili o elastiche, mentre l'emendamento 7.34 intende assicurare al lavoratore la possibilità di revocare con ragionevole preavviso il proprio consenso, per comprovate ragioni di lavoro, di studio o di altra natura. Ad analoghe finalità di tutela e di garanzia si ispira l'emendamento 7.37, che fissa al 30 per cento il tetto minimo della maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore che aderisca a forme elastiche e flessibili di *part time* verticale.

La soppressione della lettera *c*), di cui all'emendamento 7.38, si propone contrastare la tendenza, conseguente all'impianto liberista che caratterizza l'intero articolo 7, ad accentuare la subordinazione del lavoratore alla macchina organizzativa dell'impresa, nonché a ridurre l'autonomia e la capacità di autodeterminazione. L'emendamento 7.39 invece intende evitare che le clausole flessibili ed elastiche vengano estese, sempre in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato, ai contratti a tempo parziale di tipo orizzontale. Con l'emendamento 7.41 si propone invece la soppressione della lettera *d*), la cui ambigua e generica formulazione potrebbe condurre anche alla caducazione parziale o totale di intese tra le parti sociali; gli emendamenti 7.13, 7.14 e 7.43 formulano delle ipotesi subordinate rispetto alla soppressione della lettera *d*): in particolare l'emendamento 7.43 intende porre in rilievo l'esigenza di tutelare la qualità della vita dei lavoratori. Alla stessa finalità di ispira, con una diversa formulazione, anche l'emendamento 7.42. L'emendamento 7.44 integra il riferimento alla direttiva 97/81/CE del Consiglio con quello al decreto legislativo n. 61 del 2000 che ne costituisce il recepimento nell'ordinamento interno. Tale decreto legislativo, peraltro, ha operato con successo nello sforzo di estendere il rapporto di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei diritti dei lavoratori, ed è proprio a tale profilo garantista che si ispira anche l'emendamento 7.48, volto a riequilibrare in senso più favorevole ai lavoratori medesimi l'impostazione ultraliberista dell'articolo 7. La soppressione della lettera *e*), prevista dall'emendamento 7.45, intende eliminare un principio di delega finalizzato ad aggirare le disposizioni di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori relativamente all'esercizio di diritti sindacali e alla possibilità di costituire rappresentante aziendali nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti. Dopo essersi soffermato sull'emendamento 7.47, volto ad introdurre misure di contrasto dell'evasione contributiva, particolarmente estesa nel settore agricolo, il senatore Ripamonti dà per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 7 di cui è primo firmatario.

Il senatore Tommaso SODANO nell'illustrare l'emendamento 7.76, soppressivo dell'articolo 7, si richiama alle argomentazioni già svolte dal senatore Ripamonti in sede di illustrazione dell'emendamento 7.20, osservando che l'impostazione accentuatamente liberista dell'articolo 7 tende a mortificare l'esercizio dei diritti dei lavoratori, rendendo eventuale e non più obbligatorio il consenso individuale al ricorso a forme di lavoro

supplementare e flessibile e legittimando di fatto il cosiddetto lavoro a chiamata. Gli emendamenti 7.78 e 7.80, pur nella diversa formulazione, perseguono la medesima finalità di impedire che la delega di cui all'articolo 7 dia vita ad un'ampia sacca di lavoro flessibile a disposizione delle imprese, con una compressione delle retribuzioni e senza alcun vantaggio per i lavoratori, che vedrebbero anzi compromessa la possibilità di programmare autonomamente il proprio tempo di vita e di lavoro. Entrambi gli emendamenti, quindi, intendono tutelare la qualità della vita delle persone impiegate a tempo parziale.

Dato per illustrato l'emendamento 7.77, il senatore Tommaso Sodano si sofferma sull'emendamento 7.79, soppressivo della lettera *a*), come il precedente emendamento 7.24, esprimendo l'auspicio che il rappresentante del Governo dia seguito alle aperture che gli era sembrato di cogliere in relazione alle preoccupazioni, espresse in varie fasi del dibattito in Commissione, circa la possibilità che il riferimento alle organizzazioni sindacali territoriali possa in qualche modo adombrare una legittimazione di accordi di comodo, non sostenuti da un'adeguata rappresentatività. Illustra quindi l'emendamento 7.81, che, alla lettera *a*), sancisce il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno nel caso di superamento del monte ore supplementare annuo individuato dalla contrattazione collettiva. L'emendamento 7.83 si propone invece di assicurare la possibilità di revocare il consenso individuale espresso nei confronti del ricorso a forme di lavoro flessibile, per comprovate ragioni di lavoro ovvero di altra natura, previo ragionevole preavviso, mentre l'emendamento 7.85, identico all'emendamento 7.37, già illustrato dal senatore Ripamonti, intende stabilire nella medesima misura del 30 per cento il tetto minimo delle maggiorazioni retributive previste alla lettera *b*). Dato per illustrato l'emendamento 7.84, il senatore Tommaso Sodano auspica quindi l'accoglimento dell'emendamento 7.86, anch'esso ispirato a finalità di rafforzamento delle garanzie per i singoli lavoratori, in caso di violazione delle norme riguardanti il consenso espresso per il ricorso al lavoro supplementare.

Aggiunge quindi la sua firma agli emendamenti 7.41 e 7.69, soppressivi della lettera *d*) e illustra l'emendamento 7.87, identico all'emendamento 7.43 già illustrato dal senatore Ripamonti, e come questo finalizzato alla tutela della qualità della vita del lavoratore. La soppressione della lettera *e*), di cui all'emendamento 7.82 si rende necessaria al fine di contrastare un ulteriore attacco allo Statuto dei lavoratori, rivolto, questa volta, alle garanzie riguardanti l'esercizio dei diritti sindacali e, in particolare, alla possibilità di considerare i lavoratori a tempo parziale come una unità per quel che concerne la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. L'emendamento 7.88, infine, riprendendo analoghi emendamenti presentati ad altri articoli del disegno di legge n. 848, introduce la previsione di strumenti di consultazione dei lavoratori vincolanti sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della delega all'esame e dei relativi decreti delegati.

Nell'illustrare l'emendamento 7.50, soppressivo dell'articolo 7, la senatrice PILONI rileva preliminarmente che il ricorso allo strumento della delega – formulata tra l'altro in modo eccessivamente generico ed ampio – per la revisione della normativa in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale risulta incomprensibile, a meno che l'intendimento del Governo non sia quello di pervenire ad una radicale riscrittura delle regole del lavoro a tempo parziale che, peraltro, dovrebbe misurarsi con le direttive europee in materia. Nel merito, poi, i principi, di cui alle lettere *a)* e *b)*, relativi al ricorso al lavoro supplementare e alle clausole elastiche e flessibili non tengono conto in alcun modo né della normativa europea né del recepimento di essa effettuato con il decreto legislativo n. 61 del 2000. Già nella direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 sono infatti presenti precise indicazioni sul consenso del lavoratore e sul ruolo della contrattazione collettiva, puntualmente recepite dal citato decreto legislativo n. 61, ma che risultano del tutto ignorate nella formulazione dell'articolo 7.

Dopo aver fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 7.18, anch'esso soppressivo dell'articolo 7, passa ad illustrare l'emendamento 7.51 che, come i precedenti emendamenti 7.21 e 7.63, intende condizionare l'esercizio della delega alla preliminare intesa con le parti sociali, il cui consenso è essenziale in una materia come quella regolata dall'articolo 7. Con l'emendamento 7.52 si vuole sottolineare la necessità di regolare, e non di agevolare, il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale. Su tale tema peraltro, la legislazione vigente ha introdotto disposizioni esaurienti, prevedendo anche, tra l'altro, la possibilità di consolidare l'orario aggiuntivo quando questo non abbia carattere occasionale. Con gli emendamenti 7.53 e 7.54 si vuole evitare che sul consenso dei lavoratori vengano formulati principi di delega confusi o ambigui.

Proseguendo nella sua esposizione, la senatrice Piloni dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 7.32, poiché la lettera *b)* è formulata in modo tale da escludere, in contrasto con la normativa europea, qualsiasi limitazione all'introduzione di forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di *part time* cosiddetto verticale o misto. L'assenza di ogni garanzia circa il carattere volontario della adesione ad eventuali clausole flessibili e circa la possibilità di recesso, fanno sì, tra l'altro, che con il principio di delega all'esame venga in realtà introdotto in modo surrettizio il lavoro a chiamata, di cui al successivo articolo 8. L'emendamento 7.55 ripropone anche per la lettera *b)* l'esigenza di regolare – e non di agevolare – le modalità flessibili ed elastiche della prestazione lavorativa, mentre l'emendamento 7.66 introduce, sempre alla lettera *b)*, un più puntuale riferimento alla contrattazione collettiva. Dato quindi per illustrato l'emendamento 7.56, la senatrice Piloni, dopo aver dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 7.34, si sofferma sull'emendamento 7.57, che riconosce al lavoratore il diritto di ritirare il consenso prestatosi alla stipulazione delle clausole di elasticità e flessibilità, non prima di sei mesi, a fronte di documentate ragioni di tipo familiare, di salute ovvero di lavoro,

come peraltro è già previsto dalla normativa vigente. L'emendamento 7.67 è volto ad impedire che attraverso la riforma del *part time* venga introdotta surrettiziamente la fattispecie del lavoro a chiamata. L'emendamento 7.58 è finalizzato a sopprimere la lettera *c*): in proposito occorre ricordare che nell'attuale ordinamento le clausole elastiche sono consentite, anche nel rapporto di lavoro *part time* a tempo determinato, limitatamente alla sostituzione temporanea di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro. Un'estensione generalizzata di tali clausole appare assai discutibile dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori. Dopo aver illustrato l'emendamento 7.69, soppressivo della lettera *d*) che introduce un principio di abrogazione e integrazione della normativa vigente suscettibile di interpretazioni assai discutibili, la senatrice Piloni illustra congiuntamente gli emendamenti 7.59 e 7.60 che introducono norme coerenti con le enunciazioni delle direttive comunitarie e della giurisprudenza costituzionale, relativamente al principio del non regresso e al divieto di discriminazione diretta e indiretta. Con riferimento all'emendamento 7.61, occorre considerare che già nella legislazione vigente i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono calcolati in base all'orario svolto per tutte le disposizioni la cui attuazione sia condizionata da una soglia riferita al numero dei dipendenti dell'impresa. L'unica eccezione è costituita dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori, relativo all'esercizio dei diritti sindacali, che la lettera *e*) intende evidentemente aggirare con particolare riferimento alla possibilità di costituire organismi di rappresentanza aziendale nelle realtà con meno di quindici dipendenti. Dà per illustrati gli emendamenti 7.68 e 7.62, soffermandosi infine sull'emendamento 7.70, che intende assicurare la reversibilità del passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale, e viceversa, su richiesta del lavoratore e nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Il senatore TREU, nell'illustrare gli emendamenti 7.72 e 7.71, osserva preliminarmente che il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce una materia ampiamente trattata in sede comunitaria secondo un metodo, da tempo adottato dall'Unione europea – e al quale il disegno di legge in titolo non sembra prestare la dovuta attenzione –, che si fonda su avvisi comuni delle parti sociali che definiscono i criteri di regolazione del rapporto. L'emendamento 7.72, poi, intende precisare meglio i contenuti della delega di cui all'articolo 7, per quel che riguarda l'agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare – in misura comunque non superiore al 30 per cento dell'orario normale per il *part time* orizzontale – ovvero a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale, nonché relativamente alla previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani. Dà quindi per illustrato l'emendamento 7.73.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 7.65, che riprende il tema, già ampiamente svolto in altri interventi, della obbligatorietà del consenso del lavoratore alla prestazione di lavoro supplementare



nel caso del cosiddetto *part time* orizzontale. Dà quindi per illustrato l'emendamento 7.74, e si sofferma sull'emendamento 7.75, riguardante l'incentivazione del ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale per i lavoratori anziani.

Il senatore MORRA illustra gli emendamenti 7.1 e 7.2 che, con riferimento alle lettere *a)* e *b)*, applicano le regole di certificazione di cui all'articolo 9 anche al lavoro supplementare ed alle clausole di flessibilità ed elasticità.

Il sottosegretario SACCONI, con riferimento alle obiezioni mosse alla formulazione delle lettere *a)* e *b)* per quel che riguarda i principi di delega relativi al consenso del lavoratore, precisa che, negli intendimenti del Governo, l'accordo individuale tra le parti dovrebbe essere considerato valido in assenza ovvero in attesa di un accordo collettivo.

La senatrice PILONI ritiene che, per questo aspetto, l'articolo 7 dovrebbe essere meglio formulato, anche in relazione alle precisazioni testé rese dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7 è conclusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848

### Art. 6.

#### 6.30

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 6.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 6.13

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 6.31

PILONI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, VIVIANI,  
DATO, GRUOSSO, DI SIENA, SALVI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 6.34

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.17**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare,» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

---

**6.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di un anno» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi».*

---

**6.36**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'attuazione della citata direttiva deve avvenire nel pieno rispetto dell'articolo 36, secondo comma, della Costituzione e nel riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva».*

---

**6.18**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*«0-a) l'adozione di prescrizioni minime per promuovere in particolare il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;».*

---

**6.23**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il fine primario di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunque nel rispetto del precetto comunitario del divieto di regresso;».*

---

**6.35**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il fine primario di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunque nel rispetto del precetto comunitario del divieto di regresso».*

---

**6.22**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) assicurare ai lavoratori, al fine di garantire loro la sicurezza e la salute durante il lavoro, la possibilità di poter beneficiare di periodi minimi di riposo – giornaliero, settimanale e annuale – e di adeguati periodi di pausa, prevedendo altresì un limite massimo per la durata settimanale del lavoro;».*

---

**6.21**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino alla loro data di scadenza».*

---

**6.20**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) soppressione del limite orario giornaliero».

---

**6.39**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presnete legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

---

**6.39**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) la previsione di una certa flessibilità nell'applicazione di determinate disposizioni della direttiva 93/104/CE, al fine di garantire il rispetto dei principi della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

---

**6.19**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) la previsione di una certa flessibilità nell'applicazione di determinate disposizioni della direttiva 93/104/CE, al fine di garantire il rispetto dei principi della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

---

**6.24**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.37**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.2**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «e al fine di garantire una corretta e integrale trasposizione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,».

---

**6.27**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo le parole:* «del 23 novembre 1993», *aggiungere le seguenti:* «e al fine di tutelare il diritto alla fruizione di adeguati tempi per la vita personale di tutti i lavoratori con l'introduzione dell'obbligo di un congruo e motivato preavviso nel caso di modifiche unilaterali dell'orario per i lavoratori a tempo pieno e con la previsione di un percorso di progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro mediante l'introduzione di un fondo speciale a carico delle imprese che garantisca la difesa del potere di acquisto reale dei salari, e con la previsione altresì della durata ordinaria della giornata di lavoro di otto ore con facoltà di deroga solo con il consenso individuale di entrambe le parti e sempre con il limite massimo di 11 ore di riposo continuativo tra due turni consecutivi di lavoro».

---

**6.38**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, dopo le parole: «23 novembre 1993», aggiungere le seguenti: «e al fine di tutelare il diritto alla vita personale e affettiva di tutti i lavoratori con l'introduzione dell'obbligo di un congruo e motivato preavviso nel caso di modifiche unilaterali dell'orario per i lavoratori a tempo pieno e con la previsione di un percorso di progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro fino a 35 ore settimanali mediante l'introduzione di un fondo speciale a carico delle imprese e della fiscalità generale che garantisca la difesa del potere di acquisto reale dei salari, e con la previsione, altresì della durata ordinaria della giornata di lavoro non superiore alle otto ore con facoltà di deroga solo con il consenso individuale di entrambe le parti e sempre con il limite massimo di 11 ore di riposo continuativo tra due turni consecutivi di lavoro».*

## COMPENSAZIONI PRC

---

**6.3**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «sentire le» con le seguenti: «previo accordo con le».*

---

**6.15**

CHIRILLI

*All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «comparativamente rappresentative» con le parole: «maggiormente rappresentative».*

---

**6.25**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».*

---

**6.32**

TREU, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

*Al comma 2, dopo la parola: «comparativamente», inserire la parola: «più».*

---

**6.26**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo la parola: «potrà» sostituire la parola da: «apportare modifiche» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «applicare od introdurre disposizioni legislative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».*

---

**6.4**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «modifiche e».*

---

**6.5**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e integrazioni».*

---

**6.6**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e».*

---



**6.7**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409 in materia di lavoro straordinario».

---

**6.12**

EUFEMI

*All'articolo 6, comma 2, dopo le parole:* «dalla legge 27 novembre 1998, n. 409», *aggiungere la seguente frase:* «e all'articolo 3 comma 2 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, sentite le organizzazioni dei quadri».

---

**6.14**

VANZO

*Al comma 2, dopo:* «lavoro straordinario» *aggiungere:* «e all'articolo 3 comma 2 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, sentite le organizzazioni dei quadri».

---

**6.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la parola:* «commercio,».

---

**6.9**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la parola:* «turismo».

---

**6.10**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «pubblici esercizi».*

---

**6.11**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la parola: «e agricoltura».*

---

**6.28**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza che da ciò  
ne derivi in alcuna maniera una attenuazione dei diritti e delle tutele at-  
tualmente vigenti per i lavoratori interessati dal presente articolo.».*

---

**6.33**

RIPAMONTI, TREU, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, VIVIANI,  
DATO, GRUOSSO, DI SIENA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

*2-bis. L'attuazione della delega di cui al comma 1 avviene nel ri-  
spetto del principio di non regresso stabilito a livello comunitario e fis-  
sando, in ogni caso, un limite massimo giornaliero di otto ore all'orario  
normale».*

---

**Art. 7.****7.20**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.76**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.50**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, SALVI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.18**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.21**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare», aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

---

**7.63**

RIPAMONTI, TREU, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, SALVI

*Al comma 1, dopo le parole: «il Governo è delegato ad emanare», in serire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».*

---

**7.3**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di un anno», con le seguenti: «entro il termine di sei mesi».*

---

**7.51**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, SALVI

*Al comma 1, al quinto rigo, dopo la parola: «legge», aggiungere le seguenti: «previa intesa con le parti sociali.».*

---

**7.22**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «recanti norme per promuovere» sostituire le parole: «il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale,» con le seguenti: «l'adesione dei lavoratori a forme di lavoro a tempo parziale».*

---

**7.78**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale», con le altre: «l'adesione dei lavoratori a forme di lavoro a tempo parziale».*

---

**7.23**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole:* «l'incremento del tasso di occupazione», *aggiungere le seguenti:* «coniugando l'attività lavorativa con attività di studio, cura domestica e familiare e progressiva diminuzione dei carichi di lavoro al crescere dell'anzianità».

---

**7.80**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, dopo le parole:* «l'incremento del tasso di occupazione», *aggiungere le seguenti:* «coniugando l'attività lavorativa con attività di studio, cura domestica e familiare e progressiva diminuzione dei carichi di lavoro al crescere dell'anzianità».

---

**7.77**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «il tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni».

---

**7.72**

TREU, DATO, MONTAGNINO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «al mercato del lavoro», *aggiungere le seguenti:* «in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune», *e, di seguito, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare, in misura comunque non superiore al 30 per cento del normale orario di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale;

b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale;

c) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale».

---

**7.71**

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al mercato del lavoro,» aggiungere le seguenti: «in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune.»*

---

**7.24**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**7.79**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**7.52**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «agevolazione» con la seguente: «regolazione».*

---

**7.5**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nei casi e secondo le modalità» a: «o territoriale».*

---

**7.65**

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, SALVI

*Al comma 1, lettera a) sostituire la frase: «nei casi e secondo le modalità previste nei contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato» con la seguente: «nei casi e secondo le modalità introdotte dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo che, in ogni caso, il lavoratore supplementare sia svolto con il consenso del lavoratore interessato».*

---

**7.27**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «le modalità previsti» aggiungere le seguenti: «dai contratti aziendali nonché».*

---

**7.19**

CHIRILLI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «comparativamente rappresentative» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

---

**7.26**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».*

---

**7.64**

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «comparativamente» inserire la seguente: «più».*

---

**7.49**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «su scala nazionale o territoriale» con le seguenti: «a livello nazionale, territoriale o aziendale».*

---

**7.25**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «o territoriale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sempre previo consenso del lavoratore interessato.».*

---

**7.28**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «su scala nazionale» sopprimere le parole: «o territoriale.».*

---

**7.6**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «anche sulla base» fino alla fine del periodo.*

---



**7.53**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere dalla parole: «anche» sino al termine della lettera.*

---

**7.81**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «anche sulla base» fino alla fine della lettera con le altre: «sulla base del consenso del lavoratore, con la previsione che il superamento del monte ore supplementare annuo identificato nei contratti collettivi farà insorgere nei lavoratori il diritto alla trasformazione del rapporto con orario pieno».*

---

**7.54**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, SALVI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche» sino alla fine della lettera con le altre: «e sulla base del consenso del lavoratore interessato».*

---

**7.29**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o territoriale,» sopprimere la parola: «anche».*

---

**7.31**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o territoriale,» sostituire la parola: «anche» con la seguente: «esclusivamente».*

---

**7.30**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche sulla base del consenso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sulla base del consenso del lavoratore con la previsione che il superamento del monte ore supplementare annuo identificato nei contratti collettivi farà insorgere nei lavoratori il diritto alla trasformazione del rapporto con orario pieno».*

---

**7.73**

MONTAGNINO, TREU, DATO, BOCO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO

*Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, comunque in misura non superiore al trenta per cento del normale orario di lavoro».*

---

**7.1**

MORRA, FABBRI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi» aggiungere le seguenti: «certificato secondo la procedura di cui all'articolo 9».*

---

**7.32**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.36**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «agevolazione» con la seguente: «possibilità».*

---

**7.55**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «agevolazione» con la seguente: «regolazione».*

---

**7.7**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «flessibili ed».*

---

**7.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «ed elastiche».*

---

**7.66**

PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera b) sostituire la frase: «anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a)» con la seguente: «secondo modalità introdotta da contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sulla base del consenso del lavoratore interessato».*

---

**7.33**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «verticale e misto,» sopprimere la parola: «anche».*

---

**7.56**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «anche».*

---

**7.35**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «verticale e misto,» sostituire la parola: «anche» con la seguente: «esclusivamente».*

---

**7.34**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «anche sulla base del consenso» fino a: «di cui alla lettera a),» con le seguenti: «sulla base del consenso del lavoratore che potrà essere revocato con un ragionevole preavviso per comprovate ragioni di lavoro, studio, impegno civile o cura domestica e familiare,».*

---

**7.83**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «anche sulla base» fino alla fine della lettera con le altre: «sulla base del consenso del lavoratore, che potrà essere revocato con un ragionevole preavviso per comprovate ragioni di lavoro, studio, impegno civile o cura domestica e familiare».*

---

**7.57**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «, riconoscendo il diritto del lavoratore, trascorsi sei mesi dalla stipulazione, a fronte di ragioni documentate di tipo familiare, di salute o per altre attività, di ritirare il predetto consenso».*

---

**7.2**

MORRA, FABBRI

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «certificato secondo la procedura di cui all'articolo 9».*

---

**7.9**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «e comunque» fino alla fine del periodo.*

---

**7.67**

PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera b) aggiungere dopo le parole: «a fronte di una» la parola: «congrua».*

---

**7.37**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «non inferiore al 30 per cento della sua retribuzione ordinaria;».*

---

**7.85**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «non inferiore al 30 per cento della sua retribuzione ordinaria;».*

---

**7.74**

MONTAGNINO, BATTAFARANO

*Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e in caso di lavoro supplementare, in misura non superiore al 30 per cento del normale orario di lavoro».*

---

**7.38**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.84**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.58**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, SALVI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.39**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: «estensione» aggiungere le seguenti parole: «fatta eccezione per le ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale.».*

---

**7.10**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, la lettera d), sopprimere le parole: «flessibili ed».*

---

**7.11**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed elastiche».*

---

**7.12**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «anche ai contratti» fino alla fine del periodo.*

---

**7.40**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «con la previsione che la violazione della regola del necessario consenso del lavoratore o del divieto di superamento del monte ore supplementare annuo identificato nei contratti collettivi comporteranno la conversione del rapporto a tempo indeterminato;».*

---

**7.86**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*All'articolo 7, comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «con la previsione che la violazione della regola del necessario consenso del lavoratore o del divieto di superamento del monte ore supplementare annuo identificato nei contratti collettivi comporteranno la conversione del rapporto a tempo indeterminato».*

---

**7.75**

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DATO, PASCARULO

*Dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale».

---

**7.41**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.69**

DI SIENA, PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO TREU, DATO, GRUOSSO, SALVI, SODANO Tommaso

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.13**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «abrogazione o».*

---

**7.14**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «o integrazione».*

---



**7.43**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «lavoro a tempo parziale,» aggiungere le seguenti: «ivi incluse quelle che non tenendo conto dei bisogni dei lavoratori e della loro qualità di vita disincentivino la richiesta o comunque il consenso di questi ad accettare forme contrattuali a tempo parziale.».*

---

**7.87**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «a tempo parziale» aggiungere le seguenti: «ivi incluse quelle che non tenendo conto dei bisogni dei lavoratori e della loro qualità della vita disincentivino la richiesta o comunque il consenso di questi ad accettare forme contrattuali a tempo parziale.».*

---

**7.42**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «lavoro a tempo parziale,» aggiungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti e delle tutele già esistenti.».*

---

**7.15**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «e delle regole.».*

---

**7.44**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «e delle regole contenute» sostituire la parola: «nella» con le seguenti: «dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante norme per l'attuazione della».*

---

**7.59**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, lettera d), al termine aggiungere alla fine: «, e nel rispetto del principio del non regresso».*

---

**7.60**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, lettera d), al termine aggiungere: «con particolare riferimento al divieto di discriminazione diretta e indiretta».*

---

**7.48**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, al fine di vietare che le controversie relative ai contratti di lavoro a tempo parziale possano essere risolte mediante procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato, in luogo del ricorso all'autorità giudiziaria».

---

**7.45**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**7.82**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*  

---

**7.61**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*  

---

**7.68**

VIVIANI, PAGLIARULO, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «in relazione all'applicazione» fino alla fine della lettera.*  

---

**7.16**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «all'applicazione di tutte le norme legislative e» e dopo la parola: «relazione» aggiungere la seguente: «alle».*  

---

**7.17**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «intesa come numero» fino alla fine del periodo.*  

---

**7.46**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**7.62**

PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**7.88**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis). Previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

---

**7.47**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed individuazione di misure idonee ad evitare l'evasione contributiva;».*

---

**7.70**

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, GRUOSSO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis). Possibilità di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa, su richiesta del lavoratore nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa».

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**55<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE**

**(336) CARELLA.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

**(398) MASCIONI ed altri.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

**(404) COZZOLINO e SERVELLO.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

**(630) TOMASSINI.** – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio 2002.

Replica ai senatori intervenuti, il sottosegretario CURSI che sottolinea come l'obiettivo di pervenire ad un testo unificato in materia di informatori scientifici del farmaco risponda all'esigenza primaria di dare finalmente un riconoscimento concreto e una dignità professionale a questa categoria di persone. Allo scopo di accelerare i tempi di esame del provvedimento, manifesta il consenso del Governo alla richiesta di trasferimento dei disegni di legge in titolo in sede deliberante.

Il senatore MASCIONI, manifestato apprezzamento per l'intenzione del Governo, dichiara di condividere la proposta di trasferimento dei dise-

gni di legge in sede deliberante, rilevando tuttavia come si debba richiedere uno sforzo costruttivo da parte di tutti i Gruppi, soprattutto di quelli che hanno presentato emendamenti più confliggenti con il disegno di legge n. 404, assunto come testo base.

Il presidente TOMASSINI, sottolineato come l'esame in sede deliberante non intenda di per sé eliminare ogni confronto tra maggioranza e opposizione, ma semplicemente accelerare l'*iter* del provvedimento, propone di acquisire il consenso dei Gruppi presenti in Commissione. Preso atto che tutti i Gruppi presenti si sono dichiarati favorevoli, ma che non sono presenti rappresentanti del Gruppo Misto e del Gruppo per le Autonomie, propone di farsi carico di acquisire successivamente il loro parere. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

*(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 397, congiunzione con il disegno di legge n. 1310 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1310, congiunzione con il disegno di legge n. 397 e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2001.

Il senatore TREDESE, relatore alla Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 1310, sottolineando come, mentre il disegno di legge già all'esame sopprime totalmente il divieto di irreversibilità della scelta del rapporto esclusivo, quest'ultimo si pone in posizione sostanzialmente antitetica, concedendo una diversa opzione in occasione di ogni nomina del Direttore Generale, o dell'entrata in vigore del nuovo Piano Sanitario Regionale, prevedendo in entrambi i casi il termine di trenta giorni.

Dopo un breve intervento del senatore MASCIONI (che ricorda come sia in discussione in seno al Consiglio dei ministri una bozza di provvedimento governativo in materia), su proposta del relatore e, concorde la Commissione, si conviene di congiungere l'esame dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(415) CONSOLO. – Disposizioni in materia del cognome dei figli**

(Esame e rinvio)

La relatrice Vittoria FRANCO riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, facendo presente che esso propone di aggiungere un ulteriore comma all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che detta disposizioni sul cognome.

Il comma 1 dell'articolo in questione prevede che il figlio legittimato assuma il cognome del padre, prevedendo tuttavia la possibilità, se maggiorenne, di scegliere se mantenere il cognome portato precedentemente oppure se aggiungere o anteporre ad esso quello del genitore che lo ha legittimato.

Il comma 2 riconosce eguale facoltà al figlio maggiorenne che abbia subito la modifica del cognome a seguito di mutamento dello stesso da parte del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio riconosciuto dai genitori naturali dopo il compimento della maggiore età.

Il disegno di legge in discussione propone l'aggiunta di un comma 1-bis, prevedendo che, nel caso si tratti del cognome della madre, la possibilità di assumerlo sia rafforzata dalla circostanza che alla cura del figlio abbia provveduto prevalentemente o esclusivamente la madre.

La proposta costituisce il tentativo di dare soluzione a un problema di cui si discute da molto tempo, almeno da quando le donne hanno assunto un ruolo di protagoniste nella vita sociale e sulla scena pubblica.

Un parziale riconoscimento di questo ruolo è contenuto nella riforma di diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975) che prevede che la donna, all'atto del matrimonio aggiunga, se lo ritiene, al proprio cognome quello del marito. Prima della riforma del diritto di famiglia, invece, la donna assumeva il cognome del marito.

Quanto al cognome da trasmettere ai figli, la questione resta invece ancora aperta.

Da una ricognizione della legislazione vigente in taluni paesi europei, emerge che le soluzioni normative sono diverse.

In Germania vige il cognome della famiglia, cognome scelto dai coniugi, che però hanno anche la facoltà di mantenere ciascuno il suo cognome e di trasmettere ai figli l'uno o l'altro.

In Austria, l'articolo 93 del codice civile stabilisce che i coniugi portino lo stesso cognome, che può essere quello del marito o quello della moglie.

In Francia è prevista la possibilità di aggiungere il cognome della madre a quello del padre, anche se esso non può essere trasmesso.

Più nota la normativa spagnola che prevede il doppio cognome.

Nella legislazione italiana non esiste in realtà nessuna norma di legge positiva che preveda l'attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi, nati all'interno del matrimonio. Si tratta piuttosto di una prassi consolidata.

Quanto alla proposta di legge in oggetto, essa costituisce sicuramente un avanzamento rispetto alle norme vigenti, in quanto prevede almeno un caso nel quale prevale il diritto della madre di assegnare al figlio o alla figlia il suo cognome.

Si tratta tuttavia di un caso eccezionale: quello in cui – per ragioni diverse e comunque in assenza del marito – sia stata prevalentemente o esclusivamente la madre a occuparsi del figlio o della figlia.

La relatrice esprime infine il personale avviso che i tempi siano maturi, sul piano sociale e culturale, in virtù del mutamento dei costumi che sono intervenuti anche all'interno della famiglia e nelle relazioni fra i coniugi, per affrontare la questione in termini più ampi, prevedendo la possibilità di assegnare o adottare il cognome della madre, da solo o in combinazione con quello del marito, come norma del nostro codice civile.

Il PRESIDENTE propone, prima di aprire la discussione generale e se non ci sono interventi, di rinviare il prosieguo dell'esame ad altra seduta, onde approfondire ulteriormente la tematica testé illustrata.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



(791) GIRFATTI ed altri. – Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia

(Esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, facendo presente che esso ha come scopo precipuo quello di modificare, innovandolo sostanzialmente, il testo dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come novellato dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 149, dando, nel contesto delle norme volte a tutelare il diritto del minore ad una famiglia, priorità assoluta alla tutela degli interessi del minore privo di un proprio ambiente familiare idoneo, ponendo in particolare l'accento sul dovere primario da parte della collettività di garantire, attraverso l'affidamento ad una famiglia o ad un istituto pubblico o privato, che l'infanzia riceva affetto, educazione, istruzione e cure.

Siffatto obiettivo viene perseguito privilegiando la soluzione da adottarsi in concreto, in funzione esclusivamente del minore stesso, prevedendosi un più incisivo controllo sull'operato degli istituti da parte delle Autorità pubbliche preposte, con eliminazione del termine ultimativo per il ricovero in istituto del 31 dicembre 2006, previsto dall'attuale testo della legge 4 maggio 1983, n. 184, onde dare agli istituti di assistenza pubblici e privati la possibilità di proseguire nell'opera educativa intrapresa, svolgendo accanto alla famiglia l'essenziale compito di proteggere i ragazzi disagiati, facendoli vivere in un ambiente che ne consenta un sereno sviluppo.

Rispetto al testo attualmente in vigore al numero 1 dell'articolo 2 viene eliminato il concetto di temporaneità, reinserendosi altresì la possibilità di affidamento ad un istituto privato o pubblico.

Invariati rimangono i commi 2 e 3, mentre al numero 4 viene appunto soppresso il termine ultimativo del 31 dicembre 2006, ribadendosi che il ricovero, l'inserimento o l'affidamento dovrà essere sempre caratterizzato da un'organizzazione e da rapporti interpersonali di tipo familiare.

Invariato è altresì il numero 5 ove si prevede la definizione degli *standards* minimi di servizi ed assistenza da parte delle comunità di tipo familiare e degli istituti e la periodica verifica del rispetto dei medesimi.

Il relatore infine esprime il proprio orientamento favorevole sul disegno di legge in esame in quanto assicura il contributo delle famiglie affidatarie o in alternativa degli istituti al fine di meglio tutelare l'interesse del minore. Condivide quindi lo spirito che ha animato i presentatori della proposta che tende ad individuare la soluzione più idonea in relazione alle condizioni oggettive del minore.

Il PRESIDENTE, premesso che da taluni studi condotti anche di recente emerge una situazione delle strutture assistenziali diversificata tra Nord e Sud e comunque non soddisfacente, propone di rinviare il seguito

dell'esame del disegno di legge, in modo da approfondire adeguatamente la tematica.

Il senatore MONTICONE dichiara di condividere la proposta del Presidente e osserva che sarebbe opportuno anche acquisire l'esperienza diretta delle famiglie affidatarie per avere un contributo reale in merito alla complessa tematica che la Commissione si accinge ad affrontare.

Il PRESIDENTE assicura che modi e tempi di eventuali audizioni potranno essere definiti in sede di Ufficio di Presidenza.

Quindi, dopo aver rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge, dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**17ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**ALBERTI CASELLATI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione**  
(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica. Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente ALBERTI CASELLATI, tenuto conto delle difficoltà incontrate da molti parlamentari a causa della sospensione dei voli nazionali diretti all'aeroporto di Roma-Fiumicino, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo; nel contempo invita ad approfondire la riflessione sullo schema di parere proposto nella seduta precedente, con particolare riferimento alla più idonea soluzione del problema connesso all'attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 30 maggio alle ore 13,15.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 10,25.*

Il Presidente avverte che l'audizione del Ministro dell'interno, prevista per la giornata odierna, è rinviata a data da destinarsi a causa di concomitanti impegni istituzionali del Ministro.

Il Presidente rende quindi alcune comunitazioni al Comitato.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 10.*

**Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche (atto Senato n. 1246) con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa**

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 13 maggio.

Introduce il dibattito il PRESIDENTE. Ha quindi la parola il senatore BOBBIO il quale ricorda i punti approfonditi nelle sedute scorse con riguardo al subappalto, al ruolo dell'Osservatorio delle opere pubbliche, al regime delle qualificazioni delle imprese, alla situazione dei cantieri. Egli illustra infine un testo di sintesi della discussione.

Seguono interventi del deputato LUMIA (che si sofferma sulla necessità di rafforzare l'Osservatorio delle opere pubbliche e di ridurre il numero delle stazioni appaltanti, esprimendo altresì apprezzamento per il lavoro svolto dalle Procure della Repubblica e in particolare dalla Procura di Palermo), del senatore VERALDI (il quale raccomanda di seguire gli sviluppi normativi con attenzione ai rischi di infiltrazione criminale nelle procedure d'appalto), del senatore NOVI (che richiama l'attenzione sulla realtà dei cantieri e sul pericolo che siano svuotate, nella prassi, normative pur rigorose), del vice presidente CEREMIGNA (che esprime una valutazione positiva sulla discussione e sulla definizione, che si è così operata, di priorità ben precise), del senatore VIZZINI (che formula osservazioni sull'azione delle regioni, anche a statuto speciale, al fine di istituire organismi regionali e provinciali cui affidare il ruolo di stazioni appaltanti).

Dopo una precisazione del PRESIDENTE sulle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di lavori pubblici, la vice presidente Angela NAPOLI auspica che la Commissione prosegua nel lavoro intrapreso ed auspica che il documento di sintesi sia adeguatamente considerato nel lavoro delle Camere.

Il senatore BOBBIO, nel prendere atto delle ulteriori indicazioni emerse, dà lettura del documento di sintesi degli interventi svolti.

Il tema degli appalti in materia di opere pubbliche rappresenta uno degli aspetti centrali della legislazione per quel che riguarda l'attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell'economia. La Commissione ha chiaramente presente quale sia la situazione di pericolo, più o meno concreto, di inquinamento, da parte della criminalità organizzata, del settore delle concessioni, in appalto e subappalto nel settore dei lavori pubblici e, nello svolgere i propri lavori, è partita dalla presa d'atto, unanimemente condivisa, che parte delle modifiche che si vorrebbero introdurre nella legislazione vigente potrebbe dare luogo a conseguenze non congrue con la finalità generale della normativa che è quella di tenere la realtà degli appalti isolata rispetto alle pressioni continue e insidiose di una criminalità organizzata che certamente guarda con eccezionale attenzione alla materia. È, quindi, forte la preoccupazione della Commissione che il testo dell'atto Senato 1246, come modificato ed approvato dalla Camera, introduca un sostanziale abbassamento della soglia di controllo al fine del contrasto alla criminalità organizzata, aumentando e frammentando le possibilità di subappalto, restringendo il ruolo dell'Osservatorio delle opere pubbliche, modificando il regime delle qualificazioni e mantenendo i cantieri in una condizione di sostanziale *deficit* di tutela.

La Commissione, preliminarmente, rileva altresì la centralità del tema relativo al numero delle stazioni appaltanti la cui riduzione viene da più parti indicata (si vedano da ultimo il Procuratore nazionale antimafia dott. Vigna e le relazioni della Commissione d'inchiesta sulla mafia della XIII legislatura) come lo strumento principale per ridurre le possibilità di infiltrazione criminale.

Tali constatazioni, nascenti dalla lettura coordinata del testo normativo in relazione alla realtà quale si manifesta sul territorio nonché alle osservazioni e valutazioni tecniche proposte da più parti, tutte variamente qualificate, conducono la Commissione alla formulazione delle seguenti valutazioni ed osservazioni che dovrebbero ispirare i lavori delle Camere.

In primo luogo, da un punto di vista generale appare indispensabile affrontare la tematica, fino ad oggi non adeguatamente compresa, del controllo e della messa in sicurezza dei cantieri ove si svolgano lavori in subappalto. È, questo, un aspetto della materia estremamente preoccupante: è proprio nella gestione dei cantieri che si realizza, di fatto, il momento di crisi del sistema, posto che la migliore delle normative, disegnata in chiave di prevenzione delle infiltrazioni nel settore dei subappalti, vede vanificati tutti i suoi effetti da un contesto cantieristico nel quale, per as-

senza di controlli, le organizzazioni criminali, aventi il dominio ferreo del territorio, possono recuperare in termini di presenza tutto quel che può essere stato loro sottratto nel momento della partecipazione diretta al subappalto. Infatti, quand'anche si riesca ad evitare che alla gara possa partecipare un'impresa mafiosa, l'impresa sana che abbia acquisito il subappalto si troverà a dover operare in realtà territoriali che, di fatto, la assoggetteranno alla pressione invasiva della criminalità operante sul territorio. Si intende, in particolare, far riferimento al sistema secondo il quale l'impresa subappaltatrice operante in territori ad alto indice di criminalità non è libera di attingere, sia per quel che riguarda i materiali sia per quel che concerne la manodopera, ad un mercato gestito in termini di libera concorrenza, ma deve forzatamente rivolgersi a imprese mafiose o a ditte mafiose che detteranno, operando in regime di sostanziale monopolio, prezzi e condizioni con cui ricavare il massimo del guadagno, innescando, peraltro, meccanismi di crisi economica e gestionale all'interno delle ditte appaltatrici, con gravi ricadute per la qualità delle opere e la stessa sicurezza del lavoro nei cantieri. La concreta gestione dei cantieri appare, quindi, un momento veramente qualificante nella definizione di un meccanismo generale che tenda ad intervenire non solo sul momento preventivo della partecipazione alla gara, ma anche su quello successivo della concreta gestione dell'appalto e del subappalto, operando, in tal modo, una sorta di «blindatura» dell'opera. È un dato di fatto incontrovertibile che, a tutt'oggi, gli interventi sui singoli cantieri si riducono al momento repressivo statale legato, comunque, all'incardinamento di indagini che nascono, a loro volta, o da iniziative della polizia giudiziaria o da denunce degli imprenditori, ma, sempre e comunque, da fatti specifici. Le imprese si trovano quindi, di fatto, ad operare la gestione dei cantieri in condizioni di sostanziale abbandono ed isolamento, con esposizione continua alle pressioni dell'ambiente criminale. Sarebbe, pertanto, indispensabile prevedere una struttura di monitoraggio e controllo permanente dei cantieri di appalto e subappalto dal loro sorgere fino alla loro chiusura, in modo da assicurare un controllo cautelativo, visibile e noto, non solo sulla concretezza della vita del cantiere (chi entra in cantiere e per quali ragioni, rispetto delle normative antinfortunistiche, previdenziali e contributive), ma anche sui rapporti di mercato che l'impresa gestore del cantiere venga ad intrattenere con la realtà imprenditoriale operante sul territorio. Tale attività di reale e fattiva prevenzione potrebbe essere realizzata mediante la creazione di una struttura centrale articolata sul territorio secondo lo schema dell'agenzia e, pur non rappresentando una certezza in termini di soluzione del problema, costituirebbe un ulteriore, potente fattore di controllo e di deterrenza. La situazione è tale ed il problema è così vasto ed articolato che lo Stato non può più fare affidamento esclusivamente sulle poche denunce provenienti dagli imprenditori, che riflettono una minima percentuale rispetto alla vastità del fenomeno.

Quanto all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), appare necessario procedere a una verifica modificativa del testo. La norma infatti prevede, nella sua formulazione vigente, una struttura centrata sul dovere in

capo alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale non inferiore al 40 per cento dei lavori. Il testo dell'articolo 7 prevede invece che a tale previsione sia sostituita, con un significativo e, si ritiene, utile e necessario, cambio di struttura normativa, la semplice facoltà, per le amministrazioni aggiudicatrici, di imporre al concessionario, in via contrattuale, di affidare a terzi una percentuale di appalti non inferiore al 30 per cento non già dei lavori bensì del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale mutamento normativo, in questa sua prima parte, appare certamente corretto nella prospettiva di uscire da una sorta di ricorso obbligato a soggetti estranei al rapporto concessorio, verosimilmente concepito con fini occupazionali ma sostanzialmente pericoloso nella sua rigidità, con il riconoscimento, invece, alle amministrazioni di una discrezionalità tale da consentire un utilissimo apprezzamento delle circostanze ambientali, lavorative, economiche, nonché riducendo in maniera significativa, in termini percentuali, le possibilità di ingresso da parte di terzi indesiderabili nella gestione della concessione. Tale disposizione si coordina con l'ulteriore facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice, prima di procedere all'assegnazione della concessione (e quindi nella fase della gara) di invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale del valore globale dei lavori che essi intenderebbero affidare in appalto ai terzi, ben potendo, nella previsione normativa, tale percentuale, in ragione dell'inciso «ove sussista», essere anche pari a zero. Il sistema che ne emerge è, come si vede, strutturato su un riconoscimento finale e generale di assai ampia discrezionalità in capo all'amministrazione. Tale miglioramento normativo trova però una previsione non armonica in quella parte della disposizione che consente all'amministrazione aggiudicatrice di prevedere nel contratto di concessione la facoltà per il concessionario di aumentare successivamente e discrezionalmente ottenuta la concessione la percentuale dei lavori da affidare in appalto. Sul punto si rileva che una tale facoltà suonerebbe certamente eccessiva attesa la sua assoluta indeterminatezza, sia in termini quantitativi che in riferimento a requisiti e condizioni di tale aumento, con la conseguenza di innescare possibili fenomeni, incontrollabili, di inquinamento criminale. Sarebbe opportuno pertanto sopprimere l'inciso rappresentato dalle parole «pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale».

In merito all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), relativo alla sostituzione all'articolo 4 comma 17 della legge n. 109 del 1994 delle parole «centocinquantamila ecu» con le parole «cinquecentomila euro», si ritiene opportuno, per evidenti ragioni prudenziali, ridurre la seconda cifra a centocinquantamila euro, anche in considerazione della necessità di evitare sostanziali vanificazioni degli scopi della normativa. Allo stesso modo, e per le stesse ragioni cautelari, si ritiene opportuno suggerire di sopprimere nella disposizione in questione le parole da «Per i lavori pubblici di importo compreso» fino alla fine della lettera, che, se mantenute, finirebbero col vanificare, di fatto, la funzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal cui ambito di sostanziale conoscenza verrebbe esclusa una quantità rile-



vante di lavori pubblici, con un deficit di conoscenza che potrebbe risultare estremamente dannoso nel quadro del contrasto alle infiltrazioni criminali in tema di lavori pubblici.

In ordine alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 7, si rileva che la disposizione aggiuntiva non appare accettabile nella misura in cui varrebbe a conferire alle regioni una facoltà di elevare negli appalti di loro competenza il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione ancorché tale facoltà sia ulteriormente limitata dal tetto massimo di duecentocinquantottomila duecentoventotto euro. Tale norma appare incongrua rispetto al sistema generale della normativa perché finirebbe con l'essere in distonia, nel settore di competenza regionale, con le linee ispiratrici della legislazione nazionale creando una ingiustificata possibilità di pericolo nello schema generale di salvaguardia dei lavori pubblici dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Relativamente al numero 3 della disposizione in questione si suggerisce la soppressione della norma che prevede il nuovo testo della lettera *g*). Tale ritorno al testo vigente si manifesta necessario al fine di evitare un indebolimento delle società di qualificazione che, avendo già pianificato la loro attività su un termine di tre anni per la durata dell'efficacia della qualificazione, verrebbero a trovarsi in gravi difficoltà operative cui ben difficilmente si potrebbe porre rimedio con la previsione, a fronte di una nuova durata della qualificazione su base quinquennale, di una verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti. Invero il nuovo testo ha tentato di farsi carico del problema introducendo la suddetta fase di verifica che, tuttavia, non sembra poter soddisfare le esigenze di salvaguardia, posto che essa non viene in nessun modo parificata, né sotto i profili economici né sotto i profili attuativi, alla qualificazione. Dalla disposizione in esame sembrano nascere, altresì, ulteriori possibili problemi legati alla mancata previsione testuale delle conseguenze che, ad una durata della qualificazione in cinque anni, deriverebbero dalla verifica triennale con esiti negativi.

Quanto alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7, che prevede l'ampliamento dell'area del subappalto con l'innalzamento della originaria soglia del 30% a quella del 50%, si suggerisce la soppressione dello stesso in considerazione del pericolo che dalla disposizione deriverebbe alle esigenze di contrasto dell'inquinamento criminale grazie ad un indiscriminato innalzamento della soglia di valore così come prospettato.

Quanto al comma 4 se ne suggerisce la soppressione, in considerazione del fatto che la sostituzione del primo periodo del comma 12 dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 implica il venir meno di una specifica definizione di subappalto agli effetti della legge n. 55 e rischia così di ingenerare confusione sul piano classificatorio, posto che finirebbe con il creare un'area di lavori non riconducibile a nessuna parte della normativa. Per altro verso, la previsione si presta alle obiezioni già sollevate relativamente al comma 3, essendo interpretabile anche nel senso di un significativo restringimento dell'area di applicabilità della normativa anti-

mafia di cui alla citata legge n. 55, giacché il limite di valore non sarebbe più ancorato a quello del contratto di subappalto bensì al valore dei lavori da svolgersi nel singolo cantiere aperto in subappalto, con il rischio di una strumentale apertura di più cantieri nell'ambito dello stesso rapporto di subappalto che, così, sfuggirebbe al controllo.

La Commissione, in ordine al tema della depenalizzazione degli errori verbali di gara, ritiene di manifestare il proprio dissenso in ordine a tale linea normativa in considerazione della necessità di mantenere forme sanzionatorie penali a tutela di una materia di tale rilevanza nell'ambito della strategia generale di contrasto e prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti, manifestando sin d'ora la propria convinzione della necessità di addivenire ad un pronto ripristino, nella materia, della sanzione penale della multa.

La Commissione, infine, considera di assoluta centralità il tema della riduzione delle stazioni appaltanti sul cui ampliamento convergono anche le unanimi preoccupazioni della magistratura inquirente, ai più alti livelli. Indubbiamente, il tema viene in evidenza in tutta la sua gravità nelle regioni del Mezzogiorno. Le condizioni in cui si trovano ad operare le imprese nelle regioni meridionali sono tali da condizionare tutte le valutazioni in tema di legislazione sugli appalti pubblici conducendo di necessità a delineare una legislazione destinata, per ovvie ragioni, a svolgere i suoi effetti su tutto il territorio nazionale. Deve, però, considerarsi che le cautele che occorre adottare non solo non modificano le fondamentali linee evolutive e di sviluppo della normativa ma, uscendo da uno stereotipo che molti danni ha fatto per il passato, permettono di fornire un utilissimo presidio normativo di salvaguardia e di prevenzione anche per l'imprenditoria del Centro e del Nord Italia, considerata la ormai consolidata tendenza espansiva della criminalità organizzata che, anche nelle sue forme imprenditoriali, ha, purtroppo, da molto tempo, travalicato le regioni di origine per estendere il suo ambito di operatività a tutto il territorio nazionale nonché all'Europa intera. La riduzione delle stazioni appaltanti, come tutte le altre linee di intervento, probabilmente non costituirebbe la panacea per abolire l'infiltrazione mafiosa, ma costituirebbe certamente un ulteriore strumento per assicurare alle imprese sane una valida forma di controllo della legalità, anche quale condizione per la loro crescita.

La Commissione ritiene che una soluzione valida sia suggerire alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della loro competenza in materia di lavori pubblici, l'istituzione e la costituzione, immediatamente operativa, di organismi regionali e provinciali cui affidare il ruolo di stazioni appaltanti, individuando nei prefetti il vertice di tali organismi. In questa prospettiva non verrebbe lesa la potestà di indirizzo politico ed amministrativo dei singoli enti ai fini dell'individuazione delle opere da realizzare, ma si sottrarrebbero gli amministratori ed i funzionari pubblici ai pericoli di condizionamenti criminali.

Al termine dell'esposizione del senatore Bobbio, il PRESIDENTE, nel dichiarare conclusa la discussione, sottolinea che sui punti richiamati si è formata in Commissione una concorde valutazione.

La Commissione unanime dà quindi mandato al Presidente di trasmettere ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati il documento di sintesi che illustra e specifica le indicazioni e le osservazioni emerse nel dibattito.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che alle ore 12 si terrà l'Ufficio di Presidenza allargato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

64<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1415) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997***, approvato dalla Camera dei deputati

**(843) *TURRONI ed altri. – Ratifica ed attuazione del Protocollo adottato in data 11 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici***

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore BASILE ricorda l'origine della politica comunitaria di tutela ambientale e i successivi sviluppi, anche in sede internazionale, fino al Protocollo di Kyoto. Per quanto di competenza, propone di esprimere un parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione consente.

**(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su ulteriori emendamenti alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER riferisce sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Quanto all'emendamento 5.0.2 (nuovo testo), propone di esprimere un parere favorevole. Sull'emendamento 29.0.1 (nuovo testo), ritiene che la competenza in materia sia delle regioni e la disciplina normativa statale possa operare in funzione sostitutiva in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma della Costituzione. Circa l'emendamento 9.2 (nuovo testo), si tratta di materia anche di competenza regionale: occorre considerare, pertanto, l'opportunità di coinvolgere la regione nell'intero procedimento e non solo ai fini del piano pluriennale, ai sensi del comma 2. In merito all'emendamento 35.0.9 (nuovo testo), il relatore rileva che si tratta di materia non del tutto pertinente al contenuto del disegno di legge. Si pronuncia positivamente, quindi, sugli emendamenti 19.100 e 32.100, mentre per l'emendamento 26.100 obietta che una legge non dovrebbe intervenire su un atto normativo secondario, perché ciò contrasta con le regole di redazione degli atti normativi condivise tra i due rami del Parlamento e il Governo: sarebbe preferibile, pertanto, disporre in legge nel senso che il Governo riformuli il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso indicato dalla legge stessa. Infine l'emendamento 13.100 dovrebbe contemplare una più estesa e adeguata partecipazione regionale, ad esempio prevedendo l'intesa con le regioni, piuttosto che un semplice parere.

Secondo le indicazioni del relatore, la Commissione esprime un parere favorevole sugli emendamenti in esame, con le osservazioni dianzi esposte.

**Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del «fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato (n. 98)**  
(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame)

Il relatore FALCIER illustra lo schema di regolamento, ritenendo che non vi siano osservazioni da formulare per quanto di competenza.

La Sottocommissione consente.

**(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE illustra il disegno di legge, che incide sul termine per l'esercizio dell'opzione dei medici ospedalieri rendendolo più flessibile, e inoltre propone la reversibilità della stessa opzione, anche a

favore dell'attività privata. Si tratta, dunque, di un primo intervento nella direzione condivisa anche dal Governo, che propone tuttavia una riforma più radicale. Per quanto di competenza, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**29<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1408) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

**(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture,** approvato dalla Camera dei deputati: esame e rinvio.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**82<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**(1369) Conversione in legge del decreto legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sull'emendamento 1.1. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE riferisce sui profili di competenza relativi all'emendamento 1.1, segnalando al riguardo che non sembrano determinarsi particolari effetti finanziari negativi.

Concorda con tali considerazioni il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sull'emendamento 1.1.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**27<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Betta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite:*

**(843) TURRONI ed altri. – Ratifica ed attuazione del Protocollo adottato in data 11 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici:** parere favorevole;

**(1415) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

**(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002:** parere favorevole con osservazioni.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2002

**18<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-  
bri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(470) LAURO ed altri.** – *Interventi per lo sviluppo delle isole minori:* parere di nullaosta.

**(813) PACE ed altri.** – *Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori:* parere di nullaosta.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 20*

#### *VERIFICA DEI POTERI*

Discussione in seduta pubblica della seguente elezione contestata:

– Senatore Giorgio Malentacchi, proclamato nella Regione Toscana.

### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione dei rappresentanti italiani alla Convenzione sul futuro dell'Unione europea.

---

**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)  
(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 8,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 (1415).
  - TURRONI ed altri. – Ratifica ed attuazione del Protocollo adottato in data 11 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (843).
- 

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)  
(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14 e 21*

**IN SEDE REFERENTE**

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (1425) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (1408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e dei voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli Uffici dell'Amministrazione dell'interno (1374).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

- CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
- VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

### III. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

### IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14,45*

### *IN SEDE REFERENTE*

#### I. Esame dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della difesa, rese nella seduta del 17 aprile 2002, sui programmi di sviluppo e di organizzazione del dicastero alla luce della recente presentazione del «Libro bianco della Difesa 2002», nonché sui recenti sviluppi della situazione politica internazionale.

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 9 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
  - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:
  - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
  - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- IV. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
  - Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (1374).
  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (1408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del «fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato (n. 98).
- Schema di regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (n. 102).

*AFFARI ASSEGNATI*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI. – Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce (32).
- ZAVOLI ed altri. – Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma (746).
- BEVILACQUA. – Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia (1021).

- COLLINO ed altri. – Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003» (1042).
- ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA. – Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo (1019).
- TOFANI. – Interventi per l'espansione dell'Università di Cassino nelle città di Sora e nella provincia di Frosinone (1020).
- PEDRIZZI e FORTE. – Interventi a favore dell'Università pontina (1175)

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUZZANTI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (491).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta» (1192).
- Calogero SODANO ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento (1289).

V. Esame dei disegni di legge:

- LONGHI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova (1228).
- CAVALLARO ed altri. – Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte del poeta e drammaturgo Ugo Betti e misure di sostegno al «Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti» del comune di Camerino (1304).

---

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Discussione dei disegni di legge:

- ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).
- Deputato SANTULLI ed altri. – Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive (1356) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).

## III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
  - ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 9, 14,30 e 21*

*IN SEDE REFERENTE*

## Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - e della petizione n. 195 ad esso attinente.
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Presidente della Regione Sardegna.

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14,30 e 20,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 15 e 20,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

#### II. Esame del disegno di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (1197) (*Fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea, in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002*).

#### III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).
- EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
- MAGNALBÒ.- Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
- BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
- TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).

#### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
  - GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).
-

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizioni rappresentanti di associazioni di categoria.

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
  - PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
  - BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 13,30*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14,30*

Audizione del Ministro delle comunicazioni.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

- Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa: audizione del Presidente dell'INPDAP, dottor Rocco Familiari e del Direttore generale dell'INPDAP, dottor Andrea Simi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Mercoledì 29 maggio 2002, ore 14*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Comunicazioni del Presidente sulla partecipazione di una delegazione di osservatori parlamentari alla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002.

---